UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico
103
B
22/5,67
Rec 34885-6-7

XXXIII a

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO.

INVENTARIO
10867
UNIVERSITÀ - PADOVA

Il quale contiene quattro parti; Cioè

*PARTE PRIMA*

DELL'

VSVRE, E DEGL' INTERESSI.

*PARTE SECONDA*

DE' CAMBII.

*PARTE TERZA*

DE' CENSI.

*PARTE QVARTA*

DELLE

COMPAGNIE D'OFFIZIO.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO DI STORIA DEL
DIRITTO ROMANO
E DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO,

Il quale contiene quatro parti; Cioè

PARTE PRIMA

DELLE

VSVRE, E DEGLI INTERESSI.

PARTE SECONDA

DE' CAMBII.

PARTE TERZA

DE' CENSI.

PARTE QVARTA

DELLE

COMPAGNIE D'OFFIZIO.

# INDICE
## DELLI CAPITOLI
### DELLA PRIMA PARTE
## DELL' VSVRE.

### CAPITOLO PRIMO.

DElla proibizione dell'vsura in generale, e di altre generalità.

### CAP. II.

Delli requisiti necessarij, acciò vi sia l'vsura illecita, e quando il guadagno, ò altro premio si debba dire vsurario; Et in quali atti generalmente si dia l'vsura, con l'esplicazione della parola *Vsura*, e della parola *Interesse, ò Frutti*.

CAP. III.

Dell'vsurá nel contratto del mutuo vero & espresso; E dell'interesse del lucro cessante, e del danno emergente, e de'suoi requisiti.

CAP. IV.

Se l'interesse del lucro cessante si possa dedurre in patto, e si possa tassare da principio in vna somma certa.

CAP. V.

Dell'vsura, la quale si dia nel contratto della cõpra, e vẽdita per l'alterazione del prezzo corrente per causa di differirsene il pagamento in altro tempo, che si dice à credenza; Et anche di quella, la qual si dia nel contratto della locazione, e della conduzione.

CAP. VI.

Dell'vsura, la quale si dia nell'istesso contratto di compra, e di vendita per lo pagamento de' frutti, ouero degl'interessi, finche si paga il prezzo.

## CAP. VII.

Dell'vsura, che si dà nel contratto della società, e nell'altro del mandato vnito con l'altro dell' assecurazione, che si esplicano col vocabolo, ò termine del contratto trino, ouero di ciascuno di detti trè contratti, di mandato, di società, e di assecurazione, considerandoli distintamente, e da per se.

## CAP. VIII.

Dell'vsura, che si dà nella permutazione, ouero nel cambio così terrestre come maritimo; E particolarmente del cambio trà presenti d'vn' istesso luogo da vna moneta all'altra; Et anche delle sponsioni, le quali volgarmente si dicono scommesse, ouero lotti; E de i contratti à moglie, con altri simili.

## CAP. IX.

Dell'vsura la quale cade nel deposito, e particolarmente in quello che si faccia con li Banchi, ò Monti, i quali diano qualche ricognizione à quello, il quale tenga iui depositato il suo denaro.

Dell'

CAP. X.

Dell'vſura, la quale ſi dà nel pegno per il godimento de' frutti della coſa impegnata; E del patto commiſſorio; Et anche ſe ſia lecito quell'emolumento, il qual ſia ſolito pigliarſi dalli Monti della Pietà ſopra gl'impreſtiti, che ſi fanno ſopra i pegni.

CAP. XI.

Delle vſure, le quali ſi diano nelle donazioni, e nelli legati, & in altre vltime volontà.

CAP. XII.

Dell'vſure, le quali ſiano douute alli pupilli, & ad altri, li quali viuano per forza, e per ordine della legge, ſotto l'amminiſtrazione d'altri.

CAP. XIII.

Delli frutti de' frutti, e degl'intereſſi degl'intereſſi.

CAP. XIV.

Della proua dell'eſazione dell'vſure; E ſe queſte vadano imputate ſubito nel capitale, ouero vadano repetite; E della differenza che ſi conſi-

considera trà l'vn modo, e l'altro.

CAP. XV.

Delle Pene degli vsurarij; E chi sia il Giudice competente dell'vsure, ouero del gastigo degli vsurari.

CAP. XVI.

Degli altri casi, ò contratti, nelli quali entra la materia dell'vsure.

CAP. XVII.

Dell'vsure delli Giudei, ò Ebrei.

considera tra l'un modo, e l'altro.

CAP. XV.

Delle cose degli vfurarij; E chi sia il Giudice, competente dell'vfure, ouero del gaudagno degli vfurarij.

CAP. XVI.

Degli altri casi, ò contratti, nelli quali entra la materia dell'vfure.

CAP. XVII.

Dell'vfure delli Giudei, ò Ebrei.

# CAPITOLO PRIMO.

## Della proibizione dell'vsura in generale, e di altre generalità.

### SOMMARIO.

1 *Donde nascano le difficoltà nelle materie legali.*
2 *La proibizione dell'vsure è indubitata.*
3 *Il Papa non vi può dispensare.*
4 *Che l'vsura sia proibita per legge di natura, e delle genti.*
5 *Anche per ragione politica.*
6 *Della permissione della legge ciuile.*
7 *Dell'vsure pupillari, e simili.*
8 *In che consista il priuilegio de' pupilli, ò delle Chiese.*
9 *Che nell'vsura non si dia paruità di materia.*
10 *Per qual causa la materia sia difficile ò confusa.*
11 *Che cosa operi il diuerso costume de' paesi.*
12 *La difficoltà della materia consiste nelle limitazioni.*

## CAP. I.

1 IN tutto il corpo della legge, non vi è forse materia più facile, nè più piana, di questa dell'vsura; Attesoche le questioni, le quali occorrono nelle materie legali, nascono, ò dalla contrarietà delle leggi, che da' Giuristi si dice antinomia, ò vero dalle varie interpretazioni date da' Dottori à quelle leggi, le quali abbiano sensi dubbij; O pure in quei casi che dalle medesime leggi non si sia espressamente prouisto.

Niuna di queste cose cade nell'vsure, essendo principio riceuuto appresso li Ciuilisti, li Canonisti, e li Teologi, che l'vsura sia generalmente proi-
2 bita, per l'espressa proibizione, la quale se ne hà nell'vna, e nell'altra legge diuina, del vecchio, e del nuouo Testamento, per l'osseruanza, ò vero per l'interpretazione della quale si sono fatti li Canoni, non potendosi da loro disporre in contrario; In maniera, che anche l'ampissima podestà del Papa si scorge in ciò ristretta, non potendo
3 egli dispensar all'vsura, mentre la sua podestà cade solamente sopra l'interpretazione, cioè quando la conuenzione sia vsuraria, ò nò, in quel modo che

gene-

generalmente si dispone in ogn'altra parte della sudetta legge diuina.

Anzi molti scrittori vogliono, che questa proibizione sia stata comune à tutte le genti, e à tutte le nazioni in tutti i tempi, & in tutte le Mo-
4 narchie, come nata dalla legge di natura, alla quale ripugna, che la moneta, ò altra specie simile, che dalla natura è stata creata infruttifera, per mezo dell'vsura diuenti feconda, e fruttifera, contro l'istessa natura.

Viene stimata ancora tal proibizione fondata nelle regole, ouero nelle ragioni politiche, per lo
5 buon gouerno de' popoli, e della Republica, attesoche gli vsurari vengono da politici chiamati, li scorticatori, ouero le sanguisughe dè popoli, e dè principati; Che però anche le antiche Republiche etniche, ò gentili, degli Assirij, dè Persiani, de'Medi, de'Greci, degli Egittij, e de'Romani, ancorche non conoscessero la sudetta proibizione della legge diuina, contenuta nel vecchio, e nel nuouo Testamento, tuttauia la proibirono, ouero almeno la moderarono cõ le loro leggi, ò prouisioni.

E benche le leggi ciuili dell'accennata Repu-
6 blica Romana, ordinate, ò rinouate in tempo della gentilità, ò vero ne'primi tempi della fede Cristiana, quando l'osseruanza della sudetta legge diuina non era così commandata, & incolcata dalla

legge canonica, permettano l'vſura in molti caſi, e particolarmente à fauore de' pupilli, ordinando l' vſure pupillari; Ad imitazione delle quali per la ſomiglianza della ragione, li Dottori le ſtendono alle Chieſe, & a' luoghi pij, & à tutte quelle perſone vere, ò intellettuali, le quali, non potendo
7 per ſe ſteſſe amminiſtrare il loro, viuano neceſſariamente ſotto l'amminiſtrazione d'altri, che per ciò vien chiamata amminiſtrazione neceſſaria, ò vero legale; Nondimeno per la legge canonica, la ſudetta legge ciuile anche in ciò è ſtata corretta, in maniera che reſta incorretta in quei caſi ſolamente, ne' quali entra quell'iſteſſa ragione, ò equità naturale, per la quale ſia douuto l'intereſſe.

Quindi ſegue, che il priuilegio de' pupilli, e delle Chieſe, e di perſone ſimili, reſta operatiuo circa la mora, la quale è vno delli requiſiti neceſſa-
8 rij dell'intereſſe, cioè che ſenza l'interpellazione, ò altro requiſito neceſſario per la mora vera, che ſi dice regolare, entra per operazione di legge quella mora che ſi dice irregolare, conforme ſi diſcorre nel capitolo terzo, in occaſione di trattare dell' intereſſe del lucro ceſſante, ò vero del danno emergente.

Come ancora ſe bene alcuni Giuriſti, e Teologi, hanno creduto, che in queſta materia ſi dia la par-
9 uità della materia, cioè, che ſi poſſa prendere vn lucro piccolo, e moderato; Nondimeno preua-

le,

se, & è più comunemente stimata vera l'opinione contraria, stante che la legge diuina commanda che non si debba sperare cos'alcuna, vsando la parola *Niente*, la qual'esclude il tutto, anche il poco; siche discorrendo teoricamente, e con questa generalità, la proibizione dell'vsura resta fuori d' ogni dubio.

Tuttauia, ciò non ostante, conuiene confessare, che niuna materia pare forse la più difficile di questa, siche supera la mia capacità più d'ogni altra, poi che se bene cõcordano tutti li Dottori ne' principij generali, nõdimeno nella loro applicazione, e pratica, vi si scorge vna così gran diuersità, che hà dell'incredibile, conforme dal discorso di tutta la materia si scorge.

Atteso che, se si trattasse di leggi, e di proibizioni profane, per il gouerno secolare de' popoli, in tal caso sarebbe compatibile, che secondo la diuersità de' paesi, e de' costumi, ò de' tempi, fossero diuerse le leggi, ouero diuerse le interpretazioni, e le pratiche delle medesime, conforme l'esperienza insegna quasi in tutte le materie, e nelle questioni legali.

Mà trattandosi di materia spirituale, e peccaminosa, la quale ferisce la coscienza, & è comune all'vno, & all'altro foro, interno, & esterno; Quindi non sà, nè può il mio intelletto capire, come vn'istess'anima, & vn'istessa coscienza, rego-

lata

lata da vna medesima Religione cattolica, secondo la quale viuono più popoli, possa, per la diuersità dell'opinioni che siano trà alcune prouincie, ò principati, anche adiacenti dell'istessa Italia, e dentro le più intime viscere del cattolichismo, in vn luogo esser' in stato di peccato, e di dannazione, e che nell'altro sia in stato di salute, per l'istesso contratto indiuiduale, il quale in vn principato, ò Tribunale sarà stimato lecito e sicuro, e nell'altro, illecito, & vsurario, così nell'vno, come nell'altro foro.

Quindi nasce qualche occasione di merauigliarsi nel vedere, che sopra alcune questioni, nelle quali in sostanza il tenere più l'vna, che l'altra opinione, porta solamente qualche maggior pietà, mà non precisa necessità dell'eterna salute, ouero del gouerno della Republica Cristiana, vi si stia con tanta applicazione, e che non si pensi à questa materia di vsure, cercãdo di stabilire vn modo vniforme, col quale si debba regolare tutto il Mondo cattolico; Se pure non mi si dirà, ch'essendo la merauiglia figliuola dell'ignorãza, à questa si debba ciò attribuire.

Non si nega, che la qualità de'paesi, e de'costu-
11 mi hà gran parte in questa materia, Mà ciò riguarda solamẽte il modo della proua speciale, se si debba fare, ò nò di quei requisiti, li quali si stimano necessarij per l'interesse del lucro cessante, ò del

danno

danno emergente, conforme si discorre à basso nelle sue rubriche; Mà non per ciò può mai il costume del paese oprare, che l'istesso contratto indiuiduale fatto in vn medesimo luogo, e trà le medesime persone, in vna Città sia stimato lecito, e nell'altra vsurario, e questo è quel che l'intelletto non sà, nè può capire.

Fermata dunque la sudetta regola generale, cioè che l'vsura, dapertutto sia generalmente proi-
12 bita, e che non si dia consuetudine, ò priuilegio, che la scusi, quando non vi concorra quella ragione approuata dalla legge canonica interprete della diuina, per la quale siano douute alcune accessioni, in ragione di danni, e d'interessi, che si dicono di lucro cessante, e di danno emergente; Quindi siegue che tutto il punto consiste nell'applicazione delle limitazioni della detta regola per tal causa.

Mà perche ciò abbraccia molti capi, che conuien' distinguere; Però à maggior chiarezza della materia si distingue ne'seguenti capitoli, ò Rubriche; Con dichiarazione che tutto ciò si discorre da Giurista forense per il foro esterno giudiziario solamente, lasciando a' Teologi morali, & ad altri à chi spetta, quel che riguarda il foro interno, nel quale si camina con regole diuerse, per la ragione della differenza, che nel discorso di tutta la materia più volte in diuersi capitoli si và accennando.

CA-

## CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarij, acciò vi sia l'vsura illecita, e quando il guadagno, ò altro premio si debba dire vsurario; Et in quali atti generalmente si dia l'vsura, con l'esplicazione della parola *Vsura*, e della parola *interesse*, ò *frutto*.

### SOMMARIO.

1 *CHe cosa significa la parola* vsura.
2 *Delli requisiti dell'vsura.*
3 *Non è vsura quel che si dona volontariamente.*
4 *Dell'vsura mentale.*
5 *Quando non cade il mutuo, entrano i termini dell'ingiustizia.*
6 *L'vsura come si dia in tutti i contratti, & anche nell'vltime volontà.*

## CAP. II.

1 IN ſtretta ſignificazione di parole, particolarmente appreſſo a'Canoniſti, e Morali; Sotto il nome di vſura, viene ogni guadagno, & ogn' vtile, ò comodo, che illecitamente riporti il creditore dal mutuo vero, ò interpretatiuo, e che alli commodi leciti, e permeſſi conuenga il termine d'intereſſe, ò di frutti, quaſi che la parola *vſura* ſia vna coſa di ſua natura illecita, & dannoſa.

Nõdimeno per l'vſo di parlare di quei Giuriſti, che praticano il foro giudiziario, così Ciuiliſti, come Canoniſti; Queſti termini, ò vocaboli ſi ſogliono confondere, vſandoli promiſcuamente, attendendo più la ſoſtanza del fatto, che la ſignificazione delle parole, ò de termini, ſi che tutta la forza conſiſte, ſe qualſiuoglia vtile del creditore, che ſi ſuole eſplicare col termine generale di acceſſione, ſia lecito, ò illecito; Atteſo che quando ſarà illecito, ſi dourà ſtimare vſurario, e quando ſarà lecito, non ſarà tale, poco importando la diuerſità de'nomi, ò de'vocaboli, mentre queſte diſpute, ſono più proprie de gramatici rigoroſi che dè Giuriſti; Maggior-

mente nel foro,in quel che riguarda la pratica; Cõforme vediamo negl'intereſſi, ouero negli vtili de cambij,che volgarmente vengono chiamati frutti, & vſure, e pure non ſono, nè l'vno, nè l'altro.

Per conoſcer dunque, quando vi ſia l'vſura, ò
2 pò, biſogna riflettere à due circoſtanze, che ſi ſtimano neceſſarie, e ſenza le quali non ſi dà l'vſura; Vna cioè, che vi ſia il mutuo vero, ò pure l'interpretatiuo; E l'altra, che vi ſia il patto obligatorio del debitore, il quale paghi quei lucri, ò acceſſioni per quell'obligo che riſulta dalla cõuenzione,credẽdo di poter eſſere forzato; Atteſo che,ſe ceſsãdo tal' obligo, voglia per legge di gratitudine, ò di con-
3 uenienza di ſua ſpontanea volontà riconoſcere il creditore per il beneficio fattogli col mutuo,per il ſudetto foro eſterno,del quale ſolamente ſi diſcorre,in tal caſo ſenza dubbio nõ ſarà vſura; Che però in queſto propoſito le queſtioni ſi reſtringono al fatto, cioè alla giuſtificazione ſe vi ſia queſto patto,ò nò,ſopra di ciò,circa la proua entrano le medeſime coſe,delle quali ſi tratta di ſotto nel cap.xi. doue ſi tratta della proua dell'eſazione dell'vſure.

E ſe bene li Canoniſti, e li Morali, anche ſenza il patto, vanno conſiderando nel creditore l'vſura
4 mentale, la quale da loro viene ſtimata parimente peccaminoſa, & illecita, cioè che il mutuo ſi ſia fatto con intenzione, e con probabile ſperanza di douerne ottenere la recognizione; Nondimeno

ciò

ciò riguarda più tosto l'altro foro interno della coscienza,del quale (come più volte si è accennato) non è mia parte il trattare, per esserne giudice Iddio,il quale vede l'interno; Che però ciò si rimette alli confessori, & alli professori del sudetto foro.

Quindi risulta, che quando non si verifica il
5 primo requisito del mutuo vero, ò interpretatiuo, ancorche vi sia qualche defetto nella conuenzione per ragione dell'eccesso, ò della lesione ò per altro rispetto, entrerãno bene li termini dell'ingiustizia, ouero di altra nullità del contratto, mà non già questi dell'vsura; Attesoche,se bene come si scorge dalle rubriche di sopra distinte, e da quello che in esse di sotto si và discorrendo, si dà l'vsura in
6 tutti gli altri contratti, anzi anche nell'vltime volontà, e negli altri atti, li quali siano lontanissimi dal contratto del mutuo; Nondimeno per tal'effetto vi si ricerca il mutuo espresso, ouero quell' implicito, ò virtuale il quale si dice interpretatiuo, cioè, che la qualità alteratiua degl'altri atti sia tale, che corrompa la sua vera, e propria natura, siche dalla legge si risolua in mutuo, il quale in tal modo da essa si finge, e si presuppone per ouuiare che la sua proibizione dell'vsure,non s'intenda fatta, più alla formalità delle parole, ò dè vocaboli, che alla sostanza della verità, mentre in tal maniera, con molta facilità si potrebbono commettere delle fraudi, fingendo il mutuo vsurario sotto il

colore, ò mantello d'altri contratti, li quali per ſe ſteſſi ſiano leciti, però con patti tali, che ne riſultaſſe l'iſteſſo effetto del mutuo vſurario; Siche la forza non ſtà nella formalità delle parole, mà nella ſoſtanza della verità, ouero nell'effetto che ne ſiegue; Et à ciò ſi bada nel foro eſterno, che all'incontro nell'eſterno ſi bada principalmente alla mente, ouero all'intenzione per l'accennata differenza, che di queſto ſecondo n'è giudice Iddio, il quale vede l'interno; Mà dell'altro n'è giudice l'vuomo il quale non sà ſe non quel che ſi ſia prouato negli atti.

* * *

# CAPITOLO TERZO.

## Dell'vsura nel contratto del mutuo vero, & espresso; E dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, e dè suoi requisiti.

### SOMMARIO.

1 *NEl mutuo non si dà lucro senza vsura.*
2 *Si limita quando vi corra l'interesse del danno emergente, ò del lucro cessante.*
3 *La differenza che si hà delle tre specie di mora, in che stia.*
4 *Dell'interesse del danno emergente senza conuenzione.*
5 *Dell'istesso interesse con la conuenzione.*
6 *Come in ciò si debbano attendere le dottrine, e le conclusioni.*
7 *Dell'interesse del lucro cessante, e suoi requisiti.*
8 *Circa la tassa di quest'interesse.*
9 *Che tutte due l'opinioni in questa materia siano viziose.*

CAP.

## CAP. III.

1 QVando si tratti di vn mutuo vero, & espresso, in maniera che non vi sia colore, ò pretesto di vn' altro cõtratto; In tal caso resta indubitato il principio generale, come fondato nella troppo chiara, e litterale dispositione dell'antica, e moderna legge Diuina, del vecchio, e del nuouo Testamento, che il mutuo deu' essere gratuito, nè può sperarsene ò pigliarsene emolumento alcuno; A segno tale, che conforme si è accennato di sopra, la suprema potestà pontificia non vi arriua, ne vi può dispensare; Nè meno (come li Morali dicono) vi si dà paruità di materia, siche per piccolo che sia l'emolumento, sarà sempre vsurario.

Mà perche, conforme la regola è vera, così an-
2 che è vera, e riceuuta la limitazione, circa l'obligo dell'interesse del lucro cessante, ouero del danno emergente, alla refezione del quale, il mutuatario è obligato; Per la chiara ragione, che se il mutuante non può esser in lucro, ne meno è di douere che sia in danno, e che il gratuito officio di souuenire al prossimo nel bisogno col mutuo, non deue esser dan-

dannoso; Quindi siegue, che la sudetta regola generale si sia resa quasi ideale, atteso che per questo pretesto dell'interesse del lucro cessante, ouero del danno emergente, rare volte si dà il caso di vn mutuo meramente gratuito, senza guadagno del creditore.

3 Sopra la giustificazione dunque di quest'interesse, pare che si raggiri quasi tutta la machina di questa materia, scorgendouisi gran diuersità d'opinioni, e di pratiche; E da ciò nasce quell'effetto, il quale (come si è accennato di sopra nel principio) appresso il mio intelletto pare che abbia dell'incomprensibile; Cioè che vn'istesso principio, il quale da tutti è riceuuto, & è confessato per vero, in vn luogo sia praticato in vn modo, & in vn'altro diuersamente; E che vn medesimo contratto, tra l'istesse persone, in vn Tribunale sia stimato lecito, e valido, e nell'altro vsurario, e peccaminoso nell'istesso Cattolichismo, e quasi dentro le più intime, e vicine viscere della Chiesa cattolica, anche per il foro interno, e trà li suoi professori.

Distinguendo dunque queste due specie d'interesse; E costituendo primieramente vna regola
4 generale comune all'vna, e l'altra specie, sopra il necessario, e l'essentiale requisito della mora; Questa si dice di tre sorte; Vna cioè, la qual si dice la mora vera, che dà Giuristi si chiama regolare, prodotta dall'interpellazione, ouero dal passaggio del

ter-

termine ſtabilito al pagamento ; L'altra,la quale ſi dice irregolare, ouero legale, come introdotta dalla legge à fauore di alcune perſone priuilegiate,come ſono li pupilli, li minori, le Chieſe, li luoghi pij, e ſimili ; E la terza,la quale ſi dice conuenzionale, ciò è che il mutuatario da principio,ſapendo, e conoſcendo che il mutuãte ſia per patire l'vno, ò l'altro dè ſudetti intereſſi per cauſa del mutuo, ſe ne riconoſce debitore, dichiarandoſi per ciò implicitamente moroſo da principio.

Preſuppoſto queſto requiſito della mora in vno dè ſudetti modi ; Per quel che appartiene alla prima ſpecie dell'intereſſe del danno emergente;Quãdo ſopra ciò vi ſia l'eſpreſſa conuenzione, in tal caſo ceſſa ogni difficoltà, purche l'atto ſia ſincero, e che tal danno non ſia palliato per fraudar l'vſure ; Come per eſempio; Tizio hà vn cenſo paſſiuo, ouero vn'altro debito fruttifero di mille ſcudi, e ſi ritroua ammaſſato il denaro per eſtinguerlo ; Mà perche Sempronio per vn ſuo biſogno gli domanda queſta ſomma impreſtito, & egli per con piacerlo ſi aſtiene dall'eſtinguere il debito proprio per fare il mutuo all' amico, in tal caſo, ſe Sempronio ſi obliga di pagargli quei medeſimi frutti che contro di lui corrono à fauore del ſuo creditore, certa coſa è, che tal conuenzione ſarà valida, nè potrà dirſi vſuraria, mentre queſte vſure, ò acceſſioni conuenute, non ſono per induſtria, ne

per

per lucro, ma per risarcire il danno, che in tanto patisce l'amico, per l'impresstito che gli fà nel suo bisogno, con quel denaro, che auea già destinato all'estinzione del suo debito fruttifero.

Pur che però (come si è detto) l'atto sia sincero, e senza fraude, e che tal cõuenzione sia proporzionata al debito che si douea estinguere, nè sia reiterabile con più persone, in somma eccedente, in maniera che il debito del mutuante serua per manto, ouero come volgarmente si dice, per zimbello; Come per esempio; Se vn negotiante auendo diece mila scudi in denaro contante, & auendo vn censo, ouero vn cambio passiuo di mille, presti à diuerse persone tutti li diece mila, à ragione di mille per vno, e con ciascuno supponga d'auer destinato quella somma per estinzione del suo censo, ouero del cambio, in tal caso sarà vna fraude manifesta, e come volgarmente si dice sarà vn voler fare molti Generi d'vna sola figlia; Nell'istesso modo che nella materia de'censi, e delle compagnie d'offizij si dice di più censi, ò di più compagnie che si facciano sopra vn medesimo fondo, ouero sopra vn medesimo offizio, il quale non sia capace di tutte.

Quando poi non vi concorre tal conuenzione espressa, siche l'interesse del danno emergente,
6 sia douuto al mutuante dal mutuatario per la ragione della mora, secondo le regole legali; In tal

caso si scorge qualche varietà d'opinioni trà Giuristi, sopra gli estremi, ouero sopra li requisiti di questo interesse del danno emergente; Atteso che vna opinione(forse più comunemẽte riceuuta fuori della Corte Romana) vuole che basti il verificare, che veramente il creditore abbia patito il danno dalli censi, ò cambij, ò altri debiti passiui, i quali aurebbe possuto estinguere, se il debitore non fosse stato morosо, e gli auesse pagato quel che gli douea à suo douuto tempo, douendosi verisimilmente presumere, che con quel denaro si sarebbe liberato dal suo debito; Ogni volta che questa presunzione non venga escluса da vna proua contraria, non solamente espressa, mà anche presunta, e congetturale.

L'altra opinione più rigorosa, e più stretta, la quale vien seguitata dalla Rota, e dalla Corte Romana, non si contenta di questa proua generale, nè della volontà presunta, mà richiede la proua specifica, in maniera che la mora del debitore sia stata la causa precisa, & immediata dell'interesse cagionato dal non auer possuto estinguere il proprio debito; Ouero dalla necessità di vendere altri suoi beni fruttiferi; E questa opinione vien' appoggiata alla contraria possibilità, cioè che il creditore aurebbe possuto valersi di quel denaro ancor che fosse pagato à tempo, in altri vsi; E per conseguẽza si stima, che vi sia necessaria l'interpellazione,

con

con la denunzia di volersene seruire à quell'effetto.

Questa seconda opinione viene stimata troppo aspra, siche hà molto poco, e forse niun seguito fuori della Corte Romana, in quei tribunali, li quali siano da lei independenti.

Conosce ciò molto bene la medesima Rota, mà per vn certo rispetto di mantenere l'opinioni antiche per lungo tempo seguitate, la sostiene; Che però da qualche tempo in quà, con maggior facilità di quello che fosse per prima, abbraccia la sua moderazione, quando anche senza tal' interpellazione, ò dichiarazione espressa, vi siano argomenti, ò verisimili congetture, che il creditore si sarebbe valuto del denaro in quest'vso, e non in altro; Maggiormente poi con minor difficoltà, quãdo il denaro fosse di sua natura destinato all'impiego, ouero all'estinzione di quel debito, poiche in tal caso la cosa camina più francamente. A

A *Di tutto ciò in proposito di questo interesse del danno emergente si tratta in questo titolo nel disc. 14.*

L'origine di questa seconda opinione così rigorosa, probabilmente appresso gli antichi, sarà stata la cõsiderazione accennata di sopra, cioè per ouuiare alle fraudi, & acciò il debito del creditore nõ seruisse per vn pretesto, ouero per zimbello, ad effetto di fraudar l'vsure; E per conseguenza, si crede probabile, che ciò si debba regolare dalle circostanze del fatto, dalle quali il giudice prudente, debba scorgere la buona, ò la mala volontà del mutuante, abbracciando l'vna, ò l'altra opinione, più

con l'epicheia, e con l'equità naturale, che con il rigore delle conclusioni, e delle dottrine generali,
7 applicandole ad ogni caso; Mẽtre in ciò per ordinario consiste l'errore de leggisti, nõ volendo riflettere che oggidì, il consegliare, & il giudicare tutto dipende dalla congrua applicazione delle propositioni legali al caso di che si tratta, con la douuta combinazione delle circostanze di quei casi, nelli quali parlano le dottrine, ò le decisioni, con quello del quale si tratti, auendo il principal riguardo alla ragione della legge, ouero al fine per il quale questi rigori da i nostri maggiori sono stati introdotti.

Quanto all'altra specie dell'interesse del lucro cessante; Si distingue trà il caso che non vi sia conuenzione espressa, si che quello si pretenda dal debitore per ragione della mora; E l'altro, che tal cõuenzione vi sia.

Nel primo caso si scorge grandissima diuersità d'opinioni, e di pratiche; Atteso che, particolarmẽte la Corte Romana, e tutti quei Tribunali li quali
8 abbiano da lei dipendenza, tengono fermamente l'opinione, che non si possa pretendere quest'interesse senza la special verificazione di alcuni requisiti, li quali volgarmente si dicono di Paolo di Castro; Non che egli auesse tal'autorità di ordinarli, mà perche meglio degli altri più antichi scrittori gli specifica; Cioè che il creditore auesse vna certa

volontà d'impiegare quel denaro in beni ſtabili, ouero in altri effetti fruttiferi, ò in altre lucroſe negotiazioni, e che di tale impiego ne aueſſe l'occaſione pronta, in maniera che la mora del debitore in nõ pagare quel che doueua, ſi poſſa dire cauſa preciſa, & immediata di auer perſo quell'vtile, che ſi ſarebbe cauato dall'impiego del denaro; Et ancora, che queſta volontà, ò deſtinazione, con la prontezza dell'occaſione, ſia proteſtata, e dedotta à notizia del debitore, acciò in tal maniera ſappia che non pagando prontamente quel che deue, reſta ſoggetto all'obligo di rifare al creditore queſto intereſſe del lucro ceſſante.

L'altra opinione però (forſe più comunemente abbracciata dalla maggior parte de Tribunali Cattolici d'Europa) crede che ſia ſolamente neceſſario il requiſito della mora regolare, ò irregolare, ſenza queſta neceſſità della formale, e ſpeciale giuſtificazione degli altri requiſiti ſudetti, per eſſere ſtimati notorij; Atteſo che oggidì niuno ſi preſume di tenere il ſuo denaro ozioſo, & infruttifero; Et anche perche ſono ſempre pronte l'occaſioni d'inueſtirli, e particolarmente dopò le moderne introduzioni più frequenti de i cenſi, e de cambij, & anche di quelle ragioni, ò rendite publiche col Principe, ò con la Republica, che in Roma ſi dicono luoghi de monti, & altroue ſi eſplicano con quei vocaboli de quali ſi è fatta menzione nella mate-

ria

ria de Regali, ſiche oggidì l'impiego del denaro non ſi reſtringe ſolamente all'acquiſto di beni ſtabili, il quale non è ſempre pronto, come ſi conſidera da alcuni Dottori antichi; Ne meno ſi reſtringe alla mercatura, & alla negotiazione, in maniera che vi cadano quelle conſiderazioni, che ſi ſogliono fare circa la perſona del creditore, cioè ſe ſia perſona eccleſiaſtica, alla quale ſia proibita la mercatura, ouero ſe ſia pupillo, ò donna, ò di altra qualità ſimile, in maniera che ò gli ſia proibita, ouero gli ſia incongrua, & inueriſimile; Mentre anche in queſte ſorte di perſone oggidì vi ſono le ſudette occaſioni per lo più lecite, come ſono, i cenſi, & i luoghi de monti, ouero altre occaſioni ſimili; E per conſeguenza, poſta la mora regolare, ouero l'irregolare, da quei Tribunali, li quali tẽgono queſta ſeconda opinione, ſenza detta ſpecial giuſtificazione, ſi fa la condanna di queſto intereſſe del lucro ceſſante, ſenza dubbio alcuno. B

B *Di tutto ciò in propoſito di queſt' intereſſe del lucro ceſſante ſi tratta in queſto titolo nel diſcorſo 12. & 18. & in altri proſſimi.*

Benſi che ritenendo anche queſta opinione vi ſi ſcorge oggidì qualche eccеſſo nella taſſa, mentre ſi ſuol caminare nel taſſare l'intereſſe con vno ſtile
9 antico, non riflettendo che in quel tempo, nel quale fù introdotto il frutto dè beni ſtabili, & anche dè cenſi, ò dè luoghi de monti, era molto maggiore di quel che ſia oggi, per l'aumento del prezzo dell'oro, e per l'abbondanza del denaro, e per altre circoſtanze, dalle quali ſi è introdotto queſta

sta alterazione; Atteso che (per esempio) in tempi antichi, anche in Città grandi, si faceano i censi sicuri à sei, & à sette per cento, e forse più, & all' istessa ragione fruttauano i luoghi di monti, ò altre simile rendite; E pure oggidì con grandissima difficoltà si ritrouano impieghi à quattro, & à tre e mezzo, e forse à tre con sicurezza; Dunque manifesto si scorge l'errore di caminare in ciò con le tasse antiche, mentre la finzione non può mai esser maggiore della verità, non essendo altro l'interesse, che vna supplezione, ò restaurazione di quel guadagno, che il creditore abbia perduto, come vna specie di quei frutti recõpensatiui, ò restauratiui, de quali si tratta nel capitolo seguẽte; E questo inconueniente, con qualche merauiglia si scorge anche in Roma ne i frutti dotali tassati dallo statuto à sette e mezo per cento; Cosa oggidì veramẽte impropria, e troppo esorbitante.

Si crede però, che l'vna è l'altra opinione dia nell'estremo vizioso; La prima cioè, nel desiderare la sudetta proua, la quale consiste in vna mera formalità di parole, siche per vn modo di parlare pizzica di vn certo giudaismo, essendo troppo notorio l'vso del secolo corrente di non tenere ozioso, ò morto il denaro, mà di cauarne il frutto lecito al più che sia possibile, con l'esempio notorio delle medesime Chiese, e delle persone religiose, & ecclesiastiche; Et all'incõtro, è troppo chiaro l'erro-

re

re sudetto di tassare vna somma oggidì inuerisimile, & eccedente; Onde pare che si debba tenere vn' onesta strada di mezzo, cioè che senza poteruisi dare vna tassa certa e generale, ciò sia rimesso al prudente, e discreto arbitrio del Giudice, il quale si deue regolare dalla qualità dè luoghi, e dè tempi, e delle persone, e sopra tutto dalla verisimilitudine circa la prontezza, e facilità dell'impiego, e non caminare alla cieca con vna generalità troppo impropria, per la gran diuersità che in ciò si scorge trà vna Prouincia, e l'altra, anzi trà vna Città, ò luogo della medesima prouincia; Regolandosi anche dalli tempi, e dalle loro congiunture, conforme in occasione di trattare della tassa, e della moderazione dè frutti dè censi, si discorre nella materia dè censi.

# CAPITOLO QVARTO.

## Se questo interesse del lucro cessante si possa dedurre in patto, e si possa tassare da principio in vna somma certa.

### SOMMARIO.

1 *CHe sia lecita la conuenzione, & anche la tassa dell'interesse, quando questo in sostanza si debba.*
2 *Si dichiara la regola circa la conuenzione.*
3 *Et anche l'altra circa la tassa.*
4 *Si considerano gl'inconuenienti.*
5 *Come si concluda.*
6 *Della cautela da far correre l'interesse senza li requisiti.*
7 *Quando il creditore sia più degno di scusa.*
8 *Se l'interesse possa passare il capitale.*

## CAP. IV.

IN quei paesi, ne'quali si viue con la seconda opinione accennata nel capitolo antecedente, cioè, che presupposta la mora, corra l'interesse del lucro cessante, senz'altra giustificazione speciale; Si crede ancora che tal'interesse si possa conuenire, e tassare da principio, fondando quest'opinione in due principij; Vno, cioè che quãdo l'interesse, ò vn'altra accessione sia douuta
1 generalmente, & in sostanza, in tal caso, per dispositione di legge non sia proibito il dedurla in patto, mentre si dice d'esplicare quel che la legge dispone; E l'altro, posto che la conuenzione sia lecita dell'interesse in generale, essendo questo incerto, e potendo essere maggiore, ò minore, che nõ sia proibito, mà permesso il farne vna tassa certa da principio per togliere in tal modo le liti, le quali bisognerebbe fare in ciascun'anno, ò in altro tempo stabilito, sopra la proua, e la liquidazione di quel che aurebbe importato il lucro della negotiazione, ò di vn'altro inuestimento del denaro.

Questi due principij à considerarli così general-
2 mente, & in astratto, sono verissimi, e sono co-

mune-

munemente riceuuti, così da Canonisti, come da Teologi, e molto più da Ciuilisti; Tuttauia l'equiuoco manifesto cõsiste nella sua mala applicazione; Atteso che in questa materia d'vsura la conuenzione delle Parti non puol'operare cosa alcuna, non potendosi far lecito da loro quel che intrinsecamẽte, e per sua natura sia illecito, e proibito, che però la conuenzione si concede solamẽte sopra quel che senza di lei, per disposizione della legge, e per termini di giustizia si dourebbe concedere dal giudice; E per conseguenza tal conuenzione si sosterrà, quando sia riceuuta la sudetta seconda opinione, la quale non richiede la proua specifica dell' interesse, ma si contenta di quello che porta la presunzione generale, mà non già quando si debba caminare con la prima opinione sopra la necessità di tal proua.

Et anche ritenendo la seconda opinione, che ciò debba caminare, quando almeno si verifichi quel che di sopra si è accennato nel caso che tal interesse si debba determinar dal giudice per ragione della mora, anche senza conuenzione, siche questa non faccia altra operazione, che solamente di vna dichiarazione di quel che la legge dispone, e di quel che per giustizia sarebbe per fare il giudice, e non più, non potendo (come si è accennato) in questa materia, la volontà delle Parti operare cosa alcuna.

E quanto all'altro principio della taſſa; Quello
3 è anche vero, mà parimente la fallacia ſtà nell'applicazione, mentre vi cade il dilemma chiaro, che; O il mutuante auea in animo d'inueſtire il denaro in effetti di loro natura fruttiferi, e leciti, come ſono i beni ſtabili, e li cenſi, ò li luoghi dè monti, ò rendite ſimili; Et in tal caſo, la taſſa conuenzionale non potrà paſſare quel ſegno dè frutti, che veriſimilmente l'vſo del paeſe, ſecõdo la maggiore, ò minor ſicurezza portaſſe; In maniera che ſe (per eſempio) i luoghi dè monti, ò cenſi ſicuri, ò ſtabili, ſecondo l'vſo corrente, ſogliono fruttare il quattro per cento, ſi potrà bene à queſta ragione ſtabilire l'intereſſe, mà non già che ſi poſſa fare à ſei, & à ſette, mentre in tal modo ſarebbe dare l'accennato inconueniente, che foſſe di maggior operazione la finzione di quel che ſia la verità.

O' ſi dice che aueſſe in animo d'inueſtirlo in mercanzie, ò in alcune negotiazioni, ch'è propriamente il caſo, nel quale entra l'incertezza del maggiore, ò del minor guadagno, perilche conuiene per toglier le liti, far queſta taſſa; Et in tal caſo, ſi deue attendere il veriſimile, auendo anche riguardo al pericolo della perdita, che vi ſi potrebbe fare, e cõ quelle cõſiderazioni, le quali ſi accẽnano di ſotto nel capitolo ſeguente circa la vendita che ſi faccia à credenza, con ſtabilire vn prezzo maggiore di quel che corre al preſente, & anco nel capitolo

ſetti-

settimo in proposito di trattare del contratto trino, mà non già che il tutto abbia da dipendere dalla conuenzione delle Parti, perche questo è vn' errore manifesto. A

A *Se ne tratta nelli discorsi . . di questo titolo.*

Anzi quando si tratti d'impiego in censi, nemeno dalli frutti di quelli si deue pigliar la regola per l'interesse del mutuo, conuenendo auere il riguardo, che nel censo, la sorte principale muore, e diuenta irrepetibile; Et in oltre il creditore soggiace al pericolo di perder il tutto con la perenzione del fondo censito.

Come anche à rispetto dè cambij, si deue auere il riguardo all'incertezza, che porta seco questo contratto, della perdita, ouero della diminuzione del capitale; E parimente ne luoghi de monti, ò nelle compre di ragioni publiche col Principe, si deue auere il riguardo alle spese dell'espedizioni quando si vogliano riuendere, & agl'incomodi, e spese che bisogna patire per l'esazione de frutti, in maniera che in alcune parti, le spese, ò li defalchi importano vna gran diminuzione, con l'altro pericolo che frequentemẽte in alcuni principati si pratica, cioè che essendo ragioni col Principe sourano, stà in suo arbitrio di pagare quãdo gli piace; E per conseguenza non si crede congruo il volere regolare l'interesse d'vn mutuo repetibile ad arbitrio del creditore, e non soggetto à questi pericoli, con gli frutti degl'effetti sudetti, mà si deue camina-

re

re con la douuta proporzione.

Douendosi considerare, che se fosse lecita que-
sta sorte di conuenzione, ne risulterebbe vn' eui-
4 dente superfluità di tante Costituzioni Apostoli-
che, e di tante altre leggi, e decisioni dè Tribuna-
li, e tradizioni dè Dottori, circa li requisiti del
censo, che debba esser' imposto sopra vn fondo
capace, e fruttifero, in maniera che, rendendosi in-
fruttifero, in tutto ò in parte, cessi il corso dè frutti
à proporzione dell' incapacità, ouero andando à
male il medesimo fondo, si perda anche la sorte
principale.

Come ancora ne cambij, che deuano esser rea-
li, con l'effettiua trasmissione delle lettere, e con
altri requisiti, & anche col pericolo, al quale sog-
giace il creditore di sentir perdita nel capitale.

Ouero nè frutti recompensatiui del prezzo non
pagato della robba venduta, che non possano pas-
sare quel segno dè frutti dell'istessa robba; O nell'
vsure dotali, che si debbano solamente durante il
matrimonio, e non più, con altri simili rigori,
che si scorgono negli altri casi, de quali si tratta in
tutta la presente materia, se fosse lecito questo mo-
do tanto facile, e sicuro per il mutuante.

Si conchiude dunque, che questi due casi, vno
cioè di condanna giudiziale per la sola mora, e
5 l'altro della tassa conuenzionale delle Parti, sono
trà loro cõnessi, e vanno regolati nell'istessa manie-
ra; Siche intanto si sostengano così la tassa, come la

con-

conuenzione, in quanto che, non essendoui, vi dourebbe arriuare la cõdanna del giudice per giustizia, la quale però deue essere regolata nella maniera che di sopra si è accennato, à misura del verisimile, ch'è il principal regolatore di tutta questa materia d'vsure.

E per conseguenza, che l'vna, e l'altra opinione contenga estremi viziosi; La prima cioè rigorosa sopra la precisa necessità della proua speciale delli requisiti di Paolo di Castro, che contenga vna nuda formalità, per la quale si rende per lo più migliore la condizione dè i tristi, e de mal' intenzionati nell'vsure, che dè i semplici, e da bene, attesoche con vn poco di diligenza, anche senza spesa, ò pure con pochi soldi si procurano le fedi dà Sensali, ò da Notari delle pronte occasioni d'inuestire vantaggiose, e figurate à suo modo, che all' incontro le persone ben' intenzionate, non badano à queste sottigliezze.

Che però dicono bene alcuni Dottori, che in questa materia, le souerchie diligenze, e le insolite cautele, sono vn grand'argomento della mala intenzione del mutuante, di palliare l'vsura.

Et all'incontro, che la seconda opinione, con intenderla, e praticarla nella maniera che si pratica in alcune parti, venga à cagionare vna chiara canonizazione, e pratica publica dell'vsura, in maniera che in questo modo pare che non si possa mai

verifi-

verificare la regola proibitiua di esigere per patto vn lucro, ò vtile alcuno dal mutuo; Dũque la vera strada si deue stimar quella di mezzo, moderatiua di questi due estremi, cioè regolando il tutto dalle sudette circostanze particolari del fatto, e sopra tutto dalla verisimilitudine.

Ritenẽdo però anche la prima opinione, la quale (come si è detto) si tiene nella Corte Romana; Si è tuttauia ritrouata vna certa cautela, per la quale (cõforme anche si discorre abbasso in tutti gli altri ca-
6 si, ò contratti) questa materia d'vsure pare che si sia ridotta ad vna mera formalità di parole, siche si rẽda migliore la condizione delle persone mal'intenzionate, le quali affettano di palliare l'vsure, che delle persone da bene, le quali caminano in buona fede, e con vna simplicità naturale; Cioè, che il mutuante, fingendo d'auer intẽzione d'inuestire il suo denaro in censi, ouero in altre occasioni fruttifere, che si figurano vantaggiose à suo modo dia il denaro al mutuatario, ad effetto, che egli abbia la cura, & il peso di farne l'impiego, perilche si dice, che non faccia figura di debitore, mà più tosto di mandatario, siche non seguendo l'inuestimento, si debbano i frutti, ouerọ l'vsure, come danni & interessi, douuti con l'azione del mandato non adempito.

Queste però, & altre simili cautele, sono veramente mantelli da coprire l'vsura, quãdo passano i termini del verisimile, e dentro i quali, non occorre

corre fare queſti arcigogoli, e ſimulazioni, atteſoche, quando veramente ſi voglia far quell'impiego, il quale ſia pronto, e facile, nella maniera che ſi narra, in tal caſo ſi potrà fare il contratto candidamente, nell'iſteſſo modo che s'è detto del danno emergente conuenzionale; Cioè che ſe auendo Tizio mille ſcudi, li quali ſiano realmente deſtinati ad impiegarli in luoghi di monti, & eſſendo richieſto da Sempronio à preſtarglieli per i ſuoi biſogni, ſi può ſinceramente pattuire che ſe gli debbano gl'intereſſi di quel che poſſono importare i frutti dell'inueſtimento, che per altro ſi farebbe, quando queſto ſia pronto, e veriſimile.

Quindi à mio giudizio dourà ſempre eſſer ſtimato più degno di ſcuſa quel creditore, il quale,
7 affidato dall'vſo comune, e credendo che la coſa ſia lecita, publicamente, e candidamente abbia pattuito & eſatto qualch'intereſſe, di quel che ſia quel creditore, il quale conoſcendo che l'atto ſia illecito, e proibito, abbia cercato di ſcuſarlo, e colorirlo, ouero occultarlo. B

B
*Nel detto diſc. 12.*

Anche in quei caſi nè quali ſia lecito l'intereſſe;
8 Alcuni Giuriſti, confondendo queſti termini con quelli dell'vſure, delle quali parla la legge ciuile, credono che non poſſano paſſare il capitale, mà ciò contiene vn'equiuoco chiaro, atteſoche camina nell'vſure illecite ſecondo li termini della detta legge ciuile non già nell'intereſſe lecito anche per legge canonica. C

C
*Nel diſc. 5. & 6. di queſto titolo.*

## CAPITOLO QVINTO.

Dell'vſura, la quale ſi dia nel contratto della compra, e vendita, per l'alterazione del prezzo corrente à cauſa di differirſene il pagamento in altro tempo, che ſi dice à credenza; Et anche di quella, la quale ſi dia nel contratto della locazione, e conduzione.

### SOMMARIO.

1 *Si diſtinguono più caſi.*
2 *Se la compra, ò vendita col mutuo ſia vſuraria.*
3 *Qual ſi dica il prezzo giuſto.*
4 *L'iſteſſo nella locazione.*
5 *Si dichiara la materia.*
6 *Dell'anticipata conuenzione dell'opere.*
7 *Della vendita à credenza al prezzo che valerà in altro tempo.*
8 *Dell'iſteſſa vendita à credenza col prezzo ſtabilito da principio.*

Del

9 *Del grano, & altre vittouaglie, che si danno à credenza per la restituzione alla raccolta.*

## CAP. V.

1 IN più maniere in questo contratto di compra, e vendita, entra l'vsura; Onde per maggior chiarezza, ouero per fuggire gli equiuoci, nè quali si suole incorrere quando si confonda vn caso con l'altro, conuiene caminare con la distinzione di due casi.

Il primo dunque sarà, quando il contratto della compra, e vendita, sia correspettiuo al mutuo, cioè che intanto vno compra, ò rispettiuamente vende, in quanto che il venditore, ouero il compratore gli presta qualche somma di denaro, in maniera che, senza il contratto del mutuo, non si sarebbe fatto quello della compra, ò vendita.

Et il secondo caso è, quando si faccia la vendita senza il pagamento pronto del prezzo già stabilito, mà che di quello se ne abbia la fede, e come volgarmente diciamo in Italia si faccia la vendita à credenza, che però si stabilisca vn prezzo il quale riesca maggiore, ò minore di quel che all'ora correa, e che sarebbe stato, se il prezzo si fosse pagato in contanti.

Per quel che appartiene, al primo caſo; vi ſi
ſcorge qualche varietà d'opinioni; Atteſo che al-
2 cuni Canoniſti, e Morali caminano con tanto rigo-
re in queſta materia vſuraria, che ſtimano lucro il-
lecito il ſolo poter forzare il mutuatario à vendere
al mutuante la ſua robba, ò reſpettiuamente à com-
prarla da lui in riguardo del mutuo, ancorche la
compra ò vendita foſſe per giuſto prezzo.

Altri all'incontro tengono l'opinione più be-
negna, cioè che quando il contratto ſegua per quel
giuſto prezzo, per il quale, ſecondo la contingen-
za de luoghi, e dè tempi la robba ſi ſarebbe vendu-
ta, ouero che ſi ſarebbe poſſuta vendere ad altri,
anche ſenza il mutuo, che in tal caſo la miſtura di
queſto nõ debba cagionare l'vſura, ancorche il mu-
tuo aueſſe facilitato il contratto, ò che foſſe ſtato
cauſa che quello foſſe ſeguito più toſto col mu-
tuante che con vn' altro, in maniera, che il tutto
dipende dalla giuſtizia, ò ingiuſtizia del prezzo, la
quale và regolata non ſolamente dalla quantità,
mà ancora dalli patti vantaggioſi al mutuante, cõ-
ſiſtendo l'vſura in quel guadagno, che il mutuan-
te farebbe, comprando, ò reſpettiuamente venden-
do la robba per maggiore, ò minor prezzo, in ri-
guardo del mutuo; Atteſoche, ſe bene il facilitare la
compra, ò la vendita reſpettiuamente, ouero l'otte-
nere d'eſſerne preferito ad vn'altro, ſi può dire vna
coſa ſtimabile, ad ogni modo è vn rigore troppo

gran-

grande, il quale pizzica del giudaismo; E questa opinione è la più ragioneuole, e la più comunemẽte riceuuta; Che però, per quel che spetta al foro esterno, tutte le questioni in questo proposito si restringono al fatto, cioè se il prezzo sia giusto, ò ingiusto. A

A *Di ciò si tratta nel disc. 4. di questo titolo.*

Sopra di ciò non vi si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo il vedere se sia il giusto prezzo, non solamente dall'vso comune del paese,
3 e dal giudizio dè periti, mà ancora dalli patti, e dall'altre circostanze del fatto, e particolarmente se la vendita, ò la compra sia all'ingrosso, ouero à minuto, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, in proposito di trattare d'vn'appalto di robbe minerali, con la mistura del mutuo. B

B *Nel detto disc. 4. di questo titolo, e nel disc. 117. del lib. 2. de Regali.*

Quel che si dice in questo contratto di compra,
4 e di vendita, egualmente camina nell'altro della locazione, e della conduzione, entrando appunto li medesimi termini, e le medesime ragioni, che però non bisogna ripeterlo, potendosi proporzionabilmente applicare, mentre quel che si conuiene per la pigione, si dice il prezzo di questo contratto.

Riducendo dunque la materia alla pratica nel sudetto contratto della compra, e vendita; Suole più frequentemẽte cadere questo dubbio nel grano, e negl'altri vittuali, ouero in robbe simili, alle
5 quali si adatti la medesima ragione; Cioè che nel tem-

tempo dell'inuerno,quãdo i coloni hanno biſogno di grano per la cultura, ò per altre occorrenz⁻, vendono il grano, ò altre biade della futura raccolta, così anticipatamente, ſtabilendo allora vn certo prezzo, ancorche poi à ſuo tempo ſia maggiore, ò reſpettiuamente minore; Ouero rimettendoſi al prezzo che al tẽpo della raccolta comunemente correrà,e conforme in alcuni paeſi ſi ſuol dire *alla voce*.

Quando dunque la conuenzione ſia in queſt'vltima maniera, cioè che quello,il quale dà il denaro così preuentiuamente, obliga il colono che lo riceue, à douergli vendere il grano, ò altre biade, à quel giuſto prezzo che à ſuo tempo correrà; Et in tal caſo, ancorche (come ſi è accennato) alcuni critici, e troppo ſcrupoloſi credano, che anche vi ſia l'vſura per riſpetto che il mutuo, ouero l'anticipato pagamento del denaro porta ſeco la neceſſità del vendere; Nondimeno la più riceuuta, e la più probabile opinione camina in contrario, mentre baſta che non s'offenda la giuſtizia del prezzo; E ciò per due ragioni; Primieramente cioè, che non deue eſſer proibita queſta induſtria di aſſicurarſi col ſuo denaro anticipatamente pagato della futura compra; E ſecondariamente perche ſarebbe vn impedire il commercio cõ pregiudizio notabile dè medeſimi coloni,e degl'altri,li quali in tempo d'inuerno abbiano biſogno di coltiuare le loro robbe,e

di

di far altre industrie, restando così priuati di questo aiuto opportuno ne i tempi bisognosi. C

C
*Nel detto disc. 4. di questo titolo, & in altri.*

La difficoltà dunque cade, quando si stabilisca fin d'allora il prezzo certo; Et in tal caso, ancorche vi si scorga qualche varietà d'opinioni; Nondimeno la più vera, e la più comunemente riceuuta tiene, che il tutto dipenda dal verisimile, dal quale nasce la buona, ouero la mala fede di quello il quale dia il denaro; Cioè, se si sia fatta vna tassa tale, che l'vno, e l'altro contraente possano egualmente essere in lucro, ò in danno, perche il prezzo, secondo le contingenze, possa esser maggiore, ò minore, secondo la passata esperienza; Et in somma che il dare il denaro anticipato non porti la suffocazione di chi lo riceue, à vendere la robba meno di quello che verisimilmẽte sia per valere, poiche in tal caso quel meno sarebbe guadagno del mutuo, ouero dell'anticipato pagamento, nel che consiste l'vsura; S che la forza non stà nella formalità delle parole, e de patti, mà nella sostanza di quest'effetto, se vi sia l'ingiustizia con il verisimil danno dell'vno, e guadagno dell'altro in riguardo dell'anticipato vso del prezzo.

Con la medesima proporzione si camina nel contratto della locazione, e conduzione, il quale
6 in questo modo più frequentemente si suol praticare nell'opere degli vomini, ò degli animali; Cioè,

se.

se vn'agricoltore souuiene in tempo d'inuerno, ò in altro bisogno gli operarij per le opere che bisognano nel segare, ò in altri tempi per la cultura, ò per la raccolta delle biade, ouero per la vettura, & altre opere; Atteso che ciò segue per assicurarsi in questo modo di auerli à suo tempo, senza diminuzione del giusto prezzo, mà secondo quello che correrà comunemente à suo tempo; Et in tal caso sarà cosa lecita; O pure che si stabilisca vna tassa verisimile, e con vna egual'incertezza del danno, ò del lucro, dell'vna, e dell'altra parte, in maniera che non vi sia la suffocazione di colui che riceue il danaro.

Et in somma, il tutto consiste nella sudetta circostanza, che il dare il denaro anticipatamente, non cagioni il guadagno di chi lo dà, & il danno di chi lo riceue, mà che porti solamente vna comodità d'assicurarsi d'auere le robbe, ouero le opere, come di sopra, senza offesa della giustizia, e senza l'alterazione del giusto prezzo, siche la verisimilitudine sia la regolatrice della materia.

Il secondo caso è quello, nel quale si venda il
7 grano, ò altra vittouaglia, ò merce più del prezzo, il quale corra attualmente in tempo della vendita, per rispetto che il compratore non abbia allora il denaro pronto, nè la comodità di far la compra in contante, siche la faccia à credenza.

In tre maniere ciò suol seguire; Primieramente;

cioè,

cioè, che non si stabilisca il prezzo certo, mà si rimetta à quello che comunemente correrà in vn'altro tempo; Come per esempio; Si dà il grano nell' inuerno da pagarsi come valerà nel mese di maggio, ouero in altro tempo, ò pure conforme si stabilirà nella piazza dè negozianti il prezzo in simili contratti, e come si dice, che corre alla voce; E questa specie di vendita si deue stimare lecita, e non porta vsura alcuna; Ogni volta però che vi concorrano i suoi congrui requisiti, per la difficile verificazione de quali il cõtratto si suole stimare pericoloso; Cioè, che quella robba, ò mercanzia, sia abile veramente à conseruarsi per quel tempo, in maniera, che allora trouerebbe il compratore per il prezzo corrente, e che il venditore fosse veramente per tenerlo fin' à quel tempo; Come anche, si deue auer riguardo, se il tenerlo fin à tal tempo sia per portargli spesa nella cura, e nella custodia; E se sia stimabile più ò meno il pericolo, che in tanto si può correre; Che però sopra ciò non si può dare vna regola certa, mà presupposto il principal requisito, che la robba sia conseruabile fino à quel tempo si dourà deferire molto all'vso comune, il quale cagiona la buona fede.

L'altro modo di contrattare è quello, che si sta-
8 bilisca il prezzo da principio, maggiore di quel che corra di presente, in riguardo del prezzo maggiore, che la robba suol valere in altro tempo; Et

in tal caso, presupposti li medesimi requisiti accennati di sopra, cioè che la robba sia conseruabile sin'à quel tempo, e che il venditore sia per tenerla, e che s'abbia riguardo alle spese, & al pericolo del tempo di mezzo; Dipende la determinazione dalla verisimilitudine, ò dalla inuerisimilitudine; Siche l'vn' e l'altro possa stare egualmente al bene, & al male; Mà non già (come si è detto) quando la credenza, ò la dilazione à pagar il prezzo sia causa del guadagno del venditore, e della perdita del compratore; Ouero all'incontro, che l'anticipazione cagioni l'istesso effetto.

Mà perche gli agricoltori, e gli altri, li quali pigliano il grano, & altre robbe simili in credenza, non
9 auendo nel tempo della raccolta il denaro pronto, sogliono dare dell'istessa merce, che da loro si raccoglie, ò per comodità, ò per obligo, ò per conuenzione à quel prezzo che all'ora corre, il quale per lo più suol' esser molto minore di quello che sia stato in tempo d'inuerno; Quindi nasce vna cosa la quale suol dare scandalo al volgo, che guarda al solo effetto materiale, ò numerico, senza riflettere ad altro; Cioè, che se si darà per esempio in tempo d'inuerno ad vno agricoltore, ò altro che ne abbia di bisogno, vn sacco di grano, per il quale alla raccolta se ne restituiranno due, & alle volte di vantaggio, pare che così riesca vn'vsura la quale raddoppij il capitale, e che alle volte lo passi.

Que-

Questo però è vno scandalo sciocco, & è effetto d'vna manifesta ignoranza; Atteso che ciò nasce dalla notabil varietà dè prezzi, la quale alle volte, secondo le contingenze dè tempi, suol importare il triplo, e il quadruplo, per la ragione che nell'anno precedente sia stata carestia, e che dopoi nell'anno seguente sia vna raccolta fertile, ouero per lo cõcorso dè forastieri più in vn tẽpo che nell'altro; O per causa di guerre, ò di altre contingenze; Cõforme all'incontro suol portare il caso, che il creditore, dia nell'inuerno due sacchi di grano, e nella raccolta gli cõuenga riceuerne vno, con altre contingenze simili, che porta il caso, per le quali non entra l'vsura, nè la fraude, di sorte alcuna; Ogni volta però che (conforme si è accennato) il contratto sia sincero, per il concorso dè sopradetti requisiti, circa la verificazione dè quali suol'esser tutta la difficoltà.

## CAPITOLO SESTO.

# Dell'vsura, la quale si dà nell'istesso contratto, di compra, e di vendita, per il pagamento dè frutti, ouero degl'interessi, finche si paga il prezzo.

### SOMMARIO.

1 *IN qual caso si debbano li frutti del prezzo, ancorche la robba non sia fruttifera.*

2 *Della regola di questi frutti, quando non vi sia la ragione di altro interesse, e della distinzione dè beni fruttiferi, & infruttiferi.*

3 *Non vi è necessaria mora.*

4 *Non è scusato per qualche giusta causa di non pagare.*

5 *E quando sia scusato.*

6 *Del caso della dilazione espressa.*

7 *Quando si debbano li frutti della robba infruttifera.*

8 *E quãdo si debbano delle merci, & altre robbe mobili.*

Come

9 *Come in questa materia si debba caminare.*
10 *Dell'esazione dè frutti eccedenti.*
11 *Della ragione, per la quale si possano conuenire questi frutti in eccesso.*
12 *Dell'vsura nella vendita vnita con la locazione.*
13 *E dell'altra per il patto di francare.*
14 *Della locazione degli animali à capo saluo.*

## CAP. VI.

DI questa sorte d'vsure più frequentemente si suol trattare nel foro; Così per sostenere la conuenzione delle Parti; Come ancora per la condanna douuta per giustizia.

La determinazione di questi frut
ti, ouero interessi, gran dependenza riceue da quel
1 che si è discorso di sopra, circa l'vno, e l'altro interesse del mutuo, cioè di quello del danno emergente, e dell'altro del lucro cessante; Atteso che se vno vende la sua robba per impiegarne il prezzo in estinzione dè censi passiui, ouero di altri debiti fruttiferi per liberarsi da quel peso, ò pure per cõprarne tanti luoghi dè monti, ò simili rendite publiche, ò per dar quel denaro à censo, in maniera, che ciò non sia per fraude, ò come dicono li Giuri-

sti

sti per color quesito, in tal caso, certa cosa è, che non dubitandosi delli requisiti dell'vno, ò dell'altro interesse, come giustificati in specie, il compratore il quale sia morosо, sarà à quello tenuto, ancor che la robba venduta sia di sua natura infruttifera, ouero che dia minor frutto, mentre in tal caso non entra la ragione de frutti recompensatiui, per i quali si richiede, che la robba venduta sia fruttifera, mà vi entrarà l'altra ragione dell'interesse patito dal creditore, il quale si deue rifare dal debitore, anche quando fosse vn semplice credito di mutuo.

Quando poi questa circostanza cessa; In tal caso bisogna vedere, qual'opinione delle due accen-
2 nate di sopra, circa l'interesse del lucro cessante, sia più riceuuta in quel luogo, nel quale sia la disputa; Cioè se si camini con la più rigorosa della Corte Romana, sopra la proua speciale delli requisiti, li quali si dicono di Paolo di Castro; Ouero cō l'altra più benigna, che basti la mora vera, ò sia regolare, ò sia irregolare, per rispetto, che gli altri requisiti si debbano auere per prouati, come notorij.

Poiche ritenendo la prima opinione; Quando tal proua non vi sia, non saranno douuti altr' interessi, se non quelli, li quali si dicono recompensatiui, introdotti da vna certa equità della legge, per nō essere di douere che il venditore, nel medesimo tempo sia senza robba, e senza frutti, & all'

in-

incontro il compratore abbia l'vno, e l'altro, ottenendo i frutti di quella robba che ancora non hà pagata, il che ripugna alla ragione, & all'equità naturale; Che però bisogna attendere la qualità dè beni, se siano fruttiferi, ò nò; Atteso che essendo questo interesse vna finta sorrogazione in luogo di quei frutti, che dal venditore si sarebbono auuti, se non fosse seguita la vendita; Quindi siegue, che non può la finzione essere maggiore di quello che sia la verità, nè deue il vẽditore pretẽdere più di quello che aurebbe percetto, se la vendita non si fosse fatta; E per conseguenza, à quella rata, ò misura, sarà douuto questo interesse, e non più.

Parlando però di quei frutti, i quali la robba per sua natura fosse atta à produrre, siche il venditore possa dire, che con la sua industria, e diligenza gli aurebbe percetti, non douendogli pregiudicare la negligenza del compratore in pigliarne meno.

E con la medesima regola, con la quale per termine di giustizia il compratore è tenuto à questi frutti, li quali perciò si dicono compensatiui, ouero restauratiui, camina la conuenzione ancorche espressa delle Parti, mentre non si potrà fare in somma, ò tassa maggiore, & il di più viene stimato vsurario, & illecito.

Anzi se in tempo della vendita li frutti importassero quella somma, e dopoi in progresso di tempo,

po, si diminuissero, in tal caso, non deue il compratore essere tenuto ad altro, che à quel che importano quei frutti, li quali si siano percetti, ò che si siano douuti pigliare, siche se de fatto se ne fossero pagati di vantaggio, si suole caminare con tal rigore, che il pagato di più, vada, secondo vna opinione, imputato nel capitale, ouero secondo l'altra, si debba restituire.

Passano ancora tanto auanti coloro, li quali tengono questa opinione rigorosa, che quando anche non appariſca quel che importino li frutti della robba venduta, tuttauia, quando la tassa conuenzionale eccedesse la tassa legale, la quale si stima, che sia del cinque per cento, il di più sia eccessiuo, & vsurario.

E per conseguenza, quando siano beni infruttiferi, ancorche seruissero per delizia, ò per altra sodisfazione, che dalli Giuristi si esplica con la parola di oblettamento, questi frutti non si debbano in conto alcuno, nè si possano dedurre in patto.

All'incontro quelli, li quali tengono l'altra opinione più benigna, cioè, che posta la mora, non sia di bisogno giustificare gli altri requisiti, danno l'interesse del lucro cessante indifferentemente, così se la robba venduta sia fruttifera, come se nò, senza restringersi alla tassa, ouero alla misura dè frutti della medesima robba; Ilche (presuppostà questa opinione) camina bene, mentre tal interesse nō ca-

mina

mina con li soli termini delli frutti recõpensatiui, ò restauratiui, li quali sono douuti per l'accennata equità legale, mà come vn' interesse generale del lucro cessante per qualsiuoglia debito indifferente, che però, caminando con questa seconda opinione, la sudetta circostanza se la robba venduta, sia, ò nò fruttifera, ouero se si debba attendere solamente la quantità dè frutti della medesima robba, dourà entrare solamente quando non vi sia la mora regolare, ò l'irregolare, senza la quale tal'interesse non è douuto, poiche in questo caso, non potendosi dal venditore pretendere altro che quelli frutti recompensatiui, li quali sono douuti per la sudetta equità legale, bisognerà regolarli nell'istesso modo, che si è detto, tenendo la prima opinione rigorosa.

3 Quando dunque, secondo l'vna, ò l'altra opinione respettiuamente, non entrano i termini dell'interesse del lucro cessante, ouero quelli del danno emergente, mà solamente quelli dè frutti recompensatiui, ò restauratiui per l'equità legale, in tal caso, per loro non si richiede mora alcuna, mà basta che non vi sia vn'espressa dilazione conuenzionale.

4 Anzi benche il compratore abbia giusta causa, ò scusa di non auere pagato il prezzo; O perche il venditore dal canto suo non abbia adempito il contratto; Ouero perche gli siano sopragiunte molestie; O perche se gli fosse fatta inibizione, ò

sequestro; O che in altra maniera fosse scusabile dalla mora, tuttauia sarà tenuto; Per quella chiara ragione, che questi frutti non son douuti come interesse in pena della mora, mà per l'accennata equità, cioè che non debba vno arricchirsi con la robba d'altri, auendo in mano la robba, & il prezzo, con restar priuo il venditore, dell'vno, e dell'altro.

Camina ciò, quando l'impedimento non abbia cagionato, che realmente il compratore sia stato
5 senza il prezzo in mano, ò che in altro modo non entri la sudetta ragione, cioè che abbia depositato il prezzo, ouero che in altro modo sinceramẽte auesse à questo effetto tenuto il denaro ozioso, ò che fosse stato sottoposto ad altro interesse per causa del medesimo prezzo, conforme si accẽna nel Teatro. A

A *Di questa materia dè frutti recompensatiui si tratta nelli disc. 15. e più seguenti di questo titolo.*

Quando poi vi concorra la dilazione espressa, senza che vi sia patto sopra il pagamento de frutti
6 recompensatiui, in tal caso non saranno douuti; Per quella ragione, che la dilazione si dice parte del prezzo, mentre il compratore potrà dire che non aurebbe comprato la robba per tanto prezzo, se non con questa comodità; Mà se vi sia la conuenzione, in tal caso, la validità, ò l'inualidità di quella, dipende dal vedere quali delle dette due opinioni sia riceuuta nel luogo della controuersia, poiche se sarà riceuuta la sudetta prima opinione

rigo-

rigoroſa, in tal caſo la conuenzione ſi ſoſterrà ſolamente in quella ſomma, la quale, anche ſenza di eſſa ſarebbe douuta per giuſtizia, mentre conforme ſi è accennato di ſopra diſcorrendo dell'intereſſe del lucro ceſſante, la conuenzione delle Parti non può oprare in queſta materia coſa alcuna, ſolo che in eſplicare quel che la legge diſpone; Ouero di fare come per vna tranſazione ſopra il futuro euẽto incerto, vna conuenzione, ò taſſa veriſimile, la quale egualmente poſſa cagionare l'vtile, & il danno dell'vna, e dell'altra parte.

Tuttauia ammettẽdo anche queſta opinione rigoroſa per la più vera, la ſua pratica pare che abbia dell'eſorbitante, e dell'indiſcreto in due coſe;
7 Vna cioè nel negare il frutto della delizia, la quale da Giuriſti ſi dice oblettamento; E l'altra, nel dare l'obligo d'imputare, ò di reſtituire quei frutti eccedenti, che volontariamente ſi foſſero pagati per il tempo che dopò il contratto la robba venduta ſi foſſe reſa ſterile, ouero di minor frutto.

Atteſo che, per quel che ſpetta al primo punto, eſſendo ſolito che anche le ville, ò li giardini, ò li caſini, & altri luoghi di ſola delizia, e di onoreuolenza, ſenza frutto alcuno, anzi di ſpeſa, ſiano ſoliti locarſi, e di pagarſene la pigione; Non ſi sà vedere per qual cauſa non ſiano douuti, ò non ſe ne poſſano conuenire li frutti recompenſatiui anche di queſti beni infruttiferi di delizia, ò

di luſſo, à quella ragione che veriſimilmente ſi potrebbono locare.

In quella maniera, che ſi ammette anche da ſeguaci di queſta opinione il corſo di queſti frutti per
8 il prezzo dè fondachi, ò di altri negozij mercantili li quali coſtituiſcano (come li Giuriſti dicono) vna vniuerſità, ancorche naturalmente le merci, e gl'altri effetti, che in eſſi ſono, non ſiano fruttiferi, in riguardo che per ragione dell'auiamento, ſia il negozio deducibile nel contratto della locazione, con la ſua pigione. B

B
*Nel detto diſcorſo 15.*

E per conſeguenza, quando anche ſi tratti di beni mobili, li quali non conſtituiſcano vna vniuerſità, mà che tuttauia ſiano atti à cadere ſotto il ſudetto contratto della locazione, e molto più quando ſiano ſoliti di locarſi, in tal caſo, per la medeſima ragione pare che debba entrare l'iſteſs'obligo, con la douuta proporzione, parendo che queſta materia debba più toſto eſſer regolata cõ quella ragione, ouero con quella equità naturale, che
9 porta ſeco l'vſo comune del paeſe, e la qualità delle robbe, che cõ gl'indiſcreti rigori delle regole generali, auendo riguardo alla ragione proibitiua dell'vſura, la quale conſiſte nell'auarizia, e nella fraude del creditore, e nella ſuffocazione del debitore; Che però quando queſta ragione manca, e che vi ſia più toſto la buona fede, in tal caſo, nõ ſi deuono attendere alcuni rigori legali così indiſcretamẽte applicati.

Co-

Come anche per quel che ſpetta all'altro punto
10 dè frutti, ouero degl'intereſſi ch'eccedano li frutti della robba venduta, per l'accidentale diminuzione ſopragiũta; Si deue auuertire, che quãdo l'abbia denunciato al creditore, ſiche queſto continuando nella buona fede, e nella credulità, che la robba continuaſſe nel ſolito ſtato, giuſtamente credendo che quando vi foſſe ſtata alterazione, il debitore non aurebbe continuato il ſolito pagamẽto di tutta la ſomma; In tal caſo, non pare chè vi ſia ragione alcuna probabile, che debba perſuadere, che il creditore, il quale hà conſumato queſti frutti pagatigli ſpontaneamente, e ſenza contradizione alcuna, debba eſſer tenuto ad imputarli, oueramente à reſtituirli, conforme più diſtintamente di ciò ſi diſcorre nel Teatro. C

C
*Nel diſc. 17. & in altri di queſto titolo.*

Credono alcuni ſeguaci dell'altra opinione, la quale ſoſtiene, che queſti frutti, ò intereſſi del
11 prezzo ſi poſſano conuenire à maggior ſomma di quello, che importino li frutti della robba venduta, che ciò naſca da vna certa diuerſa ragione, cioè che ſi poſſa il prezzo ſudetto conuertire in vn diuerſo contratto d'annua rendita; Mà queſto aſſunto, il quale reſulta dalla tradizione d'alcuni Dottori antichi, appreſſo i quali la materia dè cenſi, ouero dell'annue rendite, non era così ben chiarita, oggidì contiene vn'equiuoco manifeſto; Atteſo che ſe ciò foſſe vero, e che poteſſe caminare, reſterebbe

be di vento la Bolla del B. Pio Quinto sopra la forma necessaria nel contratto del censo; Et anche sarebbono fuori di proposito tãte questioni, le quali si disputano da Canonisti, e da Teologi, anche prima di detta Bolla, in termini delle più antiche Constituzioni Pontificie, di Martino, e di Nicolò Quinto, di Calisto Terzo, e di altri Pontefici sopra il censo personale, per quel che particolarmente se ne discorre nella sua materia dè censi; E per conseguenza si stima vna vanità il dire, che ciò si possa sostenere in natura di censo, ò di annua rendita, con la libertà del creditore di potere à suo arbitrio, ouero trà certo tempo stabilito repeter la sorte principale; Che però in tanto l'eccesso si puol sostenere, in quanto che vi entri l'altra ragione sudetta dell'interesse del lucro cessante, con quella douuta moderazione, che si è accennata di sopra.

In questi medesimi contratti di compra, e di vendita, ò di locazione, e di conduzione, suole ca-
12 dere il dubbio dell'vsura in vn caso, nel quale questi contratti siano vniti assieme, in vna forma, che possa cagionare qualche sospetto di fraude, e di simulazione; Cioè, che si venda la robba per vn certo prezzo, il quale si paghi prontamente al venditore, col patto di affrancare, ò di redimere le robbe vendute in perpetuo, ouero trà vn certo tẽpo; E che nell'istesso istante il venditore pigli le robbe da lui vendute à pigione, ouero à liuello

dal

dal compratore, in maniera che de fatto, attendendo la verità naturale, continui nel posseſſo delle robbe, come per prima, & il compratore acquiſti ſolamente col denaro quell'annua rendita, che ſe gli prometta ſotto nome di liuello, ò di pigione, ò di altra riſpoſta, che però ſi può dubitare, che in ſoſtanza queſto ſia vn mutuo vſurario, ouero vn cenſo perſonale, così palliato; Tuttauia, eſſendo queſta forma di cõtrattare molto vſitata, e particolarmente in Lombardia, pare più comunemente riceuuto, che ſia valido, quando ſegua con buona fede, e che non vi concorrano dè patti inſoliti, ouero altre circoſtanze, dalle quali ſi proui, ouero ſi argomenti la fraude, ò la ſimulazione, conforme più diſtintamente ſi dice nel Teatro. D

D
*Nel diſc. 11. di queſto titolo.*

Cade anche l'iſteſſo ſoſpetto in queſto cõtratto di compra, e vendita, per il ſudetto patto di redi-
13 mere, ò di affrancare, quando vi concorra la baſſezza, ò l'ingiuſtizia del prezzo, quaſi che in fatti ſia più toſto vn pegno, per poterne in queſto modo pigliare li frutti; Mà di ciò ſi parla di ſotto nel capitolo decimo, doue ſi tratta dell'vſura, la qual' entra nel pegno, ouero in quel contratto, il quale da Giuriſti ſi dice anticreſi, e volgarmente, ſi dice à godere.

Parimente ſi dà il caſo del ſoſpetto dell'vſura
14 nel contratto della locazione, e conduzione, e particolarmente degli animali, & anche dè beni mobili

bili ſoggetti alla perenzione, ouero alla notabil deteriorazione, quando il conduttore aſſuma in ſe il pericolo d'ogni ſiniſtro, che poteſſe occorrere, in maniera che il locatore in tal maniera ſi aſſicuri del capitale; Come per eſempio; Tizio loca à Sẽpronio tanti boui, ò tanti caualli, ò muli, ouero vn gregge di pecore, con vn annua pigione, ò riſpoſta, conforme la natura di queſto contratto, con aſſumerſi il conduttore ogni pericolo di perenzione, ò deteriorazione, in maniera, che, finito il tempo ſtabilito, ſia tenuto il conduttore à reſtituire gli animali dell'iſteſſo valore, come li furono cõſegnati, ouero il loro prezzo.

Due ſono le ragioni del dubitare di queſto cõtratto; Primieramente per la Bolla di Siſto Quinto, la quale danna, e dichiara vſurarij li contratti, che per tal ſicurezza ſi dicono à capo ſaluo; E ſecondariamente, perche eſſendo contro la natura del contratto della locazione, e conduzione, che il pericolo ſia del conduttore, mentre deu'eſſere del locatore, che ne hà il dominio, del quale è ſeguela il pericolo; Quindi ſi crede, che il contratto della locazione ſia palliato per fraudare l'vſura, e che in fatti ciò importi vn contratto di compra, e vendita, col prezzo ſtabilito, ſecondo il valore degli animali, ò dell'altre robbe à tempo del contratto, mà che per la dilazione à pagarne il prezzo, come per vn' implicito mutuo, il quale ſi dice interpre-

terpretatiuo, si paghi quell'vsura couerta col manto di pigione per la locazione.

Sopra di ciò si scorge non poca varietà d'opinioni, così trà Canonisti, come trà Morali, conforme si discorre nel Teatro; Si crede però, che il tutto dipenda dalle circostanze del fatto, e particolarmente dalla quantità della conuenuta pigione, ò risposta; Atteso che se questa fosse minore di quel che dourebbe essere, quando si facesse la locazione nella forma ordinaria, senza questo patto, in maniera che quel di più, che si condona al conduttore, si possa dire prezzo giusto, e proporzionato del pericolo, il quale in se assume il conduttore, come per vna specie di assecurazione, in tal caso non entra la ragione del dubitare, alla quale sarebbe luogo, quando manca questa circostanza, che fà cessare tal sospetto, come iui più distintamente si discorre. E

E

*Nel disc. 2. di questo titolo, e nel supplemento.*

* *
*

## CAPITOLO SETTIMO.

Dell'vsura, che si dà nel contratto della società, e nell'altro del mandato, vnito con l'altro dell' assicurazione, e che si esplicano col vocabolo, ò termine del contratto trino; Ouero di ciascuno di detti tre contratti, di mandato, di società, e di assicurazione, considerandoli distintamente, e da per se.

### SOMMARIO.

1 *DEl contratto trino come si costituisca.*
2 *Del primo di società, & assicurazione.*
3 *Dell'altro di mandato.*
4 *Delle ragioni per le quali si sostenga questo contratto.*
5 *Vno può rappresentare più persone.*
6 *Che nõ siano verificabili le ragioni dedotte nel n. 4.*
7 *Si considera se l'istesso partito si trouerebbe da vn terzo.*

8 *Se sia vsura il dare il denaro ad vno che lo negozij con certa conuenzione dell'vtile in ragione di procura.*

9 *Della fraude che sopra ciò si faccia.*

10 *Dell'istesso di quel che si contiene nel n. 8. quando sia in regola di società.*

11 *Del contratto sopra gli animali à capital saluo.*

12 *Se sia vsura quando vn compagno dia più denaro dell'altro col patto dell'vtile.*

13 *Della compagnia d'officio.*

14 *Del contratto dell'assicurazione.*

15 *Del premio che si piglia per la sicurtà se sia vsura.*

16 *Della mistura del mutuo con la sicurtà, ò con la cedola bancaria.*

17 *Se si possa pigliar' vtile del mutuo per la poca sicurezza del debitore.*

## CAP. VII.

1 IN due maniere questi tre contratti, di società, di mandato, e di assecurazione, sogliono esser considerati à questo effetto dell'vsura; Primieramente, quando tutti tre siano vniti, in maniera che concorrano al medesimo fine, ò effetto, perilche da Canonisti, e più frequentemente

da Morali l'atto viene chiamato vn cõtratto trino; E ſecondariamente, conſiderando ciaſcuno di loro ſingolarmente, e da per ſe ſteſſo, ſenza conneſſione alcuna con gli altri due.

Per quel che dunque ſi appartiene alla prima ſpecie del contratto trino; Si preſuppone, così dà Canoniſti, come da Morali, i quali ne trattano, che
2 ſi faccia primieramente il contratto della ſocietà, cioè che quello, il quale abbia il denaro, deſiderando di metterlo in trafichi, & induſtrie, lo dia ad vn altro à traficare, & à negoziare, facendoſi in queſto modo quella ſocietà, la quale viene ſtimata lecita, cioè che vno metta il denaro, ò le merci, e l'altro metta la ſua opera, e l'induſtria, ad vtile, e pericolo comune, ſecondo la natura della ſocietà, con la participazione di ciaſcuno degli vtili, à proporzione della maggiore, ò minore quãtità del denaro, ò delle merci, che ſi diano da vno, per quanto ſi ſtimi equiualente l'opera, ouero l'induſtria dell'altro.

Il ſecondo contratto ſia quello di quell'aſſecurazione del capitale, che ſi mette nel negozio, la quale ſi faccia da quel compagno che riceue il denaro per negoziarlo; Cioè, che egli come rappreſentante vna terza perſona di aſſecuratore, per quel contratto dell'aſſecurazione, il quale ſi pratica ancora nelle mercanzie, che ſi tramandano da luogo à luogo, aſſecuri quello, il quale dia il denaro da

ogni

ogni riſchio, ò pericolo, che poteſſe occorrere nella perdita, ouero nella diminuzione di detto capitale, e che per la mercede di tale aſſecurazione ſe gli rimetta parte di quel guadagno, che veriſimilmente ſi poſſa ſperare, e che gli doueſſe ſpettare per la ſua portione, contentandoſi di quel meno.

Et il terzo cõtratto è di vn altra aſſecurazione, la quale ſi faccia dal medeſimo, che riceue il denaro, à fauore di quello che lo dà, anche del guadagno, cioè che potendoſi ſperare vn guadagno grande, congionto però con quella incertezza, la qual'è connaturale della mercantia, quel compagno, il quale mette l'opera, e che lo deue traficare, per vn certo ſtralcio, ò cõpoſizione, prometta all'altro vna ſomma certa annua, come per eſempio, il quattro, ò cinque, ò ſei per cento, acciò tutto il reſtante guadagno ſia il ſuo, in maniera che queſto maggior guadagno ſi poſſa dire premio, ò mercede dell'aſſecurazione.

O veramente queſto iſteſſo contratto trino, oltre delli due vltimi, cioè vno dell'aſſecurazione del capitale, e l'altro dell'aſſecurazione del guadagno,
3 ò del frutto, il primo dè quali più comunemente viene eſplicato col termine di ſocietà, è ſolito eſplicarſi con quello del mandato, cioè che vno auendo denari, e volendo traficarli, mà non volendo, ò non potendo farlo per ſe ſteſſo, li dia ad vn altro à traficare, cõ che il guadagno debba eſſer pro-

por-

porzionato per le rate, che tra loro conuerranno; ſiche quello il quale riceue il denaro per traficarlo, da alcuni più comunemente venga ſtimato per compagno, e da altri venga ſtimato per mandatario, ouero per inſtitore, ò fattore, e che il premio delle ſue fatighe conſiſta in quella participazione di guadagno, come per vna ſpecie di ſalario per la ſua inſtitoria, ò fattoria.

Credono dunque particolarmente li Morali, li quali più che i Canoniſti ſoſtengono queſta ſorte
4 di contratto trino, che ciò non abbia proibizione alcuna, atteſo che, conforme dopo fatto il primo contratto, ò ſia di mandato, ò di ſocietà, ò d'inſtitoria, come ſopra, trà Tizio che dà il denaro, e Sempronio che lo riceue, potrebbe Tizio cercare di ottenere l'aſſicurazione del capitale da Caio terzo negotiante in forma di ſemplice aſſecurazione, come ſi fà delle naui, & in cambio di dargli per mercede dell'aſſecurazione vna certa ſomma, come à dire il quattro, ò il cinque per cẽto, dargli per equiualente certa rata di quel guadagno, che veriſimilmente ſia ſperato dal negozio; Così può farlo con l'iſteſſo Sempronio; E doppo fatto queſto contratto dell'aſſecurazione della ſorte, ſi può fare col medeſimo Sempronio nella maniera, che ſi potrebbe fare con vn' altro negoziante l'altra aſſecurazione del guadagno in vna ſomma certa, dando parimente all'aſſecuratore in luogo della mercede vn altra

par-

participazione del ſudetto guadagno da lui ſperato per la ſua porzione, così contentandoſi più del poco ſicuro, che del molto incerto, e pericoloſo, aſſecurare anche queſto.

E per conſeguenza, ſe ciò ſi puol fare con vno, ò più terze perſone, le quali nõ abbiano riceuuto denaro alcuno, ſiche non vi ſia mutuo vero, nè interpretatiuo, e ſenza il quale non ſi dà l'vſura; Così non ſia proibito di fare tutto ciò cõ vna medeſima perſona, la quale ancorche materialmente ſia vna, nondimeno formalmente ne conſtituiſca, ò ne rappreſenti più, e diuerſe, ſecondo la diuerſità dè
5 contratti, e degli effetti; Eſſendo riceuutiſſimo in legge, che vna medeſima perſona materiale, poſſa rappreſentare più perſone formali diuerſe, ò contrarie, anzi incompatibili, di debitore, e di creditore, di mandante, e di mandatario, di compratore, e di venditore per la diuerſità dè riſpetti, &c.

Queſto diſcorſo, à conſiderarlo idealmente, & in
6 aſtratto, con quelle metafiſiche, & ideali iſtantanee operazioni dell'intelletto, con le quali particolarmente ſogliono caminare i Morali, nel diſtinguere anche in vn medeſimo atto inſtantaneo diuerſe operazioni dell' intelletto, ò pure dando idealmente gli atti primi, diſtinti dagli atti ſecondi, e dalli terzi; Tuttauia per quel che ſpetta alla pratica del foro eſterno, che non giudica dell'interno, del quale Iddio ſolo n'è il giudice;

e ne

e ne hà la notizia; Si crede più probabile, che ciò contenga vn discorso totalmente impraticabile, e particolarmente quando questi contratti siano contemporanei, in maniera che l'vno sia corrispettiuo all'altro, mentre pare quasi impossibile, il potersi verificare in pratica questa sincerità d'atti, e d'intenzioni; Che però si crede più verisimile, che il tutto sia vna finzione, ouero (come volgarmensi dice) vna cabala per colorire, e per palliare l'vsura; Maggiormente quando quello che riceue il denaro, non sia veramente negoziante; E quando sia tale, che nõ abbia veramente da impiegare quel denaro nella mercanzia, in forma di nuouo negozio sociale, mà che voglia valersene in altre sue occorrenze, siche in sostanza sia vn mutuo, per il quale se ne paghi yn certo, e determinato interesse.

Et ancora perche, all'effetto che si possa verificare quel certo guadagno à beneficio di colui, che dà il denaro, nella somma stabilita del quattro, ò cinque per cento, bisognarebbe presupporre quasi per certo vn guadagno grande, il quale passasse il vinti, e forse il trenta per cento, acciò si possa dire, che vi restasse la mercede proporzionata, così dell' vna, come dell'altra assecurazione.

Che però bisognarebbe vedere, quando non volendosi fare queste due assecurazioni, della sor-
7 te, e del guadagno, da quell'istesso, il quale hà ri-
ceuuto

ceuuto il denaro, cõsiderandolo come compagno, ouero come mãdatario, ò institore; Mà che quello, il quale l'hà dato, desideraſſe tal'assecurazione, ſe troverebbe veramẽte in piazza da vn'altro negoziãte, il quale faccia il meſtiero, ò la profeſſione dell'aſſecuratore, ſe queſto gli faceſſe queſto medeſimo partito, il che in pratica già mai ſi vede, ò pure molto di raro; E per cõſeguẽza, à diſcorrere queſta teorica idealmonte, & in aſtratto, ſi puol dire che ſia vera, mà in concreto, hà dell'impoſſibile, ò almeno hà molto dell'inueriſimile di ridurla alla pratica, che però ſi crede che meriti più toſto d'eſſer chiamata ideale, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nel Teatro. A

A *Di tutto ciò ſi tratta nel diſcorſo 1. di queſto titolo.*

Per quel che poi ſi appartiene alli ſudetti contratti conſiderarti diſtintamente, ò particolarmente per ſe ſteſſi, cioè; Vno di mandato, ouero d'iſtitoria; L'altro di ſocietà; Et il terzo di aſſecurazione; Trattando del primo, quello ſi ſuol verificare nel caſo, nel quale volendo alcuno negoziare il ſuo denaro, e non potendo, ò non volendo farlo per ſe ſteſſo, ne dia la cura ad vn'altro, il quale ſe ne aſſuma il peſo, con la participazione del guadagno, che ſe ne riporterà per quella rata, che tra loro ſi conueniſſe, in luogo di premio, ouero di mercede della ſua opera; Mà perche ſopra la verificazione di quel che importa il guadagno, dedotte le ſpeſe, e ſopra il rendimento de conti, per tal'

8

effetto, sogliono cadere delle liti, quindi per conseruare la quiete, e per togliere ogni occasione di lite, e di sospetto, è solito di farsi vna certa tassa, cioè che sino ad vn segno, il guadagno debba essere del mandante, il quale dà il denaro, e quel di più, ò sia molto, ò sia poco, vada à beneficio di chi lo riceue, senz'altra assecurazione di capitale, ò di lucro, in maniera che ogni accidente non culposo del mandatario, vada à danno del mandante come padrone del denaro, ouero delle mercanzie, e che il mandatario sia tenuto solamente di quella colpa, la quale porta seco il contratto, ouero l'azione del mandato, ò dell'istitoria.

Et in tal caso, ogni volta che non vi concorra l'assecurazione, così della sorte, come del guadagno, siche (secondo le regole legali) il mandante sia soggetto al pericolo che porta seco la negoziazione, nõ vi cade ragione alcuna di dubitare, ancor che il caso portasse, che il guadagno non importasse più di quel che importi la somma tassata di quel che si deue dare al mandante, in maniera che il mãdatario resti senza premio alcuno della sua fatica, & industria, mentre ciò nasce dall'euento, il quale potea esser diuerso, e potea cagionarli vn' vtile grande, siche non hà di che si dolere, nè vi entra l'vsura, il sospetto della quale cade, quando vi concorra l'assecurazione, in maniera che il mandante si renda certo del guadagno.

E ben

E ben vero, che sotto questo modo di cõtrarre, è solito palliarsi il mutuo vsurario, cioè che realmẽ-
9 te auendo vna persona di bisogno del denaro per le sue occorrenze, lo piglia ad interesse da vn' altro senza quest' animo di douerlo negoziare, siche il creditore si viene à render certo del guadagno, colorito con li danni, e gl'interessi per non auere adẽpito il mandato; Mà in sostanza sà molto bene, che quello il quale riceue il denaro non è mercante, ne hà da negoziarlo; Conforme si pratica frequentemente nella materia dè cambij, nelli quali il debitore assuma in se il peso di cambiare per quel che se ne discorre nella sua materia; Tuttauia ciò riguarda il foro interno, per il quale bisogna fare i conti con Dio, e col confessore; Mà per quel che tocca all'esterno, nel quale si deue giudicare cõ quel che portano gl' istromenti, ò altre proue estrinseche, ogni volta che non vi sia la proua contraria della simolazione, non si può rimediare à tal fraude. B

B
*Di ciò si discorre nel detto disc. 1. di questo titolo, e nel disc. 4 nel titolo de cãbij.*

Può bene il mandatario scusarsi da questi interessi, col prouare d'auer fatto dal suo canto le diligenze opportune, e che non vi sia stata occasione di negoziare, ouero che quelle, le quali vi siano state, non siano riuscite lucrose, mà più tosto dannose, ò pure di nõ tanto lucro; Però la pratica insegna, che ciò sia molto raro, come troppo difficile à giustificare, in quel modo che si puol facilmente

C giustificare nel corso de cambij, conforme in detta sua materia si accenna. C

*Nelli sudetti luoghi.*

Quando poi questa maniera di contrattare, cioè, che vno dia il denaro all'altro per traficarlo, e ne-
10 goziarlo, non sia in detta ragione, ò contratto di mandato, mà nell'altro di società, nella quale vno metta il denaro, e l'altro l'opera; Parimente, non concorrendoui assecurazione, così nel capitale, come negli vtili, entrano le medesime cose dette di sopra in occasione del mandato, ò dell'istitoria, non scorgendouisi probabile ragione di differenza, che però la differenza cõsiste solamẽte nel nome, ò nel vocabolo, mà nõ già nella sostanza; Cadendoui parimente l'istesso sospetto della fraude, che sotto questo colore si faccia il mutuo vsurario, mentre restando ferma la soggezione, ouero il pericolo, non è proibita vna certa tassa à fauore di chi dà il denaro per toglier le liti, conforme di sopra si è detto nel mandato.

Il maggior sospetto dunque dell'vsura, che cada
11 in questo contratto della società, riguarda quei cõtratti, i quali si fanno sopra gli animali, che si danno à soccita à pastori, ouero ad agricoltori, ò ad altri contadini, quando si debbano dire vsurarij, ò nò; Et in ciò si scorge gran varietà frà scrittori, e particolarmente trà li Morali, li quali danno molte distinzioni sopra l'intelligẽza della Bolla di Sisto V., fatta specialmente sopra questo contratto di cõpa-

gnia

gnia à capo saluo, se induca, ò nò vna nuoua disposizione alteratiua di quel che fosse per altro permesso dalla ragione comune; Si crede però (secõdo l'opinione più riceuuta) che il tutto dipenda dall'assecurazione del capitale, e dalli patti contrarij alla natura del contratto della cõpagnia, e sopra quel pericolo, il quale gli è connaturale, in maniera, che si possa dire, che vi sia il mutuo implicito, ò interpretatiuo, nel quale, il contratto (corrompendosi la sua natura) si risolua; Mentre, conforme nel principio di questo titolo si è detto, l'vsura non cade se non nel mutuo vero, ò interpretatiuo, e per conseguenza, in tanto entra in questo, & in altri contratti, in quanto che i patti deuianti dalla sua natura, lo corrompano, e lo conuertano in quello del mutuo, almeno interpretatiuo. D

D
*Nel disc. 2. di questo titolo, e nel supplemento.*

Mà perche in questa sorte di compagnie particolarmente d'animali, sono diuerse l'vsanze, ouero diuerse le forme de contratti, e delle condizioni, secondo la diuersità de paesi, dal che nasce, che quelle condizioni, le quali in vn luogo siano esorbitanti, e sospette di vsura, nell'altro siano oneste, e ragioneuoli; Quindi siegue, che sopra ciò nõ si puol dare vna regola certa, e generale adattabile ad ogni caso, & ad ogni luogo; Che però in ciascun caso dipenderà la decisione dalle sue particolari circostanze; Però la maggiore, e la regolatrice dell'altre, sarà sempre quella del pericolo,

colo; ò respettiuamente dell'assecurazione; E quãdo questa vi sia, se li vantaggi dell'assecuratore siano tali, che si possano dire vna mercede proporzionata, conforme di sopra si è detto, in occasione del contratto trino; Et anco nel fine del capitolo antecedente in occasione della locazione di altre robbe à pericolo del conduttore.

Secondo la dispositione della legge ciuile, in questo contratto della società, quando vn compagno
12 metta il denaro nel negozio sociale più dell'altro, oueramente più della sua obligazione, se gli deuono l'vsure, mà ciò resta oggidì corretto per la legge canonica; Che però non vi entra altro guadagno se nõn quel che porta la ragione dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, quando vi concorrano li requisiti generali, ò speciali, secondo la varietà dell'opinioni di sopra accẽnate; O veramẽte quando da principio si sia posto il patto della participazione della rata maggiore con la douuta proporzione, e con la soggezione al pericolo secondo la natura del medesimo contratto principale della compagnia, poiche la proibizione di dare il denaro al compagno ad interesse, camina, quando quello, il quale dà il denaro, lo dia in natura di mutuo, e come vn terzo mutuante, non già quando sia, continuando l'istessa persona di compagno, & in aumento del negozio sociale, poiche in tal caso è di douere, che chi mette più denaro

par-

partecipi di maggior guadagno à proporzione. E

Nella corte di Roma particolarmente più che
13 in altri luoghi, questo contratto di società è solito farsi sopra l'officij venali, mà perche di questa specie di contratti si tratta di sotto cõ il suo titolo particolare in questo medesimo libro, però non occorre quiui ripetere il medesimo.

E finalmente, circa l'altro contratto dell'assecurazione; In due maniere questa si suol fare; Cioè,
14 ò per via di vna specie di scommessa, e di comprare, ò vendere la fortuna, con vna inegualità notabile ricompensata dalla speranza di fare quel guadagno per la più frequente sperienza senza danno alcuno, à somiglianza di quel poco prezzo, che si dà nella compra della fortuna, che si fà ne i lotti, i quali in altre parti si dicono beneficiate; Et in ciò non pare che vi entri l'vsura, se nõ quando si tratti di patti insoliti, e di circostanze tali, le quali prouino, ouero argomentino che vi sia il mutuo, nel quale per coprire l'vsura si sia finto questo cõtratto di assecurazione, atteso che quando per la mercede maggiore, ò minore del solito, ò per altri patti vi possa essere la lesione di vno de contraenti, ciò cagionerà l'ingiustizia, mà non l'vsura. F

E l'istesso camina in quell'altra assecurazione, la
15 quale volgarmente in Italia diciamo sicurtà, ò pregiaria, e legalmente si dice fideiussione, poiche se bene alcuni, e particolarmente i Morali credono,

che

E
*In questo titolo nel supplemento.*

F
*In questo titolo nel disc. 3. e nel disc. 36. di questo titolo, e nel disc. 47. & 48. del titolo delle alienazioni, e contratti nel libro 7.*

che essendo questo vn'atto ossequioso, e di carità, si debba fare senza mercede alcuna; Nondimeno la più vera, e la più riceuuta opinione in pratica, è in contrario, cioè che sia lecito di riceuere la mercede, come prezzo del pericolo che si assume; Con che però sia giusta, e proporzionata, e non eccedente l'vso più comune, conforme particolarmente insegna la pratica più frequente nella Corte Romana delle cedole bancarie; Nè in ciò si può dare vna regola certa, e generale, dipendendo la valutazione del giusto prezzo, dalla maggiore, ò minore idoneità del principal debitore, e per conseguenza, dalla maggiore, ò minore probabilità del pericolo; Tuttauia quando anche si verificasse la mercede eccedente, in tal caso, entreranno li termini dell'ingiustizia, e non dell'vsura. G

G *Nel disc. 4. di questo titolo, e nel disc. 1. e 2. de cambij.*

Dell'altre cose, le quali cadono generalmente in questa materia di sicurtà, si tratta nella materia del debito, e del credito, non entrandoui li termini dell'vsura, se non quando vi concorra la mistura del mutuo vero, ò interpretatiuo, senza il quale, come si è detto, non si dà vsura.

La mistura della sicurtà, e del mutuo per fraudare l'vsure, si può dare in due maniere; Vna, cioè
16 che quell'istesso, il quale fà la cedola bancaria, dia il denaro, fingendo due persone diuerse; Et in questo caso entrano le considerazioni, che si sono accennate di sopra del contratto trino; E l'altra, che si finga vn terzo fideiussore, ò assecuratore, il quale

le presti in ciò il nudo nome, e come volgarmente si dice, sia vna testa di ferro, mà il commodo sia del medesimo mutuante.

E se bene, particolarmente li Morali vogliono, che anche nel mutuo si possa dare vn guadagno
17 certo conuenzionale di vn tanto per cento, non come premio del mutuo, il quale deue essere gratuito, mà come vna mercede, ò ricompensa del pericolo, quando non vi siano le totali cautele, come per vna specie di assecurazione, considerando quell'istessa pluralità, e diuersità di persone formali, che si dà in vn istessa persona materiale, e presupponendo primieramente nell'atto primo vna sincera, e perfetta volontà di fare il mutuo gratuito, e dopoi con l'atto secõdo di fare vna vendita di questo pericolo; Et à discorrerla intellettualmẽte, la teorica potrebbe caminare; Tuttauia, à ridurla alla prattica nel foro esterno, e particolarmente doue si camina cõ l'opinione rigorosa, come segue nella Corte di Roma, ciò pare molto difficile à praticarlo, atteso che sarebbe vn'aprir la porta all'vsure cõ questo pretesto, senza che l'vsuraio si possa mai cõuincere del delitto, mentre (conforme si è detto di sopra in occasione del cõtratto trino) queste metafisiche, & ideali diuerse istantanee operazioni dell'intelletto, in vn'istess'atto, sono bene verificabili nel foro interno appresso Dio, il quale vede i cuori; Mà però molto difficilmente si possono verificare nel foro esterno, il quale non giudica dell'interno. H

H *Nel detto disc. 4. di questo titolo.*

## CAPITOLO OTTAVO.

Dell'vſura, che ſi dà nella permutazione, ouero nel cambio, così terreſtre, come maritimo; E particolarmente del cambio trà preſenti nell'iſteſſo luogo, da vna moneta all'altra; Et anche nelle ſponſioni, le quali volgarmente ſi dicono ſcommeſſe, ouero lotti; E ne i contratti à moglie, con altri ſimili.

### SOMMARIO.

1 *NElla permutazione dè beni ſtabili non entra vſura, e quando vi poſſa entrare.*
2 *Dell'vſura nel cambio, ò permutazione di denaro da vna ſpecie all'altra con qualche dilazione per eſempio da rame in argento.*
3 *Della permutazione del grano vecchio col nuouo, e di altre merci.*
4 *Del cambio litterario.*
5 *Del cambio maritimo, e ſue diuerſe ſpecie.*
6 *Delli contratti à moglie, e ſimili.*

*Delli*

7 *Delli ſtocchi, e barocchi.*
8 *Del cambio maritimo, cioè nautico fenore.*
9 *Delli lotti, & altri contratti di fortuna.*

## CAP. VIII.

Vando ſi tratta di quella permutazione, la quale ſi faccia dè beni ſtabili, ouero anche de mobili, con vna totale vguaglianza, in tal caſo non vi cade materia, ò ſoſpetto di vſura, mentre (come più volte ſi è detto) queſta richiede il mutuo vero, ò l'interpretatiuo, ſenza l'interuento del quale non ſi dà l'vſura; Che però cade ſolamente la ragione del dubitare, quando vi concorra la miſtura del denaro, ò di altro equiualente, che vi corra per vguagliare le robbe permutate, perche ſiano diſuguali di prezzo, ò di valore; Cioè (per eſempio), che valendo vna coſa mille, e l'altra mille e cinquecento, quello il quale ottiene la robba di maggior valore, con la permuta della ſua, che ſia minore, per la douuta egualità, debba rifondere in denaro li ſcudi cinquecento; Sopra queſti dũque può cadere l'vſura, per l'anticipato, ò poſticipato pagamẽto, così nell'alterazione della quantità, che riſultaſſe dall'anticipazione, ò poſticipazione,

come ancora nè frutti, ò intereſſi che tra tanto decorreſſero; Et in queſto caſo, entra in tutto, e per tutto l'iſteſſo, che ſi è detto ſopra del cõtratto della compra, e vendita, entrandoui à puntino l'iſteſſe ragioni, onde per non ripetere il medeſimo, dourà baſtare la relazione à quel che iui ſi è detto.

Sopra queſto contratto dunque di permutazione, cade l'iſpezione, ſe vi ſia vſura, ò nò, quando quella ſegua nel denaro, ouero in altra robba equiualente, nella quale poſſa cadere l'iſteſſa ragione del mutuo vero, ò interpretatiuo, con il lucro del creditore, e col danno del debitore per cauſa del tempo, ouero della dilazione, conforme inſegna la frequente, e cotidiana pratica della permuta, la quale anche nell'iſteſſo luogo tra preſenti ſi faccia tra vna ſorte di moneta, e l'altra, che ſi dice il cãbio tra preſenti, ancorche ambedue le ſorti di moneta corrano nel medeſimo paeſe, & intellettualmẽte abbiano l'iſteſſo prezzo, ò valore intrinſeco, ma che per la qualità della materia, ò veramente che per maggior commodità, vna ſia più ſtimata dell'altra, ſiche vi ſia tra loro vna differenza di prezzo, e di valore eſtrinſeco; Come per eſempio occorre tra la moneta groſſa, e la minuta, ouero tra quella d'oro, ò d'argento, e quella di rame; Atteſo che ſe bene legalmente, tanto ſono cento ſcudi quelli di rame, ò di altra baſſa materia, quanto quelli di oro, ò di argento; Tuttauia cento ſcudi

di

di rame, di fatto valeranno meno, in maniera che per ridurgli à cento ſcudi d'oro, ò di argento, biſognerà riſoderuene altri cinque, ò diece, ò più, ò meno, ſecondo la qualità de paeſi, e delle monete; Anzi corre l'iſteſſa diuerſità di prezzo, ancora nelle monete dell'iſteſſa materia; Come per eſempio tra li ſcudi d'oro del peſo, ouero delle ſtampe vecchie, e quelli del peſo, ò delle ſtampe nuoue correnti, vi è qualche differẽza di quel valore, che ſi dice eſtrinſeco, perche tra negozianti per i cambij nelle fiere, e nelle piazze ſi pratica vna ſpecie, e non l'altra, e queſto prezzo maggiore ſi eſplica col termine d'aggio conforme più diſtintamente ſi diſcorre in queſto medeſimo libro, nel titolo ſeguente de cambij.

Queſta ſpecie di permutazione, per vn'vſo comune di parlare, è ſolita eſplicarſi col termine, ouero col vocabolo di cãbio preſente, à differenza del cãbio da luogo à luogo, il quale ſi dice letterario; Et in queſta ſorte di permutazione, può ben cadere il mutuo implicito, ò interpretatiuo, e per conſeguenza l'vſura; Cioè auendo Tizio denaro di rame, ò di altra baſſa materia, lo preſta à Sempronio, con obligo della reſtituzione della medeſima ſomma, mà in diuerſa ſpecie di moneta d'oro, ò di argento; Ouero che preſtandoſegli in argento, ò in oro delle ſtampe vecchie, la debba reſtituire in oro delle ſtampe nuoue; Atteſo che, ſe bene in appa-

ren-

renza, il mutuo pare gratuito senza aumẽto alcuno di somma, restituendo cento per altri cento riceuuti; Tuttauia vi è il guadagno notabile di quel che importa il sudetto prezzo estrinseco tra l'vna moneta, e l'altra, il che secondo la diuersità de' paesi, suol' importare il cinque, & il sei, ò sette, & anche il diece per cento, siche essendo ciò solito seguire tra vn breue spazio di tempo, di vno, ò due mesi, ne siegue vn'vsura esorbitante à ragione quasi di cento per cento; E pure è vna cosa, alla quale non si bada; Bensi che se in questo cambio si desse la lesione, ouero la fraude, e l'inganno, che per esempio quel bancherotto, in cambio di dare scudi delle stampe nuoue, gli desse delle vecchie, ouero scudi scarsi, ò falsi entreranno bene li termini dell'ingiustizia, ò della lesione, e della fraude, ma non dell'vsura. A

A *Se ne tratta nel diſc. 1. e nel 27. de cambij.*

3 L'istessa vsura, con titolo di permutazione, ò di cambio, si puol dare nell'altre robb, enelle quali, per l'vso manuale possa entrare parimente la ragione del mutuo vero, ò interpretatiuo; Come sono per esempio, il grano, il vino, l'oglio, le merci, & altre cose simili; Atteso che l'vsuraro cambierà volentieri il grano vecchio, ó bagnato, ó in altro modo inferiore con l'agricoltore, con obligo di dargli altretanta quantità di grano nuouo, e buono nella raccolta; E l'istesso, nel cambio particolarmente delle merci, di lana, ó di seta, nelle quali si scorge

così

così notabile differenza tra quelle di maggior tẽpo, che volgarmente si dicono stantiue, e le nuoue, poiche se bene in ragione numerica, non vi è differenza, nè alterazione alcuna; Tuttauia vi è il guadagno, non solamente per la mutazione da vna qualità all'altra, mà per il maggior prezzo, e per conseguenza, vi entra chiaramente l'vsura, ogni volta che (particolarmente ne grani, ó negli altri vittuali) il tempo non compensi questo comodo, cioè che il grano, ó il vino, ò altre vettouaglie, nel tempo che si danno, siano di tal prezzo, che anche di qualche qualità inferiore, ragguaglino verisimilmente quel prezzo, che nella nuoua raccolta potranno valere le medesime vettouaglie, ancorche più perfette, e di miglior qualità, secondo quell'euentualità, e verisimilitudine accennata di sopra circa il contratto della compra, e vendita.

L'altra sorte di cambio è quella tra assenti da luogo à luogo, anche dell'istessa moneta, ó purè
4 di diuersa; E questo, così da Giuristi, come da Morali, vien chiamato cambio litterario, però non cade sotto la materia dell'vsura, poiche si bene è mẽbro dell'istessa materia, tuttauia, hà il suo titolo particolare, nel quale se ne tratta.

Si dà ancora vn'altra specie di cõtratto, che vol-
5 garmente si dice cambio maritimo, il quale si distingue in due specie; Vna cioè, di assecurazione di quel denaro, che per via di nauigazione si deue

tra-

trasportare in lontani paesi, che volgarmente in termini legali si dice pecunia traiettizia; E l'altro è quello, il quale legalmente si dice nautico fenore; Cioè che sopra il pericolo, che si corre per la naue, e per le mercanzie in essa esistenti, si presta vna certa somma di denaro, col patto, che andando à male la naue, ó le mercanzie, il creditore perda il capitale, e non seguendo il caso, se gli restituisca col guadagno di qualche somma notabile del vinti, e forse più per cento, secondo le diuerse vsanze de luoghi, ouero secondo la qualità del viaggio, e del suo maggiore, ó minor pericolo.

La prima specie di contratto, il quale si faccia da vn terzo, di sua natura non contiene vsura, mà più tosto vn'assecurazione, ò scommessa, per non verificarsi il requisito essenziale del mutuo vero, ó interpretatiuo, in maniera che vi possono solamente cadere quei dubbij, li quali per altri rispetti generalmente entrano in questi contratti di assecurazione, ò di sponsioni, ò di scommesse, delle quali si tratta nella materia delle alienazioni, e contratti proibiti, & anco in quella del debito, e credito. B

B *Nel lib. 7. delle alienazioni nel li disc. 47. & 48 e nel lib. 8. del credito nelli discorsi 106. con più seguenti, e nel discorso 3. di questo titolo.*

Il dubbio dũque dell'vsura, il qual cade in questi contratti di sponsioni, ò di fortuna, entra solamente, quando tra li medesimi contraenti passa denaro, ò altra robba manuale, col patto di douere re-
6 stituire più di quello che si riceue; Come per esempio, la pratica insegna in quei contratti, li quali vol-

volgarmente si dicono à moglie, cioè; Tizio dà cento scudi à Sempronio, per douerneli restituire ducento, ò più, ò meno, à tempo che piglierà moglie, ouero quando gli soprauerrà qualche dignità, ò altra buona fortuna, in maniera che non succedendo il caso, non sia tenuto à restituire cosa alcuna, ma guadagni quel che hà riceuuto, atteso che questo contratto per senso più comune de Dottori viene stimato lecito; E quando anche per patti insoliti, ò leciti veniſſe stimato illecito, ciò risulta da causa diuersa da quella dell'vsura, ogni volta che nõ vi siano circostanze tali, le quali prouino, che il contratto si sia così colorito per fraudare l'vsura. C

C
*Nel disc.36. di questo titolo.*

Maggior sospetto puol cadere in quei contrat-
7 ti, li quali si dicono di stocchi, ò barocchi, ò ciuanze, ò con altri vocaboli, secondo l'vso dè paesi, soliti farsi da gente bisognosa, e per ordinario ruina, e dissipatrice, con gli vsurari, e con persone di poca coscienza, e di meno riputazione; Cioè che auendo Tizio bisogno (per esempio) di cento scudi in denaro alla mano, li piglia ad interesse, ò impreſtito da Sempronio, il quale non gli dà denaro, ma gli dà tanta robbaccia, che vaglia molto meno, ouero parte in denaro contante, e parte in robbaccia valutata à prezzo alterato, che nell'istesso tempo il ruino debitore la riuende ad altri à molto più basso prezzo, e spesse volte la compra il medesimo

astuto, e fraudolento creditore; Poiche in questo caso puol dirsi chiaramente, che vi sia l'vsura per quel guadagno, che si fà dal creditore per causa dell'impresstito, vendendo la robba più cara di quel che vaglia, conforme si è accennato di sopra, trattando dell'vsura, la quale entra nel contratto della compra, e vendita.

Quanto poi all'altro contratto, che si dice cam-
8 bio maritimo, il quale legalmente viene chiamato nautico fenore; Li sacri canoni espressamente lo dannano, e con la loro disposizione caminano più comunemente li Canonisti; E se bene alcuni Ciuilisti, e Teologi sono di contrario parere per la ragione dell'assunzione del pericolo, à segno, che arriuano ad asserire, che nelli Canoni vi sia vn'errore di stampa, cioè, che vi manca la parola, ouero la dizione negatiua, il che opera vn effetto totalmente opposto, cioè, che in cambio di dire che non sia vsura, viene à dire il contrario, che sia.

Questa opinione però nel foro esterno non hà fondamento alcuno; Atteso che lasciando il luogo alla verità per quel che spetta al foro interno, nel quale più che nell'altro si deue deferire à Teologi; Per quel che si appartiene al foro esterno, in tanto si può sostenere questo contratto, in quanto che contenga vna compagnia di negozio, da farsi con la nauigazione, ouero con l'arte del pescare, cioè che vno metta la naue, e l'opera, e l'altro met-

tà vna certa ſomma di denaro per le mercanzie, ouero per le reti, e per altri iſtrumenti della nauigazione, e per il mantenimento de marinari, & altro, con la douuta comunione del bene, e del male; Mà che per toglier le liti ſopra la proua, e la liquidazione del guadagno, nella maniera che di ſopra ſi è accennato generalmente nel contratto della ſocietà, ſi ſtabiliſca d'accordo da principio vna certa taſſa, purche ſia veriſimile, e proporzionata al negozio del quale ſi tratta; Nell'iſteſſa maniera che di ſotto in queſto medeſimo libro nel ſuo titolo particolare ſi diſcorre delle compagnie d'officio, che ſono vſate nella Corte di Roma, conforme ſi diſcorre nel teatro, al quale in occorrenza ſi dourà ricorrere; non eſſendo materia, la quale ſia facilmente capace di vna regola certa, e generale, per dipendere in gran parte dalle circoſtanze del fatto. D

D
*Nel diſc. 3. di queſto titolo.*

Negli altri contratti di ſponſioni, li quali anno
9 diuerſe forme, e diuerſi vocaboli, di lotti, ò di beneficiate, ò di ſcommeſſe, ò di comprare da peſcatori quel che porterà la tirata della rete, ò da cacciatori quel che porterà la caccia di quel giorno, con caſi ſimili, ne quali ſi compra, e ſi vende l'incertezza della fortuna, ò il caſo, non entra l'vſura, mà vi poſſono bene entrare la leſione, e l'inganno, e gli altri riſpetti, che li rendono illeciti; Eccetto ſe

vi corresse denaro contante, per l'anticipazione del quale, quello che lo dà, riportasse qualche vantaggio insolito, in danno, e pregiudizio di quello che lo riceue, in maniera, che in questo modo vi fosse il mutuo implicito ò l'interpretatiuo, il quale produce l'vsura. E

E

*Nel dise. 36. di questo titolo, & nelli disc. 47. & 48. delle alienazioni, e contratti proibiti nel lib. 7.*

* * *

# CAPITOLO NONO.

## Dell'vsura, la quale cade nel depositо; E particolarmente in quello, che si faccia cõ li Banchi, ò Monti, i quali diano qualche recognizione à quello, il quale tenga iui depositato il suo denaro.

### SOMMARIO:

1 *NOn si dà vsura nel depositо regolare.*
2 *Se si dia nel depositо irregolare, come, e quando.*

### CAP. IX.

1 IL depositо è di due sorti; Vno, il quale si dice regolare, e proprio, che consiste quando il denaro si dia in potere del depositario, in vna saccoccia sigillata, ouero in vna cassa serrata, siche il depositario non ne possa hauer'vso alcuno, mà faccia solamente figura di vn semplice custo-

custode; Et in questo caso non entra sospetto alcuno d'vsura, mentre non si dà mutuo nè vero, nè interpretatiuo, il quale consiste nell'vso del denaro.

L'altra specie del deposito irregolare, & improprio, è di quello, il quale più comunemente si pratica, e si verifica, quando si dia il denaro come quantità al depositario, il quale lo confonda col denaro proprio, & anche d'altri depositi simili, dando solamente credito al deponente della quantità. A

2

A *Di questa distinzione nel libro 8. del credito, e del debito nelli discorsi 25. e 68.*

In questa sorte di deposito irregolare, cade alle volte il dubbio dell'vsura, per l'vso, il quale si hà in alcuni paesi, che il banco, ò altro depositario, in riguardo che si vale del denaro, suole corrispondere al deponente qualche interesse, ò ricognizione, perloche cade il dubbio, se ciò si possa fare, ò nò, attesoche pare che vi sia il mutuo implicito, e che quella recognizione si dia per l'vso del denaro in riguardo della dilazione.

Et ancorche in stretti, e rigorosi termini di ragione, questo dubbio abbia qualche fondamento; Tuttauia quando si tratta di què banchi publici, li quali particolarmente si tengono da luoghi pij, ò di altri, nè quali entri la medesima ragione, cioè, che non sia considerabile la malizia del creditore, la qual'è solita esplicarsi col termine di callidità, nè la soffocazione del debitore, mà che sia vn'vso comune,

mune, e che ciò si faccia publicamente, e con buona fede, in tal caso si crede probabile, che si debba sostenere, mentre in effetto, questo lucro non nasce dalla necessità del mutuo, mà che sia più tosto vna ricognizione di verità, e di buona fede come per vn'implicita cõpagnia; Cioè, che valendosi il banco di quel denaro in alcuni impieghi di maggior' vtile, ne dia quella parte al padrone del denaro, ritenendosi per se quel di più, come sua porzione della fatica, nella maniera che si è discorso di sopra, in occasiooe del contratto della compagnia.

E se bene vi è la considerazione, che il deponente non corre il pericolo; Tuttauia in questi banchi grandi, e maggiormente in quelli dè luoghi pij maneggiati con somma diligenza da molti amministratori, questo pericolo è molto raro, e poco considerabile; Maggiormente che (come si è detto) pare che vi sia l'vso comune, e che ciò si faccia publicamente, e con buona fede.

Che però la difficoltà, la quale da Giuristi, e da Morali si fà sopra questo contratto, e che deriua dalla ragione, che quelle vsure, le quali nel deposito sono permesse dalla legge ciuile, siano corrette dalla legge canonica; Camina bene nelle persone particolari, tra le quali si finga questo titolo di deposito, per fraudare l'vsure, attesoche non siano publici banchieri, ne il loro mestiere consi-

sta in riceuere li depositi; Mà non in questi banchi, li quali fanno tal professione; E questa circostanza, che il depositario dia qualche interesse al deponente, riguarda solamente la materia del priuilegio del deposito, del che si tratta nella materia del credito, e del debito, mà non questa dell'vsura; Facẽdo ancora à questo proposito della differenza delle persone priuate, e de luoghi pij, ò de banchi publici, quelle cose che si discorrono nel capitolo seguente.

CA-

## CAPITOLO DECIMO.

# Dell'vsura, la quale si dà nel pegno, per il godimento dè frutti della cosa impegnata; E del patto commissorio; Et anche se sia lecito quell'emolumento, il qual'è solito pigliarsi dalli monti della Pietà per gl'impresti, che si fanno sopra i pegni.

## SOMMARIO.

1 *IL creditore non fà suoi li frutti del pegno, e della differenza in ciò trà la legge ciuile, e canonica.*

2 *Quando l'effetto sia l'istesso à beneficio del creditore per l'interesse.*

3 *Donde ciò nasca.*

4 *Quali frutti si debbano restituire, ò imputare del pegno.*

5 *E del pegno pretorio.*

6 *In quali casi il creditore faccia suoi li frutti del*

*pegno nella dote, e nel feudo.*

7 *E quando il pegno sia equiualente al credito, il che si dichiara.*

8 *Dell'anticresi, ò contratto à godere.*

9 *Se la delizia, ò altra comodità sia frutto.*

10 *Del patto commissorio.*

11 *Dell'interesse che si paga per l'impresti to al monte della Pietà.*

12 *Nella materia vsuraria non s'attende l'vtile del debitore, mà l'interesse del creditore.*

## CAP. X.

1 NOn solamente per disposizione della legge canonica, mà ancora per quella della legge ciuile, il creditore non puol far suoi li frutti del pegno, mà questi spettano al debitore, per la ragione, che li frutti sono seguela del dominio, e però deuono spettare à quello, il quale sia il padrone della robba; E per conseguenza, che pigliandoli, vadano imputati nel debito. A

A *Nel disc. 9. di questo titolo.*

La differenza però, trà la legge ciuile, e la canonica, consiste in due cose; Vna cioè, che per la legge ciuile si può stabilire per patto, che il creditore frà tanto faccia i frutti suoi, quando non sia-

no

no così eccedenti, che possa in questo modo esigere vn'vsura esorbitãte, la quale ne meno sia permessa dalla legge ciuile, il che viene proibito dalla legge canonica, per la dispositione della quale li patti, e le conuentioni delle parti non si deuono auere in consideratione alcuna.

E l'altra, che quando anche non vi concorra tal patto la legge ciuile concede al creditore per vna certa equità, vn moderato interesse del suo denaro, il quale si scomputa con i frutti, siche à beneficio del debitore resta quel di più; Con questo suantaggio però del creditore, che se li frutti sono più degl'interessi, sarà tenuto restituire, ouero imputare quel di più, mà se saranno meno, non puol domandare il supplemento.

Mà ciò parimente resta corretto dalla legge canonica, la quale non permette, che per il denaro si possa pigliare vtile alcuno, quando non vi concorra la ragione del lucro cessante, ouero del danno emergente; Che però tutti li frutti vanno à beneficio del debitore, siche pigliandosi dal creditore, anderanno imputati nella sorte, non ostante qualsiuoglia patto.

E ben vero, che in quei paesi, nelli quali (conforme si è discorso di sopra in proposito dell'interesse del lucro cessante) si tiene l'opinione, che basta la
2 mora regolare, ouero l'irregolare, senza la necessità della proua speciale degli altri requisiti, come

ſtimati notorij, in tal caſo, pare che la proibizione della legge canonica reſti annichilata, e che ſi camini con li termini della legge ciuile.

Che però molti Dottori di quei paeſi, nelli quali ſi camina con queſta opinione, adoprano li
3 termini, e le autorità della detta legge ciuile, il che contiene vn'equiuoco troppo euidente, e degno di diſprezzo; Atteſo che oggidì non ſi dà vſura, ò intereſſe per la ſola diſpoſizione della legge ciuile, mà ſolamente potendoſi il requiſito della mora ſupplire con la conuenzione, per la quale il debitore ſi dichiari moroſo, & auendoſi gli altri requiſiti per prouati come notorij; Da ciò viene à riſultarne l'iſteſſo effetto, che ſeguirebbe dall'accẽnata diſpoſizione della legge ciuile, cioè, che li frutti corrano à beneficio del debitore, e che all'incõtro al creditore ſi debba l'intereſſe del ſuo denaro; In quella maniera che ſi è accennato nella materia de feudi, praticarſi nel Regno di Napoli, quando ſi venda vn feudo ſenza l'aſſenſo Regio, il qual ſia validamente ſpedito, e che poi ſi reuochi l'alienazione; Mà ſempre ciò ſarà in regola di quell'intereſſe, il qual'è approuato dalla legge canonica, ſiche l'vſo, e la conuenzione, non fanno altro, che queſta ſupplire il requiſito della mora, e fare, che la proua ſi abbia per fatta, come di coſa notoria. B

B *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 31.*

Quando poi ſi dourà caminare con l'altra opinio-

nione più rigorosa, e ne pu i termini della legge
4 canonica, in maniera, che la conuenzione delle Parti non sia di operazione alcuna, quando l'interesse non venga specialmente giustificato con li suoi requisiti; In tal caso, ancorche la regola generale sia contro il creditore, cioè, che sia tenuto restituire, ò imputare tutti i frutti, non solamente auuti, mà anche quelli che si sarebbono potuti auere, quando si tratti di pegno conuenzionale (atteso
5 che nel giudiziario il quale da Giuristi si dice pretorio, è tenuto alli percetti solamente, conforme si dice nella materia del credito.)

Tuttauia vi sono alcuni casi, nè quali il creditore fà li frutti suoi, come particolarmente hà que-
6 sto priuilegio il marito nel pegno, che se gli sia dato per il credito dotale, conforme si discorre nella materia della dote; Et anche si verifica nel feudo, nel quale pare che per vna certa somigliãza vi cada l'istessa ragione, cioè che conforme questi frutti si danno al marito in riguardo dè pesi, che porta del matrimonio, così si diano al possessore del feudo dato in pegno per il gouerno, e per l'amministrazione del feudo, in maniera che nõ si puol dire vn mero lucro.

La pratica moderna, per vna certa equità, che hà del ragioneuole, hà introdotto che quando il
7 valore del pegno sia proporzionato al credito, e molto più quando sia inferiore, e che vi concorra

il

il silenzio di più anni, in tal caso non entri la detta regola; Non già, che per tal'effetto, debba il creditore, facendo figura di tale, far questo guadagno per vn credito quantitatiuo di sua natura infruttifero, mà per vna diuersa ragione, cioè che si presume vn occulto, ouero vn'implicito contratto di dazione insoluto; Bensì che questa si dirà vna presunzione semplice, la quale si toglie con la proua contraria, e nel qual caso, ancorche il pegno sia di minor valore di quel che sia il credito, non per ciò potrà il creditore pretendere di guadagnare i frutti, mentre sarebbe cauare il guadagno dal mutuo per causa della dilazione senza giusto titolo, e senza stare soggetto al pericolo del caso che potesse occorrere nel pegno, siche la forza consiste nella presunta dazione in soluto. C

C
*Nel disc. 10. di questo titolo.*

Eccetto se si fosse fatto il contratto accennato
8 di sopra nel capitolo quarto, il quale da Giuristi si dice anticresi, e volgarmente si dice à godere, quãdo però abbia li suoi requisiti, che lo rendano lecito, conforme iui si è accennato.

Anzi se il creditore non pigliasse frutto alcuno del pegno da metterselo in borsa, mà ne cauasse il
9 commodo della propria abitazione, ouero quello della delizia; In tal caso sarà tenuto à tutto quel frutto, che si sarebbe possuto auere mediante l'affitto, che si potea fare, mentre altrimente sarebbe vn fraudar l'vsure; Non già quando (senza

za che ne risulti danno alcuno al debitore) il possesso del pegno porti qualche delizia, ò altra sodisfazione al creditore, in maniera che non si offenda la giustizia, nè si possa dire, che il debitore per la soffocazione del mutuo, abbia patito qualche danno; Et in somma, il tutto và inteso con la douuta discrezione, auendo riguardo alla ragione, ouero al fine della legge, e non alla rigorosa formalità delle parole.

Cade anche in questo proposito del pegno la questione circa il patto commissorio, cioè, che si dia il pegno al creditore col patto, che non pagando il debito trà certo tempo, ouero sotto qualche altra condizione, quello diuenti di dominio del creditore, in maniera che non si possa più redimere.

Sopra di ciò i Giuristi vi s'intricano con gran varietà d'opinioni; O pure fermando la regola sopra l'inualidità di questo patto, vi danno molte limitazioni, e particolarmente à fauore della dote, & in altri casi; Si crede però più vero, che tutte le distinzioni, ouero le limitazioni, che vi si dãno, prouengano dalla solita simplicità di quei Giuristi, li quali caminano con alcune antiche tradizioni, mẽtre nella materia vsuraria non si dà priuilegio alcuno, il quale resulti dalla legge positiua, mà solamente si attende quella causa, la quale prouenga dalla ragione, ouero dall'equità naturale.

Che però indifferentemente, per qualsiuoglia cre-

credito del quale si tratti, la determinazione sopra la validità, ò inualidità di questo patto, dipende dalla giustizia, ò ingiustizia del contratto; Cioè, se il patto sia che il creditore acquisti il pegno per il prezzo giusto, & in tal caso il patto vaglia, mentre non pregiudica al debitore, al quale si dà in tal modo vn certo stimolo; Má se sia per prezzo minore, & ingiusto, in tal caso non vaglia, mentre in tal maniera quel di più che importasse il giusto valore, sarà il guadagno, nel quale consiste l'vsura, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. D

D *Nel disc. 8. di questo titolo.*

In proposito del pegno, che da quello non si possa prendere vtile alcuno dal creditore; Costumandosi per alcuni Monti di pietà, li quali si sono
11 eretti per esercitare l'opere caritatiue di souuenire in tempi di bisogni la pouertà, con gl'impresti ti sopra pegni, di farsi pagare qualche poca ricognizione di vno, ò due per cento l'anno; Si affaticano molto gli Scrittori, e particolarmente i Morali, nel disputare se ciò si possa fare, credendo alcuni, che quella recognizione, ancorche picciola, sia vsuraria, mentre nell'vsure non si dà paruità di materia.

E se bene alcuni, i quali vogliono sostenerlo, ne assegnano la ragione del grand'vtile, che particolarmente nel bisogno di lauorare i campi, & i terreni, se ne cauano dalli contadini, e da altri del popolo minuto; Nondimeno questa non è buo-

na

na ragione, atteſo che nella materia vſuraria, non ſi attende la perſona del debitore, mà quella del creditore, ouero del mutuante, al quale viene proibito di cauare dal denaro, come da coſa ſterile,
12 frutto, ò vtile alcuno per ragione del tempo, in maniera che ſe dal denaro, il quale con il contratto del mutuo per Tizio s'impreſta à Sempronio, queſto ne caua vn'vtile notabile, nõ per ciò (ſuppoſto che continui il contratto del mutuo) può quello pretendere coſa alcuna per obligo. E

E
*Nel diſc. 4. & 12. & in altri di queſto titolo frequentemente*

Tuttauia, la più vera opinione, comprouata dall'vſo comune, camina in cõtrario; Cioè, che ſia coſa lecita, quãdo la recognizione ſia poca, e proporzionata alle ſpeſe dè miniſtri, & all'altre chẽ biſognano per il mantenimento del monte, auendo anche riguardo à potere in tal modo compenſare il danno, che ſuole occorrere nella perdita, ouero nella deteriorazione dè pegni, ò pure nel fallimento d'alcuni debitori, acciò con quel poco auanzo, oltre le ſpeſe ſi vada mantenendo il fondo, ouero il capitale del monte, ſiche l'opera non manchi; Che però non ſi riceue la recognizione principalmente per il lucro, mà per il ſudetto giuſto, e ragioneuole fine di rinfrancare il danno che ſi patiſce, ò per riparare in queſto modo à quello, che alla giornata puol'occorrere di dãno che per altro deſtruggeſſe l'opera.

## CAPITOLO VNDECIMO.

# Dell'vsure, le quali si danno nelle donazioni, e nelli legati, e nell'altre vltime volontà.

## SOMMARIO.

1 *PEr qual causa si dia l'vsura, anche nelle donazioni, e nelli legati,*
2 *Si distingue quando nel legato entri l'vsura.*
3 *Doue si pratichi la distinzione.*
4 *Degl'interessi delli legati pij.*

## CAP. XI.

1 ANcorche, conforme nel principio, & in altre parti più volte si è accennato, l'vsura ricerchi per suo essenziale, e necessario requisito il mutuo, senza il quale non si dà, siche à prima faccia pare improprio il dire, che nelle donazioni, ouero nelli legati, & in altre vltime volontà,

tà, vi entri l'vsura; Tuttauia si puol dire l'istesso, che si è detto negli altri contratti, cioè, che se bene nel vocabolo, ouero nell'apparenza, l'atto importa vna cosa, nondimeno le circostanze alteratiue corrompono la natura di quell'atto, ò contratto, e lo conuertono nel contratto del mutuo, il quale à tale effetto si dice implicito, ouero interpretatiuo, siche parimente ciò cade nelle donazioni, e nelli legati, & in altre vltime volontà, e dispositioni, cadendoui l'istessa ragione.

Che però, se vn testatore, ò vn'altro disponente ordina al suo erede, ouero ad vn'altro, il quale ab-
2 bia causa da lui, che debba pagare ad alcuno per via di legato, ò con altro titolo vna certa somma, e frà tanto che non paga, che debba corrispondere vna certa vsura, ò interesse, à tanto per cento; In tal caso, entra la distinzione che, se il legatario, ouero il donatario, ò altro, al quale si deue fare il pagamento, può à suo arbitrio chiedere la sorte principale nõ gli siano douuti gl'interessi, ancorche si siano ordinati dal donatore, ouero dal testatore; A tal segno, che se de fatto fossero pagati, deuono essere restituiti, ouero scõputati nella sorte principale, non potendo vn testatore, & ogn'altro disponente render lecite l'vsure; Mà se il legatario, ò altro, à fauore del quale si sia disposto, fosse in tanto proibito di chiedere la sorte, in tal caso sia lecita la dispositione; Per quella ragione, che s'inten-

de fatto il legato di queſt' intereſſi per ciaſcun'anno principalmente, & independentemente dal capitale, come di vn'annua preſtazione redimibile ad arbitrio dell'erede. A

A *Nel diſc. 29. di queſto titolo, e nè ſeguenti.*

Queſta è la diſtinzione, ouero la teorica generale, riceuuta particolarmente dalla Corte Romana,
3 nella quale, & in altri tribunali, i quali da eſſa dipendono, ſi camina in ciò con qualche rigore forſe indiſcreto.

In altre parti però, queſto rigore mai ſi ſente in pratica, per la ragione più volte aſſegnata, cioè, che iui ſi debba l'intereſſe ſubito che ſi dia la mora regolare, ò irregolare, ſenza la proua degli altri requiſiti; Che però cõforme ciò ſi puole indurre per patto, molto più per vltima volontà, ò per altra diſpoſizione, eſſendoui minor ſoſpetto. B

B *Nell'iſteſſi luoghi.*

E quindi naſce, che nelli legati pij ſi danno ſubito gl'intereſſi, ò almeno, ſecondo vn'opinione,
4 dopo ſei meſi, ò ſecondo l'altra, dopo ſcorſo vn anno, ſenz'altra interpellazione, per la mora irregolare, la quale per diſpoſizione della legge ſi contrae à fauore della Chieſa, ouero della cauſa pia, nell'iſteſſa maniera che nel capitolo ſeguente, ſi dice delli pupilli, e di altri in ciò priuilegiati.

Però la ſudetta Corte di Roma, la quale camina con l'opinione rigoroſa, ciò non ammette, ſe non in caſo che per ordine del teſtatore, ouero per la qualità dell'opera, per neceſſità ſi doueſſe fare l'in-

l'inuestimento in beni stabili, ouero in altri effetti fruttiferi; Come per esempio, quando fosse vn legato con peso di messe perpetue, ò con altro peso simile di maritaggi, ò suffidij dotali di pouere Zitelle; Atteso che, conforme altre volte si è accennato, la Chiesa, ouero la causa pia non è priuilegiata in materia dell'vsura, mentre la legge canonica hà tolto anche le vsure pupillari date dalla legge ciuile, quando non vi concorra la ragione dell'interesse del danno emergente, ò del lucro cessante, con li suoi douuti termini, siche il priuilegio consiste solamente nella mora irregolare, mà non negli altri requisiti, li quali si deuono verificare.

C

C

*Nell'istessi luoghi.*

# CAPITOLO DVODECIMO.

## Dell'vsure, le quali siano douute alli pupilli, & ad altri, li quali viuano forzosamente, e per ordine della legge, sotto l'amministrazione d'altri.

### SOMMARIO.

1 *LA legge ciuile concede l'vsure pupillari.*
2 *La legge canonica le nega.*
3 *Che cosa opera la qualità pupillare, ò simile.*
4 *Degl'interessi, à quali sia tenuto il tutore, ò altro amministratore legale.*

## CAP. XII.

1 LA legge ciuile generalmente à beneficio dè pupilli concede il corso dell'vsure, contro i loro debitori; Et à somiglianza di questi, i Dottori lo stendono anche alle Chiese, & à i luoghi pij; E generalmente à coloro, li quali non possono fare il fatto loro per se stessi, siche sono costretti di viuere sotto l'amministrazione d'altri, la quale però si dice legale, e necessaria; Come sono i pazzi, e li fatui, & altri simili.

2 Questa dispositione della legge ciuile, la quale concede l'vsura, come per vna specie di priuilegio (secondo la più vera, e la più comune opinione) è stata corretta dalla legge canonica, per quella chiara, e conuincente ragione, che essendo l'vsura intrinsecamente mala, e proibita per la legge diuina, non può la legge positiua, e particolarmente la laicale canonizarla, mentre anche al Papa, & alla sua legge canonica ciò non si permette, mà solamente se gli concede di dichiarare, ouero d'interpretare, quando sia vsura, ò nò.

La qualità pupillare dunque, ò altra simile in que-

questo proposito priuilegiata, consiste nella mora,
3 che s'induce dalla legge nè suoi debitori, senza l'interpellazione, ò altro requisito, il quale sia necessario nelli non priuilegiati, che però si dice mora irregolare, cioè priuilegiatiua, & introdotta dalla legge; Che però in quelle parti, nelle quali si viue con la più volte accennata opinione più larga, sopra la notorietà degli altri requisiti dell'interesse del lucro cessante, ò del danno emergente, (conforme altre volte si è detto) l'effetto è l'istesso, poiche non si douranno l'vsure pupillari, ò simili, come semplici vsure, mà bensì come interesse, il quale non si nega dalla legge canonica, sicche la difficoltà si restringe à quei paesi, nelli quali si tenga l'opinione più rigorosa sopra la proua speciale delli requisiti, in maniera, che la sola mora non basti.

Tuttauia tenẽdo anche questa opinione rigorosa, entra la distinzione tra li tutori, e gli altri amministratori legali, e li debitori terzi, ouero estranei, li
4 quali non abbiano il peso dell'amministrazione del creditore; Atteso che quãdo si tratta di tutore, ò di altro amministratore legale, in tal caso, senz'altra proua, corre contro di lui l'interesse del denaro del pupillo, ò di altra simile persona, che in sua mano si sia tenuto ozioso; Non già in ragione di vsura, ò d'interesse come à debitore, mà in ragione di danni, e d'interessi per non auer fatto bene l'officio

suo

ſuo nell'inueſtire, com'era tenuto il denaro in cõpra dè beni ſtabili, ò di altri effetti fruttiferi, nell'iſteſſa maniera, che ſi è detto di ſopra dell'intereſſe douuto dal mandatario, il quale aſſuma in ſe il mãdato, & il peſo d'inueſtire il denaro del mandante; Quando però il tutore, ò altro amminiſtratore, nõ abbia giuſta cauſa di ſcuſa, cioè, che abbia ſodisfatto al ſuo officio cõ le diligenze, mà che nõ vi ſia ſtata buona, e ſicura occaſione dell'impiego; Che però non entrano li termini dell'vſura, mà li termini generali della tutela, e della cura, li quali per l'identità della ragione ſi ſtendono agli altri amminiſtratori, quãdo che vi entri l'iſteſſa ragione. A

✠

A *Di ciò ſi tratta nelli diſcorſi 13 15. & 29. di queſto titolo, e nel diſc. 6. nel titolo dè tutori nel libro 7.*

## CAPITOLO DECIMOTERZO.

# Delli frutti dè frutti, e degl'intereſſi degl'intereſſi.

## SOMMARIO.

1 *NOn ſi danno li frutti dè frutti.*
2 *Si danno ne cenſi quando, e per qual ragione.*
3 *Anche dal terzo, e come.*
4 *Si deuono per cauſa del mandato.*
5 *Dè multiplichi.*
6 *Delli recambij.*

## CAP. XIII.

1 QVanto alli frutti dè frutti, ouero all' intereſſe degl'intereſſi; Ancorche nõ manchino dè Dottori, li quali tengono, che ſiano douuti; Tuttauia la più vera, e la più comunemente riceuuta opinione ſtà in contrario, cioè, che queſta ſuperfetazione, che da Giuriſti ſi dice anatociſmo, ſia dannata.

Si

Si danno però dè casi, nè quali lecitamente si ve-
2 rifichi tal superfetazione, e particolarmente, secondo vn'opinione riceuuta in alcune parti, nelle quali si viue con l'opinione larga, di dare l'interesse con la sola mora senz'altro requisito, cioè quando si tratta di frutti di censi, per la ragione, ch'essendo morto, & irrepetibile il capitale, però li frutti si dicono di auere più tosto natura di sorte principale, che di vsure, siche quando non osti il difetto della forma della Bolla del B. Pio V., si possono anche conuertire in capitale, e crearne vn nuouo censo, conforme si discorre di sotto nel suo titolo dè censi. A

A *Nelli disc. 17. & 30. di questo titolo, e nel disc. 2. del titolo dè censi.*

L'altro caso è, quando non si tratti col debitore,
3 mà col terzo, in nome del quale si siano esatti dal debitore li frutti, ouero l'vsure; Come sono, il tutore, il Curatore, e'l Procuratore, il compagno, & altri amministratori, mentre à rispetto loro, tutto l'esatto dal terzo si stima capitale, siche non entra la distinzione del principale, e dell'accessorio; E l'istesso camina nel fideiussore, il quale paga per il principal debitore, mentre tutto quel che paga, ò sia per sorte, ò sia per frutti, quanto à lui, si dice sorte.

Et anche nel medesimo principal debitore si dà
4 il caso di questa superfetazione; Non già in regola, ò ragione di debitore, mà in ragione di mandatario, e di danni, & interessi, per non auere adempi-

to il mandato, il quale dal debitore si sia assunto d'inuestire anno per anno, ouero in altri tempi stabiliti, in effetti fruttiferi, li frutti dè quali saranno da lui douuti cõforme anderanno maturando; Cõ-

B 5 forme particolarmẽte la pratica insegna nelli moltiplichi, li quali si deuono fare, atteso che molte volte (con imprudenza però troppo grande) se ne assume il peso da medesimi debitori, con la trascuraggine del quale, vn piccolo debito, è atto à spiantare totalmente vna casa. B

*Nelli disc. 8. e più seguenti nel titolo de cambij e nel disc. 161. nel lib. 6. della dote, e nè luoghi di sopra.*

Si dà anco vna specie di superfetazione nelli

6 recambij, cioè che li cambij decorsi si mettono in capitale, mà ciò nasce per diuersa ragione, conforme si discorre di sotto nel titolo seguente dè cambij.

✠

CA-

## CAPITOLO DECIMOQVARTO.

# Della proua dell'esazione dell'vsura, e se queste vadano imputate subito nel capitale, ouero vadano repetite; E della differenza, che si considera tra l'vn'modo, e l'altro.

## SOMMARIO.

1 *CHe vi sia necessaria la proua rigorosa dell' indebito volontario.*
2 *Non è riceuuta nella Corte Romana quest'opinione.*
3 *Che basti la proua leggiera.*
4 *Dell'opinione distinguente.*
5 *Il pagamento dell'vsure non si dice volontario.*
6 *Come si debba caminare in ciò.*

## CAP. XIV.

1 DVe opinioni, con qualche varietà vi ſono in queſto punto della proua, mentre alcuni credono, che trattandoſi di vna repetizione d' indebito volontariamente pagato, vi ſia neceſſaria quell'eſatta, e concludente proua, la quale generalmente è neceſſaria per la repetizione dell'indebito volontario, con l'eſcluſione della contraria poſſibilità, nella maniera che ſi diſcorre nel libro ottauo, nel quale ſi parla generalmente della materia del debito, e del credito.

Che però dandoſi molti caſi, nelli quali, per ragione d'intereſſe di lucro ceſſante, ò di dãno emergente, ò per altro riſpetto, queſte vſure ſiano lecite, e douute, ſe ne inferiſce, che ſia tenuto il debitore, il quale vuole ſcomputare, ò ripetere il pagato, à fare queſta proua negatiua, la quale moralmente hà dell'impoſſibile.

Queſta opinione però nella Corte di Roma, & in altri Tribunali del Mondo cattolico, nelli quali
2 ſi viue con le buone, e con le più vere opinioni de Canoniſti, e ſecondo li veri ſenſi de ſacri Canoni,

non

non è riceuuta; E ciò con molta ragione, atteſo che ſarebbe in tal modo vn canonizare l'vſura, e renderla ſempre lecita, ſe non direttamente, almeno indirettamente per l'impoſſibiltà, ò almeno per la gran difficoltà della proua.

Anzi che eſſendo per lo più queſta materia di
3 proua difficile, ſtante che gli vſurarij, così per timore delle pene criminali, come anche per l'obligo di reſtituire, ò d'imputare l'eſatto, ſogliono eſſere amici delle tenebre, e delle occultazioni, deuono baſtare le proue imperfette, e preſunte.

Che però altri, e particolarmente la Rota Romana, ſogliono caminare con vna diſtinzione che;
O l'vſura indebitamente pagata, ſi allega dal debi-
4 tore per via d'eccezione, e d'imputazione, quando ſia moleſtato per il debito in ſorte principale; Et in tal caſo camina queſt'vltima opinione della proua più benigna à beneficio del debitore; Ouero, auendo già pagato, ò ſcõputato il debito, venga il debitore per via d'azione dimandando, e ripetendo l'indebito, & in tal caſo debba prouarlo concludentemente, e ſi debba caminare con qualche rigore nella proua; E di ciò ſe ne aſſegna vna ragione, la quale hà molto del probabile, cioè che quando quello, il quale è ancora debitore, paga l'vſure,
5 ſi preſume dalla legge, che non paghi volontariamente l'indebito, mà che ſapendo di poter eſſere forzato al pagamento del debito, per ſfuggire que-

sta forza, e per non irritare il creditore, che à ciò l'astringa, và pagando la sorte principale così minutamente per maggiore comodità sotto nome di frutti, che però non si verifica il pagamento dell' indebito volontario, col presupposto del quale camina il sudetto rigore della proua; Mà questa ragione non entra quando già il debito si sia pagato, ò scomputato. A

A *Nelli disc. 12. & 17. di questo titolo.*

Bensì che, se bene l'opinione fauoreuole al debitore, ouero quella, la quale distingue come sopra, nel più vero senso de sacri Canoni, e degli antichi Canonisti, merita di essere stimata la più probabile; Tuttauia, conforme si crede vn' errore il voler tenere così semplicemente, e con tanta larghezza la prima opinione, così ancora si crede errore, ouero troppo indiscreto rigore il praticare semplicemente, & in ogni caso la seconda; Credēdosi più probabile, che la materia debba essere regolata dalle circostanze del fatto, e con quell'equità, & epicheia, ò respettiuamente rigore, che porti la buona, ò respettiuamente la mala fede del creditore, acciò non si dia il caso, che in cambio di prouedere, che gli debitori non siano ingannati, & oppressi da creditori, ne risulti, che questi siano ingannati, e fraudati da i debitori, li quali in tal modo malizioſamente ingannino la pouera gēte estorquendogli di mano quel denaro, che impiegherebbono in cōpra di beni fruttiferi, ouero in in-

6

du-

dustrie per viuere con l'entrate,ò con gl'vtili,conseruando il capitale, mentre così non volendo, nè pensandoui, vengono à trouarsi spogliati de loro beni, e de capitalj, con quei minuti pagamenti,che alla giornata si fanno, e si consumano, col presuppoſto, che siano frutti; Si conchiude però che l'vno, e l'altro estremo sia vizioso, e che pizzica del giudaismo, nell'intendere cioè le leggi,e le dottrine nella sola lettera, applicandole indifferentemente ad ogni caso, mentre ciò si deue praticare con la douuta discrezione, auendo principalmente riguardo alla buona, ò mala fede, & al fine, ouero alla ragione, alla quale la legge sia appoggiata, e non caminare con le sole generalità,ouero alla giudaica cõ lo stare tutto sù la sola lettera,ouero sù la nuda formalità delle cose.

## CAPITOLO DECIMOQVINTO.

# Delle pene degli vsurari; E qual sia il giudice competente dell'vsure, ouero del castigo degli vsurari.

## SOMMARIO.

1 *CIrca gli vsurarij manifesti se oggidì si diano.*
2 *Dell'altre pene degli vsurarij anche non manifesti.*
3 *& 4. Della proua dell'vsura.*
5 *Della competenza del foro in questa materia.*
6 *Delli beni degli vsurarij.*

CAP.

## CAP. XV.

1 IN questo proposito delle pene, così li Giuristi, come li Morali molto si diffondono, anzi s'intricano, e particolarmente sopra la qualità dell'essere vsuraro manifesto, per la diuersità delle pene, così spirituali, come temporali, le quali molto più graui sono impoſte agli vsurarij manifesti, che à gli altri, li quali ancorche siano rei di questo delitto, non abbiano tal qualità.

Mà oggidì, per quel che almeno ne insegna la pratica comune della nostra Italia, tali questioni restano ideali per il foro esterno, mentre parte per Constituzioni Apostoliche di sommi Pontefici, e parte con leggi, & editti dè Principi secolari, in ogni principato trà Cattolici pare che si sia estirpato quell' vso publico, il quale trà Cristiani si permettea, ò si toleraua in quei tempi, de quali parlano li sacri Canoni, & anche gli antichi Canonisti, e Teologi; Poiche se bene oggidì vi è ancora l'vso de negozianti priuati, e di mercanti di ragione, e di banchieri publici, li quali à molti effetti sono rassomigliati da scrittori à quelli antichi argentarij, ò nummularij, dalli quali ne tempi della Republica,

ò dell'Imperio Romano si esercitaua publicamente l'esercizio dell' vsuraro; Nondimeno questa professione oggi si esercita publicamente, e si permette nel giro de cambij, & in altre negoziazioni, e mercanzie lecite, in maniera che quelle graui pene di scommunica, e d'infamia, ò di priuazione d'officij, dè beneficij, e di dignità, come anche dè sacramenti, e dell'ecclesiastica sepoltura, e della fazione de testamenti, con altre, le quali per i Canonisti, e per i Morali si sono raccolte da diuersi Canoni, e Concilij, pare che siano bandite dall'vso, per non darsi facilmente la verificazione di tal publicità; Tuttauia quando si desse il caso, e che se ne auesse la verificazione, non cesseranno le pene sudette, le quali restano in piede, mà per esser casi molto rari, in occorrenza conuerrà ricorrere alli professori, à quali si renderà facile il vederlo appresso coloro, li quali trattando di questa materia vsuraria con fatica, e diligenza, hanno cercato di conciliare alcune opinioni contrarie, e proua-re quando veramente si debba dire vn'vsurario manifesto, ò nò; Atteso che dipendendo ciò da molte distinzioni, e circostanze, non si rende facile il poterlo moralizare per la capacità de non professori, senza noiose digressioni, maggiormente per trattarsi di materia poco praticabile.

Quanto poi alle pene, le quali generalmente sono imposte per questo delitto dell'vsura, comun-

que

que sia commessa, & ancorche non si verifichi la
2 sudetta qualità d'vsurario manifesto; Nõ può daruisi vna regola generale applicabile ad ogni caso,& ad ogni luogo, atteso che forse in ogni principato sopra di ciò vi sono le sue leggi particolari, le quali anche sogliono riguardare il modo della proua; Come particolarmente sono nel Regno di Napoli, che anche all'effetto del gastigo, per la proua concludente, contro le regole della ragion comune,
3 bastano trè testimonij singolari, li quali parlino del fatto, e dell'interesse proprio, cioè che loro abbiano pagato l'vsure,che però quei Criminalisti sopra di ciò si diffondono molto.

Mà quando, cessando le leggi particolari, conuenga trattare la materia per termini generali della legge comune; Non si troua sopra ciò stabilita
4 vna pena certa, mentre (conforme si è accennato di sopra) quelle,le quali sono espressamente indotte dall'vna, e dall'altra legge, canonica, e ciuile, riguardano il caso dell'vsuraro manifesto; Che però, non dubitandosi, che questo sia delitto, vi dourà entrare quella pena straordinaria, la quale generalmente,secondo le maggiori, ò minori circostanze aggrauanti, entra per quei delitti, ne quali non si troui stabilita pena particolare, e che da Criminalisti vanno situati sotto quel genere, che essi dicono dello stellionato, della significazione del qual vocabolo si discorre nella materia dè delitti, ouero dè giudizij publici, nel libro decimoquinto;

Mà

Mà essendo (come si è detto) la materia molto rara in pratica; Però nell'occorrenze si dourà ricorrere à professori, essendo difficile il darui vna certa regola, per la capacità di ogn'vno.

Per quel che poi si appartiene alla giurisdizione, ouero alla competenza, cioè se di queste cause d'vsura, ne debba spettare solamente la cognizione al giudice ecclesiastico, ouero ne sia anche cõpetente il secolare con quelli, li quali per altro siano suoi sudditi; Ancorche vi si scorga molta varietà d'opinioni, mentre alcuni vogliono, che ciò spetti priuatiuamente all' ecclesiastico, e non possa il secolare ingeriruisi; Et altri all'incontro, indifferentemente vogliono, che il secolare abbia con i suoi sudditi quella medesima competenza, che cõpete negli altri delitti; Et altri; che sia delitto di misto foro, in maniera, che tra l'ecclesiastico', & il secolare sia luogo alla preuenzione; Et altri distinguono trà il punto, che si dice *iuris*, e l'altro, che si dice *facti*; Cioè, che quando si tratta di determinare l'articolo, se il contratto sia vsurario, ò nò, spetti solamente all' ecclesiastico; Mà quando si tratti delle proue, che quel tale abbia fatto contratto tale, il quale sia certamente vsurario all'effetto di darnegli il douuto castigo, e tanto agli effetti criminali, quanto ciuili, ne sia giudice il laico; Tuttauia parimente sopra ciò nó si puol dare vna regola certa, e generale, per la varietà delle leggi, e dè stili,

li, secondo la diuersità de principati, in alcuni de quali si pretende generalmente, che nè delitti di misto foro contro laici ne spetti la cognizione al solo laico; Che però lasciando il suo luogo alla verità, pare che conuenga deferire all'vso, ouero alla pratica dè paesi; Maggiormente che per li rispetti accennati nella materia della giurisdizione, le regole prudenziali richiedono di lasciare alle volte sotto la penna alcune materie, non essendo proporzionate alla notizia, & alla capacità di ogn' vno, che non sia professore pratico in quel paese.

6 Si disputano ancora da Giuristi, e da Morali molte questioni sopra il dominio, che si acquisti all'vsuraro dè beni prouenienti dall' vsure, oueramente se per la restituzione di queste siano le sue robbe ipotecate, ò nò; Mà la pratica forense quasi mai oggidì tratta queste dispute, le quali ad vn certo modo di dire, si possono dire ideali, che però in occorrenza conuerrà ricorrere à professori, & à quel che se ne accenna nel Teatro. A

A *Se ne accenna qualche cosa nel lib. 6. della dote nel disc. 156. e di sotto nel libro decimoquinto trattando del delitto dell' vsura.*

## CAPITOLO DECIMOSESTO.

# Degli altri casi, ò contratti, nelli quali entra la materia dell'vsura.

## SOMMARIO.

1 *Dell'vsura nel cambio, e nel censo, e compagnia d'officio.*
2 *Dell'vsure dotali.*
3 *Dell'vsura nelle sentenze dè Giudici, ò ne laudi degli arbitri.*

## CAP. XVI.

1 IN molti altri contratti, oltre gli accennati nelli capitoli antecedenti, si puol dare l'vsura per il mutuo interpretatiuo, nel quale il contratto si risolua, per li patti alteratiui, li quali lo corrompano; Mà perche à questi si sono dati li loro titoli particolari; Quindi segue, che si tralasciano in questo luogo, per trattarsene iui, ad effetto

fetto di non ripetere più volte l'istesse cose, come particolarmente occorre nel contratto del cambio, quando non abbia li requisiti necessarij per la sua realtà, in maniera, che resti secco, e per conseguenza vsurario, trattandosene in questo medesimo libro nel titolo prossimo de cambij; Et anche sono i censi, de quali si tratta in questo medesimo libro, nel suo titolo particolare de censi; E parimẽte sono le compagnie d'officio, delle quali anche si tratta in questo libro nel suo titolo particolare.

In pratica molto frequentemente si tratta delle
2 vsure, ò frutti dotali, mà di queste si parla nel libro seguente della dote.

Si dà parimente l'vsura nelle sentenze dè Giudici, ouero ne i laudi degli Arbitri, quando questi,
3 senza i douuti requisiti, oueramẽte senza qualche titolo legitimo, diano ad vn creditore di quãtità, il corso dell'interesse; Et di ciò se n'accenna qualche cosa nel libro decimoquinto dè Giudizij, essendo cosa molto rara in pratica.

* *
*

## CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

# Dell' vsure delli Giudei, ouero degli Ebrei.

### SOMMARIO.

1 *SE il Papa possa permettere l'vsura dè Giudei.*
2 *Che sia à loro proibita l'vsura anche contro Cristiani,*
3 *Della podestà in ciò d'altri Principi.*
4 *Della ragione per la quale alli Giudei si tolerano l'vsure.*
5 *Delli Giudei fatti Cristiani se debbano restituire l'vsure.*
6 *Se vn Cristiano cessionario d'vn'Ebreo esiga l'vsure.*
7 *Quanto anticamente fossero graui l'vsure.*
8 *Dell'vsura centesima antica.*
9 *Delle reduzioni moderne.*
10 *Per quanto tempo corrano l'vsure sopra pegni.*
11 *Del priuilegio dè Giudei circa li pegni anche rubati, sopra li quali impreſtano.*

## CAP. XVII.

SOpra questa materia dell' vsure, le quali si esercitano dà Giudei, ò dagli
1 Ebrei; ch'è l'istesso, con li Cristiani, i Teologi disputano molte questioni, e particolarmente sopra la podestà del Papa, se debba, ò possa ciò permettere; Et anche sopra la podestà dè Principi secolari, circa l'istessa permissione, senza il consenso, e l'approuazione del Papa; Supponendosi da loro, che per essere l'vsura proibita dalla legge diuina, anche nel vecchio testamento, si debba egualmente proibire agli Ebrei, che à Cristiani; Venendo stimata più comu-
2 nemente falsa quell'opinione, la quale si tiene dalli Rabini Ebrei, che la proibizione di Dio sia ristretta al proprio fratello, ò prossimo, cioè ad vn altro Ebreo della medesima religione, mà non già rispetto agli altri, li quali da loro si dicono gentili.

Tuttauia, secondo la protesta più volte fatta, di non trattare del foro interno, del quale non è mia parte il parlare, siche per quel che spetta à questo foro se ne lascia il suo luogo alla verità; E tralas-
3 sciando anche per quel che si appartiene al foro esterno d'esaminare la sudetta questione sopra la podestà de Principi secolari, circa quell'atto nega-

tiuo di permissione, ouero di tolleranza, il quale senza dubio alcuno nel foro esterno si pratica dal Papa, conforme insegna la lunghissima osseruanza degli Ebrei, che sono in Roma, & in altre parti dello Stato ecclesiastico, non conuenendo entrare in queste materie giurisdizionali, e della podestà dè Principi, per i motiui accennati nella materia giurisdizionale.

4 Per quel che appartiene al foro esterno giudiziario, questa materia si suol restringere più à quel che si deue, che à quello che si possa fare per il buon gouerno della Republica, e de sudditi, acciò non siano escoriati cõ l'vsure immoderate dè Giudei, alli quali ciò si tollera per vna conniuenza cagionata dalla ragione, ch'essendo già la loro salute disperata, per lo più essenziale mancamento della fede; Quindi la Chiesa nõ hà motiuo d'inuigilare sopra la salute dell'anima loro, mentre, ò cõmettano l'vsure, ò nò, tãto ne risulta l'istesso effetto; Siche quelle leggi, le quali prescriuono vna certa taſſa all'vsure dè Giudei, non perciò le canonizano, nè le dichiarano lecite, e valide, mà solamente prescriuono vn certo termine, all'effetto, che non si possa eccedere, e che non se ne permetta l'esazione maggiore.

5 Gioua però à molti effetti la propositione di sopra accennata, e comunemente abbracciata, non solamente da Teologi, mà anche da Canonisti, e da

Ciui-

Ciuilisti, cioè che nelli Giudei ancora l'vsure siano illecite, e dannate ; E particolarmente se li medesimi si conuertissero alla fede Cristiana, mentre in tal caso nõ potranno esigere l'vsure,le quali fossero ancora non esatte, anzi rigorosamente saranno tenuti à restituire quelle che già si siano riscosse.

Bensì che in questo secondo caso,la Chiesa prudentemente, per non diuertirli dal maggior bene della conuersione alla fede, è solita caminare con vna grand'equità, e circonspezione, liberandoli da quest'obligo di restituzione, come per vna specie di donatiuo; Poiche essendo per il più incerti coloro, dalli quali in diuersi tempi si siano esatte l'vsure; Quindi segue,che l'azione se ne acquista alla Chiesa vniuersale per conuertirle in opere pie,sotto il genere delle quali, puol cadere anche quest'opera molto pia della loro conuersione.

E da ciò nasce quell' erronea tradizione, ouero opinione, la quale fuori di Roma si tiene appresso il volgo ignorante,cioè che gli Ebrei nõ si facciano Cristiani per rispetto di non perdere la robba, la quale se gli tolga ; Essendo ciò veramẽte vna fauoletta,che vanno raccontando i medesimi,ouerame̅te altri infedeli,ò eretici,i quali si diano alla poltroneria di andare mendicando, siche Iddio volesse, che alle volte nõ vi fossero di quei furbacci, li quali, essendo già falliti, e poueri, nè volendo faticare,

A
*Di queste vsure d. Giudei si tratta nelli discorsi 5. & 6. di questo titolo.*

eleggono questa strada per occasione di andar facendo questo mestiere. A

6 L'altro effetto notabile, il qual'è occorso in pratica, è quello, che se l'Ebreo cede le sue ragioni, & azioni ad vn Cristiano sopra l'vsure, questo non le potrà esigere, per esser illecite, e peccaminose, e per conseguenza non si deuono permettere ad vn Cristiano, mentre, in tanto si tollerano agli Ebrei, in quanto che (conforme si è accennato) la loro salute già sia stimata disperata, per l'altro capo maggiore, e più sostanziale della fede. B

B
*Nel detto disc. 5.*

7 Per quel che dunque spetta alla tassa, ouero alla moderazione, per il buon gouerno anche temporale della Republica, e de proprij sudditi; (Esemplificando il caso in Roma, da potersi à proporzione applicare à tutti gli altri luoghi); Anticamente, cioè in quella mezana antichità, che corre trà il discioglimento dell'Imperio Romano, e lo stato presente; Per il malo stato dell'Italia tanto trauagliata, così dalle guerre esterne, come dall'intestine, e fazionarie, non vi era tassa, ò termine alcuno, in maniera che, dipendendo il tutto dalla conuenzione, ò per dir meglio dalla suffocazione de'bisognosi, attestano alcuni autori, che in qualche secolo, ò contingenza de tempi, l'vsure in vn' anno ragualiassero il capitale, che vuol dire, il cento per cẽto.

E se bene alcuni de medesimi autori, ingannati

dalla

8 dalla ſemplicità de primi interpreti delle leggi ciuili, li quali in quel ſecolo barbaro, nel quale ſeguì la loro inuẽzione, come priui di quella maggior notizia della lingua latina, che oggidì abbiamo, aſſeriſcono, che anche in tempo dè Romani antichi, vi foſſero l'vſure così eſorbitanti del cento per cento, ingannati dal termine dell'vſure centeſime, che ſi vſa, così dalle ſudette leggi, come anche da Iſtorici, e da ſcrittori antichi. Nondimeno ciò contiene vn'equiuoco manifeſto, atteſo che l'vſure centeſime erano quelle, le quali, nel corſo di cento meſi ragguagliaſſero il capitale, che vuol dire il dodici per cento, come vna ſomma maggiore, alla quale l'antiche leggi de Romani, quando ancora erano gentili, permetteano, che l'vſure poteſſero arriuare.

Fù dunque, per la prima volta in Roma, da Paolo III. introdotta la moderazione, ouero la taſſa
9 dell'vſure dè Giudei al trenta per cento, in tempo che in Lombardia, & in altre parti d'Italia correua al trentatrè, & vn terzo, ſiche in vn triennio ragguagliaſſe o la ſorte principale.

Dopoi da Pio Quarto, cominciando l'Italia à pigliare qualche maggior vigore, furono ridotte alli ventiquattro; E ſucceſſiuamẽte da Gregorio XIII. al diciotto, e così ſi è continuato ſino à tempo di Clemente X., dal quale ſono ſtate ridotte al dodici,

Eſſen-

Essendosi caminato con la proporzione, che porta la pratica trà Cristiani, nelli frutti de censi, e de luoghi dè monti, & anco dè beni stabili, per il notabil calo, che trà questo mentre n'è seguito. C

C
*Nel detto disc. 6. dell' vsure.*

Il corso di queste vsure, si permette sopra i pe-
10 gni, per lo spatio di mesi diciotto solamente, dopò i quali, si ordina, che il banchiero debba procedere alla vendita de pegni, siche non corrano più l'vsure; Mà perche questa vendita non suole seguire se non in certi tempi stabiliti, però la pratica porta, che il sudetto termine si possa dilatare per altri tre mesi, mà non più; Ogni volta però, che non vi sia vn' espressa conuenzione in contrario, e sopra di che anche si è fatta qualche moderazione.

Si concede però alli Banchieri Ebrei vn priui-
11 legio, che quando non si tratta di vasi d'oro, ò d' argento, ò di altre robbe preziose, le quali abbiano l'arme cognite de Cardinali, ò de Prelati, ò di Principi, e di altre persone qualificate, ancorche fossero state impegnate le robbe da ladri, se li padroni le vogliono ricuperare, siano tenuti pagare quel che si fusse prestato sopra tal pegno, cõ l'vsure decorse; Ogni volta però, che il banchiero Ebreo non sia partecipe del furto; Oueramente che in altro modo si possa dire in fraude, ò in mala fede.

Questo priuilegio, si presuppone, che sia in tutti quei luoghi, nè quali stanno gli Ebrei, per la ragione

che

che nõ riguarda il fauore de medeſimi, cõforme alcuni malamente credono, mà è ſtato introdotto per la publica comodità di coloro, li quali nè loro biſogni ricorrono à queſta ſtrada, la quale bene ſpeſſo rieſce profitteuole per ſoſtenere il decoro de Signori, e delle perſone nobili, oueramẽte per mantenere il credito, e la reputazione dè negoziãti; Atteſo che le ſudette ſorte di perſone, ò ſimili, per non pregiudicare alla loro reputazione, & al credito, e per non ſcourirſi biſognoſi, ſtimano eſſergli molto più eſpediente il tenere queſta ſtrada di così graue intereſſe, che quella del Monte della pietà, ouero dè banchieri, e negozianti Criſtiani, impegnando i loro mobili prezioſi per mezzo de ſeruitori, ouero di altre perſone loro confidenti di ordinaria condizione, in maniera che ſenza tal priuilegio la materia non ſarebbe praticabile, conforme più diſtintamente ſi accenna nel Teatro, D ; Et iui ancora ſi tratta di diuerſe altrecoſe in queſto propoſito dell'vſure dè Giudei, ò degli Ebrei.

D
*Nelli ſudetti diſcorſi 6. & 7. di queſto titolo.*

Sò bene, che generalmente in queſta materia dell'vſure, così dè Criſtiani, come dè Giudei, vi ſono molt'altre coſe da dire, anche proporzionate al foro eſterno, ſenza entrare nell'interno, per il quale non baſtano groſſi volumi; Però ſi replica la tante volte accennata proteſta, che queſt' opera non contiene trattati per iſtruire ſufficientemen-

mente vno il quale non sia professore acciò possa diuenir tale, da poter fare il Giudice, ouero il Consigliero, ò l'Auuocato; Mà che sono discorsi familiari per vna notizia generale delle cose più praticabili in coloro, i quali non siano professori, all'effetto di auerne qualche lume per i loro interessi, siche nel di più si dourà ricorrere à Professori.

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO.

*PARTE SECONDA*

# DE' CAMBII,

## COSI' DI PIAZZA,

## COME DI FIERA;

## E

## DELLE LETTERE DI CAMBIO.

# IL DOTTOR VOLGARE,

## LIBRO QVINTO.

PARTE SECONDA

## DE' CAMBII,

COSI' DI PIAZZA,

COME DE LIBRA,

DELLE LETTERE DI CAMBIO.

# INDICE

## DEGLI ARGOMENTI

### DE' CAPITOLI DI QVESTA PARTE.

### CAPITOLO PRIMO.

DEll'origine, e dell'introduzione dè cambij; E delle loro diuerſe ſpecie; E ſe li cambj letterarij, dè quali principalmente ſi tratta, foſſero vſati da Romani antichi, e dalle loro leggi ciuili.

### CAP. II.

Che ſpecie di contratto ſia queſto del cambio; E donde naſca l'vtile del creditore, & il danno del debitore; E qual ſiano i ſuoi requiſiti in generale, ſiche vi cada l'vſura, ò nò.

CAP. III.

Della giustificazione della realtà del cambio, in che modo si debba fare; E quando tal giustificazione non sia necessaria.

CAP. IV.

Dell'altro requisito della Bolla, che il cambio si debba fare solamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza con la proibizione della continuazione; Et in che modo, ciò non ostante si pratichi il giro, ouero la continuazione dè cambij tra l'istesse persone, e per lo stesso debito, anche per tempo considerabile; E che cosa voglia dire il cambio con la ricorsa; Et ancora che cosa siano i recambij; E come si sostenga, che l'interesse si metta in capitale per produrre nuouo cambio.

CAP. V.

Della differenza trà il cambio di piazza, & il cambio di Fiera, e quale di loro sia illecito.

CAP.

## CAP. VI.

Delli cambij limitati, & in che maniera camina questa limitazione; Et anche degli eccessiui, e se esigendosi più di quello ch'importano, vadano restituiti, ouero imputati, & in che modo.

## CAP. VII.

Di diuersi altri dubbij, ò questioni, che occorrono in questa materia; E particolarmente se, e quando sia necessaria l'interpellazione del debitore per metterlo sotto i cambij; Ouero se la facoltà di pigliare à cambio, si possa esercitare con se stesso; E se li chierici, e le donne, ò li nobili possano far questo contratto; E se il medesimo si possa fare senza denaro contante per prezzo di mercanzie, ò per altro debito.

## CAP. VIII.

Delli cambij di Spagna sopra le spedizioni di Daria.

## CAP. IX.

Delle lettere, ouero delle polize di cambio.

CA-

## CAP. VI.

Delli cambij limitati, & in che maniera camina questa limitazione, Et anche degli eccessivi, e se eligendosi più di quello ch'importano, vadano restituiti, ouero imputati, & in che modo.

## CAP. VII.

Di diuersi altri dubbij, ò questioni che occorrono in questa materia; per costumare se, e quando sia necessaria l'interpellazione del vehitore per metterlo sotto i cambij; Ouero se la facoltà di pigliare il cambio si possa esercitare con se stesso; E se li chierici, e le donne, ò li nobili possano far questo contratto; E se il medesimo si possa fare senza denaro contante per prezzo di mercanzie, ò per altro debito.

## CAP. VIII.

Delli cambij di Spagna sopra le spedizioni di Datia.

## CAP. IX.

Delle lettere, ouero delle polize di cambio.

# CAPITOLO PRIMO.

## Dell'origine, e dell'introduzione de cambij, E delle loro diuerse ſpecie; E ſe li cambij letterarij, dè quali principalmente ſi tratta, foſſero vſati da Romani antichi, e dalle loro leggi ciuili.

## SOMMARIO.

1 *DElla parola* cambio, *e ſua ſignificazione.*
2 *Della parola* Campſore.
3 *A che gioua d'eſaminare la ſignificazione delle parole.*
4 *Di qual cambio quiui ſi tratti.*
5 *Del cambio manuale della moneta trà li preſenti.*
6 *Del cambio maritimo.*
7 *Dell'origine dè cambij.*
8 *Della differenza tra li tempi antichi, e li moderni.*
9 *Se l'vnicità del principato faccia ceſſare l'vſo del cãbio.*
10 *Dell'altre ſpecie, ò diſtinzioni dè cambij.*

CAP. I.

## CAP. I.

1 Opra la significazione di questa parola cambio, alcuni scrittori molto si diffondono nel cercare, se fosse vsata dagli antichi Giurisconsulti, ouero dagli altri Professori della lingua latina, & in che sēso; E se deriui dalla parola, campsore, ouero dall'arte campsoria; E sopra di ciò, con non poca fatica si scorge la solita varietà delle opinioni, come se fosse vna cosa di grand' importanza; Tacciando alcuni, li quali sono professori d'erudizione, l'errore di coloro, li quali stanno sù questa deriuazione, non auuertendo, che anche la
2 sudetta parola campsori, ouero arte campsoria, venga stimata barbara, come non vsata dagli antichi Romani, e da Giurisconsulti, li quali volendo esplicare i banchieri, e li negozianti, vsauano la parola, di argentarij, ouero di nummularij.

Queste però, e simili dispute, sopra la gramatical significazione delle parole, e se & in qual senso le vsassero gli antichi latini; Sono ben lodeuoli,
3 nelle scuole, e nelle academie, non solamente per l'esercizio dell'ingegno, mà per il buon profitto ancora nel foro, circa la buona intelligenza delle leggi,

leggi,e per non incorrere in quei equiuoci,nè quali ſcuſabilmẽte incorſero i primi interpreti, in quei ſecoli barbari, & inſeluatichiti, conforme particolarmente ſeguì nella parola *dell'vſure centeſime* accennata nell'vltimo capitolo del titolo antecedente dell'vſure; E nella parola *cattatoria*, per quel che ſe ne accenna nella materia dè teſtamenti, con altre ſimili; Siche anche à Profeſſori del foro, ſtà molto bene la coltura delle lettere vmane,per queſto buõ fine, mà non già per darſi in tutto à loro,e cõ la ſola rigoroſa ſignificazione gramaticale delle parole, volere difendere,ò decidere le cauſe, mentre ſarebbe il far la profeſſione di Gramatico,e non di Giuriſconſulto,che però ogni eſtremo ſi deue ſtimare vizioſo, per quel che nel Proemio ſe ne accenna.

Sono però le ſudette, e ſimili diſpute,poco adattate à queſt'opera, come dirizzata ad vna iſtruzione de non Profeſſori, nelle coſe più praticabili, per qualche guida negl' intereſſi proprij, ouero nel buon gouerno dè loro ſudditi; Che però,laſciandole à coloro, li quali aſſumono il fare i trattati formali, & aſſoluti in forma diſputatiua di tutta la materia; E trattando ſolamente di quel che ſerue per la pratica.

Il cambio, del quale ſi dourà quiui trattare, e che in comun' vſo di parlare, così trà Giuriſti, e
4 Teologi, come trà negozianti, vien' eſplicato con queſta parola, è quel cambio locale, che ſi dice

letterario, cioè, che per mezo delle lettere familiari trà corrispondenti, si ottiene comodamente il trasporto della moneta, da vn luogo, nel quale si abbia, in vn'altro nel quale faccia di bisogno, ò che per altri fini si voglia, nell'istessa, oueramente in altra specie.

E se bene in stretto modo di parlare, questa parola può conuenire ad ogni permutazione, la quale si faccia trà vna cosa, e l'altra, mentre volgarmente in Italia si dice scambiare, ouero cambiare; Et anche più conuiene à quel cambio, trà vna specie di moneta più comoda, ouero più vsuale, & vn'altra meno comoda, ouero forastiera, & meno vsuale, nell'istessa Città, ò luogo trà presenti; E che per ordinario si esercita da coloro, che in Italia diciamo Bancherotti, e li Giuristi, valendosi di vna parola greca, li chiamano Collibisti, ouero Trapeziti; A Nondimeno queste specie di cambio, non cadono sotto questo titolo, essendosene accennato qualche cosa nel titolo antecedente dell'vsure, in proposito di trattare, se, e quando in questo cambio, tra vna moneta, e l'altra, per la mistura di qualche dilazione, cada il sospetto dell'vsura. B

A *Nel disc. 27. di questo libro.*

B *Nel titolo antecedente dell'vsure nel capitolo 8.*

Come ancorá nell'istesso titolo dell'vsure si tratta di quella sorte di cambio, che si dice maritimo per l'vso comune di parlare d'Italia, e che li Giuristi chiamano nautico fenore, ouero pecunia tra-

ietti-

iettizia, siche parimente di questo non si tratta nella presente materia. C

C
*Nel lib. 8. nel titolo del credito nel disc. 111. e nel titolo dell' vsure nel disc. 3*

Trattando dunque delli sudetti cambij locali,
7 ouero letterarij; Disputano parimente molto gli scrittori, della loro origine, & introduzione; Stimando alcuni, che questa specie di contratto sia nata nel nostro Mondo ciuile comunicabile, dopò il disciogliimento dell'Imperio Romano, per le tante incursioni di barbare, e forastiere nazioni, e per l'introduzione di così gran diuersità de principati, e de dominij; Assegnandone la ragione, cioè, che anticamente sotto l'Imperio sudetto, essendo tutto il Mondo, almeno communicabile, sotto vn solo principato, con l'istesso impronto dell' Imperadore nelle monete, siche da per tutto correano egualmente, e con l'istessa autorità; Conforme particolarmente insegna l'Euangelo in occasione del pagamento del tributo, dalla quale nacque il celebre oracolo di Cristo Signor Nostro, di douer dare à Dio quel ch'è di Dio, & à Cesare quel ch'è di Cesare, mentre anche nella Palestina le monete mostrate à Cristo da quei che lo tentauano, aueano l'imagine, e l'iscrizione di Cesare.

Quindi seguiua, che non vi fosse quella necessità, la quale sopragiunse dopoi di quest'vso de cābij locali, ouero letterarij, per la gran diuersità de dominij, e de principati, e per conseguenza della di-

uersità delle monete, siche quella moneta, la quale si abbia in vn luogo, non sarà spendibile, e prontamente vsuale nell'altro; Oltre gli altri impedimēti del trasporto della moneta da vn luogo all'altro, per le guerre, che sono così frequenti trà tanti Principi, in quali è diuiso quell' Imperio, che per prima era vn solo. D

D
*Di ciò si tratta in questo titolo nel disc. 1.*

Cauandosi ancora grand'argomento dal vedere, che nelle leggi antiche dè Digesti, ò nelle più moderne del Codice, e delle Autentiche, ouero Nouelle Imperiali non si faccia menzione alcuna di questo contratto com'è troppo probabile, che si sarebbe fatta se veramente se ne fosse auuto l'vso.

Si crede però più probabile, che queste considerazioni possano essere di qualche vaglia circa l'vso moderno di quella circolazione dè cambij per le piazze, e per le fiere, la quale hà più del finto, che del vero, per il solo negozio, ouero per il fine di far correre gl'interessi del denaro, che in tanto stia in mano del debitore, conforme di sotto si và discorrendo nel progresso della materia; Non essendo lontano dal verisimile, che ciò anticamente non fosse in vso, mentre altrimente se ne tratterebbe
8 nelle sudette leggi, non essendoui all'ora quella necessità d'adoprare queste finzioni, & arcicogoli, mentre non essendo conosciuta l'odierna stretta proibizione generale, anche nel poco, dell'vsure, come introdotta dopoi dalla legge canonica, per

osser-

osseruanza, e per interpretazione della legge diuina, si poteano stabilire d'accordo l'vsure, quando non passassero i limiti delle centesime.

Si deue però stimare molto improbabile, che in vn'Imperio così vasto, ricco, e guerriero nel quale in tutti tempi, e per diuerse parti si faceano spedizioni d'eserciti, e si manteneano guerre, ouero si esigeano tributi, e contribuzioni da prouincie, e dà paesi lontanissimi, non vi fosse l'vso de cambij locali, e letterarij; Non sapendosi vedere, come fosse praticabile il mãtenere tanti eserciti, e tanti officiali, & il fare tante gran prouisioni di vittouaglie, e di altre cose necessarie, e di fare tant'altre grandi spese, ouero di tirare à Roma così grand' entrade ogn'anno senza questa comodità; Mentre l'vnità dell'Imperio, ouero del principato, non toglie l'incomodo grande dello trasporto della moneta in somme grande da luogo à luogo, maggiormente di gran distanza, nè toglie il pericolo de ladroni, ò de nemici; Oltre quella varietà delle monete, che si scorge trà le prouincie d'vn' istessa monarchia, ouero d'vn'istesso principato; Conforme la pratica (per esempio) insegna nella monarchia di Spagna, che se bene questa è vna, tuttauia nell'istessa Spagna corrono diuerse specie di monete, secondo le diuersità delle prouincie, e molto più per gli altri Regni, e dominij, d'Italia, di Fiandra, di Germania, d'Africa, e dell'Indie; E lo vediamo

9

in

in questo, che à comparazione si può dire piccolo principato, dello Stato ecclesiastico temporale, che sotto vn'istesso Principe vi è tanta diuersità di monete secondo le prouincie, ò le legazioni.

Anzi che, dentro l'istessa prouincia, nella quale non si dia tal diuersità di monete, siche da per tutto quelle siano vniformi; Tuttauia, si stima necessario quest'vso dè cambij locali, ò letterarij, per gli altri rispetti accennati di sopra; Conforme insegna la pratica nell'istesso Stato ecclesiastico, e nel Regno di Napoli, & in altri principati; Che però la prima opinione può ben caminare per i cambij finti, e per la loro circolazione sudetta, mà non già per i cambij veri, e diretti, per il trasporto del denaro da luogo à luogo.

Di due specie dunque sono questi cambij letterarij, dè quali quiui si tratta; Vna cioè di quelli, che si dicono di piazza, e che da forensi perciò si chiamano plateali, cioè che si facciano, da vna Città all'altra, ouero da vn luogo all'altro, vsandosi questo nome, ò termine di piazza, per la ragione che si accenna nel capitolo seguente; E l'altra di quelli, che si dicono di fiera, che li forensi dicono nundinali, dè quali si tratta nel capitolo terzo E; Mentre, se bene, conforme insegna il progresso della materia, vi sono altre distinzioni de termini, ouero de vocaboli; Come per esempio, che altri sono i cambij reali, & altri i secchi; Ouero che altri

E
*Nel detto disc. 1 e 27. di questo titolo, & in altri.*

tri ſono i cambij, & altri i recambij; O pure che altri ſono i cambij correnti, & altri i limitati; Et altri ſono i cambij con la ricorſa, & altri ſenza, con molt'altri ſimili diſtinzioni de termini, ò vocaboli, cioè che; Altri ſono li cambij ſemplici per via di ſemplice tratta ſenz'altra circolazione; Et altri ſono li continuati, con la circolazione; E che altri ſono i diretti, & altri gli obliqui; Nondimeno queſti ſono più toſto effetti diuerſi, che naſcono da vn'iſteſſo contratto per la diuerſità de patti, ouero delle forme di praticarlo, ſecondo che dal progreſſo della materia ſi comproua.

## CAPITOLO SECONDO.

# Che ſpecie di contratto, ſia queſto del cambio; E donde naſca l'vtile del creditore, & il danno del debitore; E quali ſiano i ſuoi requiſiti in generale, ſiche vi poſſa cadere l'vſura, ò nò.

### SOMMARIO.

1 *CHe ſpecie di contratto contenga il cambio.*
2 *Qual ſia il cambio reale, e quale il ſecco.*
3 *Si eſprime la cauſa, dalla quale naſca l'intereſſe dè cambij.*
4 *Della diuerſità dè ſcudi d'oro, che corrono nelli cãbij di piazze, e quelli di fiere.*
5 *Delle prouiſioni dè Correſponſali.*
6 *Del cambio da luogo à luogo nell'iſteſſa moneta ſenza miſtura delli ſcudi d'oro.*
7 *Come ſi valutaua anticamente il prezzo di ſcudi d'oro, & in che potea cader l'vſura.*
8 *Il cambio non hà da hauer lucro certo, mà il creditore deue ſtar ſoggetto al danno nel capitale.*

*Della*

9 *Della taſſa del prezzo dell'oro, ouero dell'aggio.*
10 *Che anche con queſto prezzo vniforme ſi può dar l'vſura, e come.*

## CAP. II.

1 ANche ſopra queſto punto, ſe, e che ſpecie di cõtratto queſto ſia, ſi ſcorge non poca diſputa trà Dottori; Mentre alcuni vogliono che ſia permutazione; Altri che ſia di locazione, e di conduzione dell'opere; Altri che ſia di aſſecurazione del pericolo; Altri che ſia vn miſto di queſti due vltimi; Et altri che ſia vna certa ſpecie di contratto innominato, e pare che queſt'vltima opinione ſia ſtimata la più probabile; A Nondimeno ſiaſi quel che ſi voglia, la forza non cõſiſte ne i vocaboli, e nelle ſottigliezze della legge ciuile, ſopra la natura del contratto, mà conſiſte nella ſoſtanza delli requiſiti della Bolla del B. Pio Quinto, la quale ſi dice la regolatrice della materia trà Cattolici.

A *Nel diſc. 1. & in altri ſeguenti di queſto titolo.*

Laſciando dunque da parte, quel che prima del-
2 la ſudetta Bolla ſi ſia diſputato da Canoniſti, e da Teologi; Oggidì, il cambio legitimo e valido, ſi dice ſolamente quello, il quale ſia reale, cioè che realmente, & effettiuamente ſi mandino le lettere

al correſponſale in fiera, ouero in piazza, acciò nel termine ſolito poſſano realmente auere il ſuo adẽpimento, e che la tratta ſia ſolamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, ſenza la continuazione, la quale viene proibita eſpreſſamente; E quando manchino queſti requiſiti, ſi dirà cambio ſecco, vſurario, e reprouato, ſiche corrompendoſi la natura del cambio, reſterà vn ſemplice mutuo; E ciò vuol dire cambio ſecco à differenza del ſudetto lecito, il quale ſi dice reale; Nè in ciò ſi ſcorge differenza alcuna trà li cambij di fiera, e quelli di piazza.

Preſuppoſti li ſudetti requiſiti, e la loro giuſtificazione, della quale ſi diſcorre nel capitolo ſeguẽ-
3 te; L'intereſſe del debitore, ò reſpettiuamente l'vtile del creditore, dipende dall'euentualità del prezzo, più alto, ò più baſſo dell'oro, dal quale dipende la regolazione del valore dell'altre monete, il che trà negozianti ſi dice aggio, oltre l'altre ſpeſe delle prouiſioni dè correſponſali.

Come per eſempio (parlando di quel cambio plateale, che ſi faccia da vna piazza all'altra di diuerſi principati); Tizio dà in Roma mille ſcudi di moneta à Sempronio, per cambiarli per Venezia; Mà eſſendo l'vſo della piazza di Roma, che ſi cambia à ſcudi d'oro delle quattro ſtampe nuoue correnti; Quindi ſegue, che biſogna ridurre queſti mille ſcudi di moneta, à ſcudi d'oro, e per ciò vi

corre

corre vn certo intereſſe eſtrinſeco, il quale ſi dice aggio, cioè che ſe bene per il valore intrinſeco della moneta taſſato dal Principe, tanto importano quindici giulij di moneta bianca; ouero vno ſcudo d'oro del peſo vecchio, quanto importa vno ſcudo d'oro delle quattro ſtampe nuoue; Nondimeno perche queſte ſorti di ſcudi ſono più ſtimate trà negozianti, mentre queſte paſſano ſolamente nè cambij; Quindi ſegue, che vengono ad auere vn certo maggior prezzo, che biſogna pagare per auerli.

Con queſta differenza, quando ſi comprino con la moneta corrente dal bancherotto nell'accennata ſpecie di cambio tra preſenti, e quando corrono in liſta trà negozianti; Che in queſto ſecondo caſo il ſudetto prezzo eſtrinſeco correrà ad vn baiocco per ſcudo, & nel primo, il bancherotto ne vorrà due.

Mà perche la piazza di Venezia vſa di pagare, e di cambiare in ducati, però iui li ſcudi d'oro contenuti nella tratta, ſi riducono à ducati di quella moneta, & il capiruene maggiore, ò minor ſomma, dipende parimente dall' euentualità, ſe l'aggio dell'oro, ſia in quella ſettimana, più alto, ò più baſſo, e da ciò naſce l'intereſſe maggiore, ò minore, mentre l'iſteſſo giro, ouero la medeſima traſmutazione ſi fà poi di nuouo nel ritorno del cambio da Venezia à Roma.

Et oltre di questo, vi corre vn'altro interesse della mercede, la quale si deue al corresponsale, che hà la cura di accettare, e di adempire la tratta in Venezia, e poi cõ la ricorsa di fare l'altra da Venezia à Roma, e così successiuamente fin tanto, che dura il giro dè cambij. B

B
*Di queste prouisioni nel disc. 2. di questo titolo.*

E parlando del cambio di fiera, ouero nundinale; Tizio dà in Roma mille scudi di moneta à cãbio à Sempronio per la prima fiera di Noui, ò di
4 Piacenza, e stante l'accennato stile di cambiare in scudi d'oro delle quattro stampe nuoue, si fà à questi la trasmutazione delli mille scudi di moneta come sopra; Però non basta d'auer'in fiera li scudi d'oro delle stampe, dè quali canta la tratta, per rispetto che in fiera corrono certi scudi d'oro imaginarij, che si dicono di marche, li quali si comprano con li scudi d'oro veri, e questa compra suol' esser varia, secondo la maggiore, ò minore abondanza della moneta, e le altre contingenze, siche alle volte, con cento scudi d'oro veri, si troueranno à comprare cento due, e cento trè scudi d'oro di marche, & alle volte con cento scudi d'oro veri non si potranno auere cento scudi di marche, mà se ne auranno meno, e così più, ò meno secondo le contingenze, e da questa variazione risulta che l'interesse sia maggiore, ò minore; Oltre l'altro
5 interesse cagionato dalla recognizione del corresponsale, che si dice prouisione, la quale può andare à

comodo dell'istesso creditore, così contentandosene il corrisponsale, il quale sia cõtento di vna poca parte, & il resto lo condoni à chi gli manda il negozio; E ciò oggidì è riceuuto in pratica. C

C
*Nel detto disc. 2. di queste titolo.*

E questo è quell'interesse il qual corre nel cambio che si faccia da piazza à piazza, ouero da piazza à fiera, e così successiuamente, nel cambio nuouo, che si fà al ritorno, quando vi occorra di fare la sudetta trasmutazione da vna sorte di moneta all'altra, anche dentro l'istesso principato, nel quale le monete corrano egualmente nell'vn luogo, e nell'altro; Come per esempio da Roma à Bologna, ouero da Napoli à Lecce, mentre tuttauia, per vso di negozio, si fà la trasmutazione sudetta, da moneta corrẽte à scudi d'oro delle stampe nuoue, e dopoi da questi alla moneta, siche dall'altezza, ouero dalla bassezza dell'aggio dell'oro depende la regola del cambio ordinario, che si fà per giro di negozio.

Poiche se bene si suol dare il cambio dell'istessa moneta da vn luogo all'altro per il solo comodo
6 del trasporto, e per assicurarsi dal pericolo, e dalle spese di trasportare l'istesso denaro, questo à comparazione si dice cambio primo, di semplice tratta effettiua, molto diuerso dall'altra specie sudetta del cambio di giro, mentre in questo si considera solamente vna specie di mercede per la vettura, e per l'assecurazione, all'effetto del trasporto; Siche que-

sta

ſta ſpecie non ſuol cadere ſotto le diſpute di queſta materia.

Anticamente, queſta taſſa dell'aggio, ouero del
7 prezzo eſtrinſeco delli ſcudi d'oro delle ſtampe nuoue, ſi faceua d'accordo trà le Parti, più e meno, conforme ſi poteuano concordare; E quando il caſo portaſſe, che vi foſſe alterazione del prezzo giuſto, e comune, ſiche vi ſi verificaſſe l'inganno, e la leſione, non perciò vi entrerebbono i termini dell'vſura, mà ben sì quelli dell'ingiuſtizia, ouero della leſione.

Potrebbe nõdimeno caderui l'vſura, quãdo l'alterazione del prezzo naſceſſe dal beneficio del tempo, per lo riſpetto della maggiore, ò minore dilazione, ò termine; Atteſo che in tal caſo, ſe per tal riſpetto ſi ſtabiliſſe vn maggior prezzo di quel che ſi ſarebbe ſtabilito ſenza tal dilazione, ouero cõ termine più breue, in tal caſo, quello di più ſi dirà vſura, mẽtre vi s'intende dalla legge il mutuo implicito, ouero interpretatiuo, cioè che ſi ſia preſtato quel denaro à chi lo riceue per douerſene valere nelle ſue ocorrenze per qualche tempo, e dopoi reſtituirlo in vn altro luogo, ſiche per quel comodo di goderlo per qualche tempo, ne paghi la mercede al padrone del denaro, ch'è propriamente l'vſura.

Atteſo che l'vtile del cambio hà da eſſer quello,
8 il quale puramente naſca dall'euentualità del prezzo delle monete, ouero dell'aggio, in maniera che

l'vna,

l'vna, e l'altra parte possano egualmẽte sẽtire l'vtile, & il danno, senza che vi sia lucro certo per il creditore, ancorche sia poco, siche il capitale possa riceuere diminuzione, col restituire qualche cosa meno di quel che si sia riceuuto, e questa incertezza, ouero possibilità, ancorche molto rara, salua il contratto.

Per toglier dunque tali sospetti, ouero per togliere l'occasioni di fraudar l'vsure, e di cõmettere
9 dell'ingiustizie, e degl'inganni, primieramente nelle fiere, e dopoi nelle Città, e nelle terre mercantili (alle quali trà negozianti, per vso comune di parlare, per distinguerle dalle fiere, si dà il nome di piazze) fù introdotto l'vso della valutazione fatta dagl'istessi mercãti fiera per fiera, ouero nelle piazze, settimana per settimana, del prezzo, ouero dell'aggio delli scudi d'oro delle stãpe, siche si fanno le liste, le quali anche in alcuni luoghi si stampano, e si publicano, in maniera, che frà tutti il prezzo è vniforme, e generale; E per conseguenza, non vi cadono i sudetti sospetti d'vsura, ò d'ingãno, mẽtre in tal modo, l'istesso sarà l'interesse di vn sciocco, & inesperto debitore, con vn'astutissimo creditore, di quel che sia quello d'vn'astutissimo debitore, con vn'inesperto creditore; E per conseguenza non si adatta più quella distinzione, che fù data per alcuni scrittori di questa materia, trà i cambij regolari, & irregolari, mentre così sono tutti regolari; Che però questo sospetto può solamente caminare in

quei

quei cambij, che si facessero per luoghi piccoli non mercantili, nè quali non fosse solito farsi questa valutazione, mà difficilmente si dà il caso in questa sorte di cambij di giro, ouero di circolazione. D

D
*Nel detto diſc. 1. di queſto titolo.*

E ben vero, che, non ostante questa tassa, à discorrerla col sommo rigore legale, può tuttauia darsi il caso dell'vsura, per la ragione della maggiore, ò minore breuità del termine, con la mistura della conuenzione; Come per esempio; Le fiere si fanno quattro volte l'anno, siche quando ne sia imminente vna, per vna, ò due, ò tre settimane auanti, secondo la diuersa distanza, quella (come li negozianti dicono) si chiude nelle piazze, in maniera che non si dà, nè si piglia più à cambio per quella fiera, mà s'incomincia à dare, ouero à pigliare à cambio per l'altra fiera susseguente; Quando dunque occorra, che si piglia il denaro à cambio verso il principio del termine, che corre trà vna fiera, e l'altra, non è solito di tassarsi il prezzo, douendosene stare al prezzo che si tasserà in fiera; Mà quando ciò segua in tẽpo molto vicino, siche quello, il quale prende il denaro à cambio, ne abbia d'auere l'vso per poco tempo, in tal caso quel tale che prende il denaro à cambio così tardi, procura di stabilire vn prezzo verisimilmente più dolce di quel che sia per tassarsi in fiera; Come anche ne cambij di piazze, segue l'istesso, cioè che se il pagamento dourà esser pronto senza dilazione alcuna, e che volgar-

garmente si dice à vista, sarà più alto il prezzo, mà se sarà con il solito termine di quindici giorni, che si dice à vso, sarà più soaue; Dunque, così nell'vno, come nell'altro caso, il beneficio del tempo, oueramente il maggiore, ò minor' vso del denaro sarà causa del maggiore, ò minor lucro, & interesse respettiuamente, nel che consiste l'vsura. E

E
*Nel diso. 27. di questo titolo.*

Tuttauia ciò si stima comunemente lecito, non solamente per quella buona fede, che porta seco l'vso comune, e la ragione del publico commercio; Mà ancora, perche queste conuenzioni nè tẽpi vicini alle fiere, si fanno per beneficio, e per minor' interesse del debitore, il quale piglia il denaro, in non voler stare soggetto al prezzo comune, e corrente, siche la ragione del tempo non altera il prezzo corrente, mà lo sminuisce, à somiglianza di quel che di sotto nel capitolo sesto si dice del cãbio limitato.

## CAPITOLO TERZO.

# Della giustificazione della realtà del cambio, in che modo si debba fare; E quando tal giustificazione non sia necessaria.

### SOMMARIO.

1 *PEr la realtà dè cambij deue apparire delle lettere, ouero dè spacci.*

2 *Delle lettere dell'andata, e del ritorno.*

4 *Quando le lettere siano smarrite, in che modo si possa fare questa giustificazione.*

5 *Che si possano formare di nuouo le lettere dal bilancio di fiera.*

6 *In che modo si debba decidere la questione del numero quarto.*

7 *Non bisogna questa giustificazione quando il debitore assume in se il peso di cambiare.*

8 *Dell'vtile, che da ciò risulta al debitore, perche gl' interessi sono minori.*

## CAP. III.

1 PEr la realtà dè cambij, secondo l'accennata Bolla Piana, vi bisogna la vera, e l'effettiua trasmessione delle lettere, che volgarmente si dicono spacci, siche di queste deue apparire, oueramente si deue in altro modo giustificare, che realmente vi siano interuenute.

Sono queste lettere di due sorti; Vna cioè di quelle che si scriuono, dando l'ordine in fiera, oue-
2 ro in piazza al corresponsale per l'adempimento della tratta, e queste si dicono le lettere dell'andata; E l'altra specie consiste nelle risposte del corrisponsale, e queste si dicono del ritorno.

Secondo vn'opinione più rigorosa, vi bisogna la giustificazione, così dell'vna, come dell'altra specie di spacci; Nondimeno in pratica, anche nella Corte
3 di Roma, la qual'è la più scrupolosa di tutte in queste materie, stà riceuuto che bastano le lettere del ritorno, mẽtre queste presuppongono quelle dell'andata; Purche però queste del ritorno siano vere, e reali, cioè quelle, le quali furono scritte in quel tempo, siche non siano fatte quando occorra di fare questa giustificazione. A

A *Nelli disc. 6. & 7. di questo titolo.*

Mà se ne anche queste lettere non si auessero, perche si supponessero smarrite, in tal caso, cade il dubio, se vi sia altro modo da fare questa giustificazione.

Altroue fuori della Corte di Roma, per lo più questo dubbio non entra, per la ragione, che si ammettono i patti, che tal giustificazione si possa fare con i libri, ouero con le notule dell'istesso creditore, ò del suo corresponsale, ò pure di quel mercante, il quale fosse stato deputato d'accordo; Mà la Rota, e la Corte Romana non ammette queste conuenzioni, per la ragione, che nella materia sospetta d'vsura, non può la conuenzione, ouero l'asserzione delle Parti oprare cosa alcuna, e render lecito quell'atto, che per altro sarebbe illecito, & vsurario; Che però stima necessaria la giustificazione sudetta per le lettere, almeno del ritorno, bene riconosciute, acciò non siano fabricate di nuouo, quando faccia di bisogno. B

B
Nell'istesso luogo.

Concedendosi solamente il poterle formare di nuouo, quando si cauino dalli bilanci, ouero dalli quinterni di fiera, come da vna scrittura certa, e publica non soggetta alle fraudi, & alle antidate.

Si crede però, che l'vna, e l'altra opinione patisca degli estremi viziosi, mentre la prima viene ad aprire vna troppo larga strada alli cambij secchi, & all'vsure, fraudando la Bolla Piana; Et all'incontro, l'altra è troppo stretta, e pizzica del giudaismo,

atte-

atteſo che quando,particolarmẽte li cambij ſi ſono pagati, e che ſi ſono ſaldati i conti col paſſaggio di qualche tempo conſiderabile,queſti ſpacci ſi ſoglio-no traſcurare,cõſiſtendo in piccole cartelle; O pure che malizioſamẽte le può occultare l'iſteſſo debito-re per potere ripetere il pagato,ouero per aſſicurarſi dalle moleſtie del creditore, il quale nõ aueſſe auu-to il pagamento libero,ſiche foſſe coſtretto di reſti-tuire l'eſatto agli anteriori,& anche per il caſo dell' euizione, con altri caſi, che poſſono occorrere.

Che però, ſecondo ogni probabilità,ſi dourà ca-minare in queſta materia, nell'iſteſſa maniera che ſi camina nelle cõfeſſioni, ò nelle quietanze della do-te, & in altri caſi ſimili proibiti dalla legge, ne qua-li la ſola confeſſione delle Parti non ſi attende,per lo ſoſpetto che ſi ſia potuta fare alterata, per frau-dare la proibizione legale, ouero per pregiudicare al terzo, nella maniera che ſi và diſcorrendo nel libro ſeguente della dote; Cioè che la ſola confeſ-ſione non baſta quando ſia ſcarſa d'altri amminì-coli, il concorſo dè quali ſi deue attendere, ſecon-do la loro qualità, e peſo, non potendoſi in ciò dare vna regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circoſtanze di ciaſcun caſo, ſecondo la varietà delle quali, e particolarmente ſecondo il maggiore, ò minor ſoſpetto, ouero la maggiore, ò minore veriſimilitudine vanno bilanciati; Che pe-rò ſi ſtima vn chiaro errore il caminare con le ſole

gene-

C
*Nell'istessi luoghi.*

generalità, e seguitare alla cieca indifferentemente per ogni caso,ò la prima,ò la seconda opinione. C

La pratica moderna però, ad effetto di sfuggire queste cabale, e formalità, hà introdotto vn' altra
7 formalità peggiore, con la quale,anche senza questa giustificazione, sono douuti gl'interessi dè cambij; Cioè, che l'istesso debitore assuma in se questo peso di girare i cãbij per le piazze,ò per le fiere sino alla restituzione del denaro che si riceue, obligandosi farlo per se stesso,ouero per mezzo di qualche mercante deputato d'accordo, mentre in questo caso non facendolo,sarà tuttauia obligato alli cambij, che siano corsi trà gli altri negozianti, e cambiatori, non come cambij, mentre questi per lo mancamento della realtà non si possono dare, mà come danni, & interessi di non auer fatto quel che si era obligato di fare; A somiglianza di quel che nell'antecedente titolo dell'vsure si è accennato, quando il debitore assume in se il peso di qualche inuestimento,oueramẽte di qualche multiplico. D

D
*Nel disc.8.e nel 28. & in altri di questo titolo.*

Questa forma di cõtrattare,ancorche porti maggior finzione, e maggior sospetto, che veramente non si sia voluto far cambio alcuno per le piazze, ò per le fiere, mà che sia vna formalità per far correre il frutto del denaro, e gioui al creditore nell' esimerlo dal sudetto peso di mandare i spacci, e di conseruarli; Nondimeno cagiona anche qualche vtile al debitore, siche vna cosa và com-

pen-

8 pensata con l'altra, mentre in questo caso gl'interessi sono minori, atteso che nō vi vanno calcolate le prouisioni dè corresponsali, le quali, conforme di sopra si è accennato, sogliono andare à beneficio di colui, il quale hà cura di cambiare, siche correrà solamente l'interesse che porta l'aggio, senza quest'altro interesse che suol' esser considerabile, calcolando à capo d'anno le prouisioni di tutte quattro le fiere, ne i cambij nundinali, e ne i plateali, di tutti i termini, che sogliono essere maggiori, ò minori, secondo la maggiore, ò minor distanza, trà vna piazza, e l'altra, e per lo più sogliono duplicare, conforme si discorre di sotto nel capitolo quinto, e per conseguenza l'interesse riesce men graue per il debitore.

## CAPITOLO QVARTO.

Dell'altro requisito della Bolla, che il cambio si debba fare solamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, con la proibizione della continuazione; Et in che modo, ciò non ostante, si pratichi il giro, ouero la continuazione de' cambij trà l'istesse persone, e per l'istesso debito, anche per tempo considerabile; E che cosa voglia dire il cambio con la ricorsa; Et ancora che cosa siano i recambij, e come si sostenga, che l'interesse si metta in capitale, per produrre nuouo cambio.

### SOMMARIO.

1 *LA Bolla proibisce la continuazione.*

2 *Come s'intenda, & in che modo segua quella continuazione che si pratica.*

*Della*

3 *Della ricorsa, e quando di questa si possa dubitare.*
4 *Del ricambio.*
5 *Se vaglia il cambio quando quello, che riceue il denaro sia per valersene in altro vso.*
6 *Del cambio obliquo nel quale si contengano più contratti.*
7 *Perche non entri il dubbio di alcuni in questo negozio dè cambij.*

## CAP. IV.

L'Altro requisito della Bolla Piana, è
1 quello, che il cãbio si debba fare solamente per la prima fiera, ouero per il primo termine di piazza, proibẽdosi espressamente la continuazione; E da ciò nasce, che molti Scrittori non ben pratici della materia, credono che l'vso corrente di dare il denaro à cambio con la cõtinuazione d'anni, fino à tanto che segua il pagamento della sorte, sia proibito, e contrario alla detta Bolla; Però ciò contiene vn'equiuoco chiaro, il quale (conforme si è detto) nasce dalla poca pratica della materia; Mentre con-
2 forme è stato ben dichiarato da alcuni Scrittori pratici, & anche dalla Ruota Romana, la continuazione proibita dalla sudetta Bolla, si dice quella, la

la quale obliga il debitore à douere continuare per forza per l'altre fiere, ouero per gli altri termini di piazza, ſiche volendo empire la tratta, e liberarſi in auuenire dal corſo dè cambij, non poſſa farlo; Mà ciò non ſi verifica in queſto giro che ſi pratica, conforme malamente credono i meno pratici; Atteſo che il cambio riceue il ſuo fine nella prima fiera, ouero nel primo termine, mentre il correſponſale, al quale và dirizzata la tratta, ancorche non abbia il denaro dello ſcribente per empirla, tuttauia l'empie in quella forma, che ſi dice trà negozianti con la ricorſa, cioè che piglia da ſe ſteſſo, 3 ouero da vn' altro negoziante la ſomma equiualente à cambio in danno dello ſcribente, per la piazza, ouero per il luogo, donde ſi ſia dato l'ordine, ouero ſi ſia fatta la tratta, che per ciò ſi dice recambio; E per conſeguenza il primo cambio già hà auuto il ſuo pieno, e queſto ſecondo ſi dice diuerſo, e totalmente nuouo di pianta, ſiche ſono tanti cambij nuoui, e diuerſi, quante ſono le fiere, ouero li termini delle piazze; Stimandoſi oggidì coſa molto improbabile il dubitare d'vna coſa, la quale ſi faccia da per tutto publicamente ſopra queſt'vſo de cambij, il quale viene ſtimato vtile, anzi neceſſario per il publico commercio, & anche per comodità dè Principi in occaſione delle guerre, e per altre occorrenze; E ſe bene alcuni dubitano di queſto cambio con la ricorſa, e lo ſtimano illecito;

Non-

Nondimeno in pratica per il foro esterno, del quale sempre si parla, viene comunemente riprouato questo dubbio, ogni volta che nõ ostasse vna totale certezza, che la tratta non si potesse empire, nè potesse auere il suo fine, conforme più distintamẽte si discorre nel Teatro. A

A *Nel disc. 1. di questo titolo.*

Per la stessa ragione d'auere poca pratica della
4 materia, alcuni Scrittori non capiscono, come possano esser leciti i recambij, ne i quali si mettono in capitale gl'interessi, li quali siano corsi nel cambio antecedente, e così successiuamente di mano in mano, siche sia vna specie di moltiplico, & vna continua, e moltiplicata superfetazione dè frutti delli frutti, con quell'anatocismo, il quale viene espressamente dannato dall'istessa legge ciuile, che permette l'vsure, molto più dalla canonica, la quale con tanto rigore indifferentemente le proibisce.

Questo però contiene anche vn'equiuoco, la discifrazione del quale nasce dall'istessa risposta di sopra accennata, circa la continuazione; Et anche da quel che si è detto di sopra nel capitolo secondo, dichiarando la cagione degl'interessi de i cambij; Cioè che si dice interesse, ò frutto, per vn nostro modo d'intendere, mà in effetto non vi cade questo termine di frutto, ouero d'vsure, essendo tutto capitale, cioè prezzo della moneta in quel luogo, nel quale si deue pagare, siche riceuendosi cento, si deuono restituire cento, mà la diuersità del luo-

go, ouero quella della moneta cagiona che quei cento in vn luogo, vagliono più in vn'altro; E per conseguenza, quando si fà il recambio, non si dice mettere il frutto in capitale, mà si dice ricambiare il capitale di quel che importa l'adempimento della tratta in quel luogo, con la sudetta forma della ricorsa, come se essendosi effettiuamente pagato quel denaro in fiera, si fosse iui dato di nuouo à cambio ad vn'altro per Roma, ò per vn'altro luogo, mentre tutto diuenta capitale. B

B
*Nel disc. 3. di questo titolo.*

Credono anche i medesimi Scrittori, che sia illecito, e simulato quel cambio, che si faccia da quella persona, la quale, non essendo negoziante, riceua il denaro per valersene per altri debiti, ouero per altre occorrenze, siche sia certo il creditore, che il debitore non sia per cambiare quella moneta in piazza, & iui realmente empir la tratta; Perloche dicono, che il tutto sia vna finzione, & vna nuda formalità di carte, e di conti, senza che vi corra denaro alcuno, per fraudar l'vsure; Mà parimente questo dubbio nasce dall'istessa causa della poca pratica della materia; Atteso che, rispetto al non correre denaro effettiuo, mà che passi il tutto con cartelle, e con conti, è cosa ordinaria, e connaturale trà negozianti per maggior comodità, siche il tutto passa trà loro con piccole cartuccie, ouero per via di contrapositioni di partite, così richiedendo la maggior comodità del negozio in

5

tutti

tutti gli altri contratti, & occorrenze, anche quando si tratta di douer fare dè pagamenti effettiui.

E quanto all'altro dubbio, che colui, il quale piglia il denaro, non sia per cambiarlo, mà per valersene in altre occorrenze; Ciò parimente nasce dalla poca pratica, la qual'è madre di molti equiuoci in questa materia; Atteso che la difficoltà può entrare, quando si tratta di quel cambio, che si dice proprio, e diretto, solito farsi ordinariamente con vna tratta, senz'altro giro, cioè che si dia il denaro al negoziante in vn luogo, ad effetto di cãbiarlo per vn'altro, siche vi cõcorra vn cõtratto solo; Atteso che se quello che dà il denaro à tal'effetto, sia certo, che quello che lo riceue non sia negoziante, ne abbia denaro, ò corrispondente nel luogo doue si deue empire la tratta, siche abbia di certo à ritornar voto, in tal caso si può dire, che sia vn'atto finto per fraudare l'vsure; Mà non già quando, valendosi bene del denaro che si riceue, in altri vsi, vi sia nondimeno la possibilità d'empire, ouero di fare empire la tratta con altri effetti, non essendoui bisogno alcuno di douersi cambiare lo stesso denaro indiuiduale; Et in questi termini, oueramente in questo caso si deuono intendere coloro, li quali promouono questa difficoltà.

Mà questa difficoltà nõ entra quãdo si tratta dell'altra specie di cãbio, il quale à differenza dell'antecedente, si chiama obliquo, cioè che contiene più

con-

contratti cõforme più distintamente si và discorrẽ-
6 do nel Teatro; Cioè, che Tizio auendo bisogno di denaro per alcune sue occorrenze, ne auendo animo, ò modo di fare il cãbiatore per piazza, ò fiera, cerca d'auerlo da vn'altro che sia negoziante, ò nò, in prestito per restituircelo frà qualche tempo; Mà perche quello che dà il denaro non è solito tenerlo ozioso, e l'hà destinato à questa negoziazione, ò trafico di cambij per empire le tratte, però l'istesso Tizio mutuatario, per indennità del mutuante, & acciò non patisca per causa del piacere, che gli fà, la perdita di quel guadagno, che potrebbe fare con questo trafico, gli dà facoltà di pigliare altretanto denaro à cambio da altri, & anche da se stesso, á suo conto, & interesse; O pure l'istesso mutuatario assume in se questo peso, conforme di sopra si è accennato; E per conseguenza l'atto contiene più contratti, cioè il primo del mutuo di quel denaro, che s'impresta per valersene il mutuatario in altre occorrenze, e non per cambiare; Il secondo contratto è del mãdato á pigliare l'equiualente á cambio per rinfrancamento del danno come sopra; Et il terzo è il contratto del cambio, che dopoi si faccia quando tal mandato si consuma, ouero s'esercita, siche il cambio non cade sopra quel denaro, che si dà con diuerso contratto di mutuo, má cade sopra l'equiualente che si piglia da altri, ò da se stesso, come rappresentante vna persona diuer-

diuersa, per il sudetto fine dell'indennità del mutuante, acciò questo ne caui quei vtili, che aurebbe portato il suo denaro, quando non l'auesse impreſtato, má l'auesse negoziato; Appunto come, se auendo Sempronio destinato il denaro in compra di luoghi dè monti, ouero di altri effetti simili, e Tizio auendo bisogno di denaro, lo richiedesse, che ce lo impresti, má con che lo rinfrancherà di quel frutto, che cauarebbe dall'impiego, conforme si è accennato nel titolo antecedente dell'vsure in occasione di trattare dell'interesse del lucro cessante, ouero del danno emergente. C

C
*Nel disc. 1. 6. & in altri di questo titolo.*

E con questa considerazione cessano i scrupoli delli zelanti, ouero de critici, i quali non intendendo bene la materia, nè auendo pratica alcuna del negozio, má discorrendo idealmente, & in astratto, dannano questa sorte di cambio, che si dice di giro, ouero di circolazione, che il tutto sia finzione per fraudare l'vsure, mentre in occasione del cambio diretto, & effettiuo che si faccia, vi corre quell'interesse, che nasce dal prezzo della moneta da luogo á luogo nella maniera che si è detto di sopra nel capitolo secondo, e per conseguenza non si fá fraude alcuna all'vsure, se quello che dà il denaro, esige da chi lo riceue in ragione d'interesse quel che si potrebbe cauare per mezzo di tal negoziazione.

Maggiormẽte che oggidì, per quella regola generale,

rale, parimente accennata di sopra, la quale si stabilisce in ogni fiera, e respettiuamente in ogni settimana di piazza, sopra il prezzo, ouero l'aggio dell'oro, e della moneta, non vi cadono più quelle difficoltà, che vi cadeano prima dell'introduzione di questa regola, per la fraude che si poteua fare all' vsure nell'esigere maggior prezzo, ò interesse per la sola ragione del tempo, ouero del maggior bisogno, e della suffocazione del debitore, mentre oggi la cosa è ridotta ad vn prezzo publico, e ciuile, siche si esclude la fraude, & ogni soffocazione.

* *
*

CA-

# CAPITOLO QVINTO.

## Della differẽza trà il cambio di piazza, & il cambio di Fiera, e quale di loro sia il più lecito.

### SOMMARIO.

1 *DElla parola* piazza, *che cosa significa generalmente.*
2 *E che cosa significa trà negozianti in questa materia dè cambij.*
3 *Della parola* Fiera.
4 *Delle diuerse specie di fiere, e di mercati.*
5 *Dell'introduzione delle fiere d'Italia per i cambij.*
6 *Delle differenze trà li cambij di piazza, e quelli di fiera, e della prima differenza del tempo.*
7 *Della differenza della moneta.*
8 *Della differenza circa il minor sospetto di fraude.*
9 *Della differenza circa il monopolio.*
10 *Dell'altra circa la regola del prezzo.*
11 *Della distinzione dè cambij regolari, & irregolari.*
12 *Che li cambij di piazza siano leciti.*

13 *Che siano più antichi più necessarij, e più reali di quelli di fiera, e dell'introduzione di questi di fiera.*

14 *Se essendo eccessiui, si debbano moderare.*

## CAP. V.

1 LA parola *Piazza*, in lingua Italiana, vuol dir l'istesso, che la parola *Platea* in lingua latina, la quale, così appresso li Giurisconsulti, come anche appresso i Gramatici, significa vn luogo publico destinato per la radunanza degli abitatori del luogo, per il commercio, e per la conuersazione, & anche per la contrattazione dè vittuali, e dell'altre cose per l'vso vmano; Et anche à somiglianza, per vn'vso comune di parlare, conuiene à quei larghi, ouero spazij, li quali siano auanti le Chiese, ouero auanti li palazzi, nella maniera che si è accennato nella materia dè regali, in occasione di trattare delle strade, e delle piazze publiche. A

A *Nel lib. 2. dè Regali nelli discorsi 135. & 142.*

2 All'effetto però dè cambij, questa parola è stata introdotta dall'vso dè negozianti, e significa quelle Città, ò luoghi mercantili, ne i quali per la moltiplicità dè negozianti, sia verificabile quella paro-

parola legale, che in Italiano si dice foro dè mercanti, deriuata dalla parola latina *Forus*; Che però questi luoghi si dicono piazze, à differenza dè luoghi piccoli, ò non mercantili, ne i quali questo foro dè mercanti non sia verificabile, siche non ne risultino quegli effetti, che per questa materia dè cambij sogliono nascere dalla congrega de medesimi mercanti, come per vna specie di vniuersità, e particolarmente per stabilire ne i tempi soliti il prezzo dell'aggio delli scudi d'oro delle stampe, il qual'è il regolatore della materia, dipendendo la regolazione del prezzo dalla maggiore, ò minore abondanza del danaro, e respettiuamente delle tratte, e da altre contingenze, che però il cambio, che si fà in queste Città, ò luoghi mercantili si dice di piazza.

Quãto poi all'altro di fiera; Questa parola è de-
3 riuata dall'altra parola latina *Feria*, la quale così appresso i Gramatici, come anche appresso li Giurisc̃osulti significa vna cosa diuersa, cioè quei giorni, li quali, ò per qualche solennità spirituale, ò per altra contingenza profana, sono destinati agli ozij, & alle vacanze dè negozij; E da ciò probabilmente è deriuato, che l'istesso vocabolo si sia reso comune à quelle radunanze publiche, che si fanno ne tempi stabiliti per la contrattazione delle merci, e dell'altre cose spettanti all'vso vmano, che diciamo fiere, ouero mercati, cioè che auessero prin

cipio da quella vendita d'alcune cose, che si suol fare dagli artegiani, ò riuenditori per antica vsanza, nell'atrio, ouero nella piazza di quella Chiesa, ò di quel Tempio, nel quale si faccia la solennità, la qual'è causa della feria, ouero della vacanza di quel giorno; Mà nella nostra lingua Italiana, per distinguere le diuerse significazioni di questo vocabolo, la parola latina *feria*, si esplica in volgare nella stessa maniera, quando si voglia significare la vacanza dè negozij forensi, siche si dice anche feria, e per quest'altra significazione si dice fiera; E se bene questo vocabolo fiera in Italiano, significa ancora quel che in latino significa il vocabolo *fera* per dinotare vna bestia mansueta, ò non mansueta, nella maniera che i Giuristi la distinguono; Nondimeno, secondo la materia, della quale si parla, riesce molto facile questa contradistinzione.

Sono però le fiere di due sorti all'effetto di che si tratta, vna cioè di quelle, che secondo la sudetta
4 introduzione in occasione del concorso dè popoli per qualche diuozione, ò festa, si fanno principalmente per la contrattazione delle merci, e degli animali, & anche dè vittuali, che in lingua latina si esplicano con la parola, ò vocabolo *nundinæ*, & in Italia diciamo anche mercato, che parimente viene in latino, e particolarmente trà Giuristi; E sono quelle fiere, delle quali si hà tanto frequen-

te

te l'vso in Italia, quasi in ogni Città, ò luogo, vna, ò più volte l'anno, in occasione di qualche solennità, e che per vso comune di parlare si dicono fiere publiche, per distinguerle da quei mercati priuati, che in ciascun luogo si sogliono fare ogni settimana, oueramente ogni festa, conforme si è discorso nella materia dè regali, nella quale si tratta di queste fiere per esser di ragione regale, siche per loro si stima necessaria l'autorità del Principe sourano. B

B
*Nel detto lib. 2. dè Regali nelli disc. 131. & 132.*

E l'altre fiere sono quelle che principalmente sono destinate per la congrega dè mercanti à quest' effetto di regolare i cambij, e le tratte delle monete, che conuiene fare trà diuerse prouincie, e paesi, per mantenimento del commercio, & anche per la comunicazione delle merci, e dell'altre cose che bisognano; Atteso che auendo la natura distribuite le sue grazie à diuersi paesi, dando ad vno l'abondãza d'alcune cose, che l'hà denegata agli altri; Però per mezzo di questo commercio, l'vmana industria hà introdotto, che in ciascun luogo, e paese si possa godere di tutte quelle cose, le quali la natura hà scompartito trà diuersi.

L'vso dunque di queste fiere dè mercati per il principal effetto dè cambij, fù da alcuni secoli, anche per il cõmercio della nostra Italia, introdotto in due Città, vna cioè della Francia, che si dice Lione, e l'altra nella Borgogna che si dice Bisanzone;

Mà.

Mà perche la rottura delle guerre trà Principi, & alcune altre contingenze di quei tempi rendeuano incomodo il negozio nelli ſudetti luoghi, e particolarmente in quello di Lione; Quindi ſeguì, che circa il principio del ſecolo paſſato, i negozianti Italiani, e particolarmente quelli dell'induſtrioſiſſima nazione Genoueſe, introduſſero queſte fiere nell'Italia, cioè in Noui luogo della Liguria, & in Piacenza luogo della Lombardia, per queſto effetto dè cambij, come in luoghi ſorrogati à i detti di Lione, e di Biſanzone C; Si che ſe bene per le fiere, che in tutti i tempi dell'anno molto frequentemente ſi fanno quaſi in tutte le parti d'Italia, ſi fanno delle tratte, e dè cambij; Nondimeno queſti ſono di quella ſpecie di cambij locali per sẽplice tratta, che finiſcono ſubito, e non riguarda queſt'altra ſpecie della circolazione, ſiche ſono più toſto ſpecie di cambij di piazza.

C *Nel diſc. 1. & 27. di queſto titolo.*

Molte differenze corrono trà queſte due ſorte di cambij di piazza, e di fiera; Primieramente cioè
6 ſopra il tempo, atteſo che le fiere ſi fanno quattro volte l'anno, ſiche il termine di ciaſcuna è di trè meſi, chiamandoſi; De Santi; D'Apparizione; Di Paſqua; E d'Agoſto; che all'incontro ne i cãbij di piazza non ſi dà queſta regola certa, potendo girare molte volte ſecondo la maggiore, e minor vicinanza trà vna piazza, e l'altra; Ordinariamente però, parlando della pratica della piazza di

Ro-

Roma, la quale ſuol cambiare per Venezia, e per Napoli, calcolando il tempo che corre per l'acceſſo, e riceſſo, e per il termine douuto, ſi fà conto che ſi dupplica, e forſi d'auuantaggio, cioè che ragguagliatamente giri otto, ò noue volte l'anno, il che cagiona qualche maggior' intereſſe per riſpetto delle prouiſioni, che in tal modo ſono maggiori. D

D
*Nè luoghi ſudetti.*

Differiſcono ſecondariamente nella ſpecie della moneta, póiche nelli cambij di piazza, corre la mo-
7 neta vera del paeſe di ſcudi di moneta, ò di ducati, ò al più in qualche paeſe la moneta imaginaria di lire, la quale hà il prezzo certo, che regola il commercio cotidiano di tutti indifferentemente con i ſcudi d'oro veri delle quattro ſtampe nuoue correnti, ſiche conforme ſi è accennato di ſopra al capitolo ſecondo l'intereſſe del cambio, maggiore, ò minore, dipende da vna traſmutazione che ſi fà dalla moneta paeſana allo ſcudo d'oro; Mà in fiera corre vna certa ſpecie di ſcudi d'oro imaginarij, li quali ſi dicono di marche, e queſti ſi comprano, ouero ſi cambiano con li ſcudi d'oro veri, ſiche vengono à farſi due traſmutazioni. E

E
*Ne luoghi ſudetti.*

La terza differenza ſi cõſidera in vna certa mag-
8 gior ſicurezza della realtà ſopra il corſo dè ſpacci, che ſia in fiera, di quel che ſia per le piazze, in riguardo che per vna perſona à ciò deputata, come per vna ſpecie d'officiale, nel cõcorſo di tutti i ne-

go-

gozianti, in ogni fiera si fà il bilancio, nel quale si notano tutte le tratte, ouueramente tutti i spacci, che sono corsi, in maniera che (conforme si è detto nel capitolo antecedẽte) questo bilancio viene stimato come vna specie di protocollo, col quale si possono formare di nuouo i spacci, anche doppo qualche tempo, quando i primi fossero smarriti, siche non si può dare alterazione, nè fraude d'antidata, ò di suppositione; Che all'incontro per le piazze ciascuno fà le sue note particolari, siche facilmente si può dare questa fraude. F

F
*Nel discorso 1.*

Per quarto si considera, che per le piazze si possano più facilmente praticare i monopolij, di quel
9 che si possa fare in fiera, nell'asciugare al possibile la piazza di moneta, e nel farui colare gran quantità di tratte, mentre da queste circostanze respettiuamente dipende l'alterazione della maggiore, ò minore valutazione dell'oro, ouero dell'aggio, e per conseguenza il maggiore interesse del debitore.

E per vltimo, oltre certe altre sottili, e picciole differenze, la più considerabile è quella, che si scor-
10 gea anticamente, e che daua maggior occasione à gli Scrittori di quei tempi di dubitare della validità del circolo dè cambij per le piazze, senza mistura delle fiere, cioè che nelle piazze nõ si facesse quella tassa generale, & vniforme col prezzo dell'oro, ouero dell'aggio, che si fà in fiera dalla congregadè negozianti, come da vn publico foro, che però

il

il tutto dipenda dalla conuenzione delle Parti, sopra la quale vi possono essere degl'inganni, ed anche vi può essere l'vsura per la suffocazione del debitore bisognoso, e per il maggiore, ò minor termine, che si stabilisse, conforme si è accennato di sopra nel capitolo secondo. G

G
*Nell'istesso discorso 1. e 27.*

Che però da alcuni Scrittori moderni si è data la distinzione dè cãbij regolari, & irregolari; Chia-
11 mando regolari quei di fiera per auere la sudetta regola generale, & vniforme; Et all'incontro irregolari quei di piazza, per non auerla.

Per queste differenze dunque, alcuni Scrittori dannano, e stimano illeciti questi cambij circola-
12 ri per le piazze solamente, approuando per leciti, e per validi quei di fiera, ò almeno i misti, cioè da vna piazza alla fiera, e dalla fiera all'altra piazza, siche trà vna piazza, e l'altra, vi sia la mistura della fiera, come regolatrice del prezzo; Mà essendo stato nell'età nostra nella Corte di Roma acremente disputato questo punto, in occasione di caso seguito, in negozio di qualche graue importanza; Così in Rota come anche in Signatura di Grazia, è stato più volte fermamente deciso, siche oggidì resta cosa stabilita, che i cambij di piazza siano egualmente validi, e leciti, come quei di fiera, senza differenza alcuna; Non solamente perche la più volte accennata Bolla Piana, la quale è la legge regolatrice della materia, parla indifferentemẽte dell'

vna, e dell'altra sorte dè cambij,e senza costituirui differenza alcuna, vi stabilisce egualmente i requisiti necessarij per la realtà per distinguergli da i secchi, con l'egual proibizione della continuazione; Come ancora perche,in occasione delle sudette dispute più pienamente accennate nel Teatro,si cõsiderauano diuerse ragioni,per le quali più tosto potrebbe cadere qualche dubbio sopra la validità di quei di fiera. H

H
*Nel disc.1. di questo titolo.*

Primieramente,badando all'origine, mẽtre quei
13 di piazza chiamati originariamente locali,sono sẽza dubbio più antichi, siche ne trattano i primi maestri, & Interpreti della legge; Et anche i più antichi Scrittori, e maestri della Teologia morale.

Secondariamente per la maggior necessità, e comodità dell'vmano commercio; Mentre per le ragioni accennate di sopra nel capitolo primo, il Mondo hà quasi precisa necessità di quest'vso di cambij di piazza trà vna Città e l'altra, ouero trà vna Prouincia,e l'altra; Che all'incontro,si potrebbe stare benissimo senza queste fiere cambiatorie, conforme particolarmente in Italia, senza di loro si è vissuto tanti secoli, essendo queste fiere in Italia moderne verso il principio del secolo passato; cioè circa l'anno 1527.; Poiche se bene per prima, anche i negozianti Italiani cambiauano per le sudette fiere di Lione, e di Bisanzone, conforme anche oggidì alle volte occorre,secondo la qualità dè

ne-

negozij, e dè negozianti, nondimeno l'vso era di gran lunga più raro; E nondimeno anche le sudette fiere fuori d'Italia sono più moderne per molti secoli di quel che fosse l'introduzione dell'vso del cambio locale per le piazze.

E terzo sopra tutto, per la doppia finzione, che corre ne i cambij di fiera, e non in quei di piazza; Vna cioè circa la moneta, mentre per le piazze si cambia con scudi d'oro veri, ò con monete vere, & effettiue, e per le fiere con scudi imaginarij di marche; E l'altra che per le piazze la ragione di cambiare viene appoggiata ad vn principio di verità, cioè che il denaro, il quale s'abbia in vn luogo, bisogna, ò comple auerlo nell'altro per l'acquisto delle merci, e d'altre robbe da trasportarsi da vn luogo all'altro, acciò (conforme si è detto di sopra) per tal mezzo tutti godano di quelle cose, che la natura hà scompartite in diuersi paesi; Mà ciò non si considera in questi cambij di fiere, li quali pare che abbiano più dell'ideale, ò dell'imaginario, essendo introdotte per questo solo fine del giro dè cambij, siche non sono come le altre fiere effettiue, per le quali bisogna cambiare la moneta per comprarui delle mercanzie; E forse ciò fù causa dell'introduzione di questi cambij per le sudette fiere più antiche, e particolarmente per quella di Lione per il concorso grande delle merci, che compliua comprare per trasportarle in Italia;

Che però è troppo improprio il dire, che si debba stimare lecito quell'atto, il quale maggiormente si allontana dalla verità naturale, e che contiene maggior finzione. I

I
*Nel detto disc. 1*

E ben vero, che riuscendo li cambij di piazza più graui, particolarmente per la moltiplicazione delle prouisioni, e per altri rispetti cagionati dalla contingenza dè tempi, e dall'vso dè negozianti, quindi segue, che questa strada sia molto poco frequentata; E quando si tenga, e che il caso porti, che gl'interessi riescano troppo esorbitanti, in tal caso, per vna certa nõ scritta equità, è solito d'interporre qualche arbitrio per vn'onesta moderazione, conforme più distintamente si discorre nel Teatro, L doue in occorrenza il curioso si potrà maggiormẽte sodisfare, poiche sarebbe troppo noiosa digressione il voler quiui esaminare per minuto le ragioni di questa moderazione, e quando, e come si debba praticare, non cagionandosi dall'eccesso degl'interessi, l'vsura, nè l'infezzione dell'atto, conforme si discorre nel capitolo seguente.

14

L
*Nell'istesso discorso 1. e nel supplemento.*

La maggior ragione di dubitare di questi cambij di piazza, consiste nell'vltima differenza accẽnata di sopra, cioè della regola del prezzo generale, & vniforme, che anticamente si daua in vna specie di cambij, e non nell'altra; Mà oggidì questa ragione non camina, essendosi anche per le piazze introdotta la stessa regola di stabilire il prezzo vni-

for-

forme, e generale ogni settimana col fare le liste, conforme già si è accennato; E per conseguenza si scuopre chiara la sciocchezza di quei moderni scrittori, li quali non auendo pratica alcuna della materia, e senza discorso, nè ratiocinio alcuno, mà secondo la moderna vsanza di copiare, oueramẽte di riferire gli antichi, caminando alla cieca con le loro autorità senza distinguere i tempi, e senza considerare, che coloro secondo quell'vso parlarono bene, mà essi parlano male; Nè perche vn'atto possa essere soggetto alle fraudi, & alle falsità, si può inferire, che generalmente si debba stimare illecito, mẽtre in tutte le azioni vmane, anche per via di testamenti, e d'istromenti publici, ouero di Bolle, e di Priuilegij, può accadere l'istessa possibilità di fraude, e di falsità, & alle volte di fatto si pratica, mà non perciò segue, che questi atti siano generalmente riprouati.

M

M
*Nell'istesso discorso 1.*

M

CA-

## CAPITOLO SESTO.

### Delli cambij limitati, & in che maniera camini queſta limitazione; Et anche degli eccessiui e ſe eſigendoſi più di quello ch'importino, vadano reſtituiti, ouero imputati, & in che modo.

### SOMMARIO.

1 *QVal differenza ſia tra li cambij limitati, e li correnti.*
2 *Della forma dè cambij limitati, e delle conſeguenze che ne riſultano.*
3 *Donde naſcano gli equiuoci, e le diſpute in queſta materia.*
4 *Che coſa ſi faccia dall'Autore.*
5 *Delli diuerſi modi, e patti dè cambij limitati.*
6 *Se ſia luogo alla ſcaletta, & all'imputazione quando ſi eſigano i cambij più di quel che ſiano corſi.*
7 *Quãdo nel cambio entri l'ingiuſtizia, ouero l'vſura.*
8 *Quando anche il creditore ſia ſcuſato da reſtituire l'eſatto di più.*

Se

9 *Se vaglia il patto ne cambij limitati, che quel di più d'vn'anno compra quel di meno dell'altr'anno.*

10 *E se vaglia vna tassa ferma senza badare al più, & al meno.*

11 *Se vaglia il patto, che non pagandosi i cambij limitati, siano douuti i correnti.*

12 *Se nel caso di questo patto vi bisogni l'interpellazione.*

## CAP. VI.

1 ANcorche in pratica, comunemente corra la distinzione, trà i cambij correnti, & i limitati, tra i quali, secondo le contingenze dè tempi si suole scorgere qualche notabile differenza, particolarmente per l'aumento, che ne i correnti cagionano i recambij; Nondimeno questa non è distinzione legale, la quale costituisca vna specie diuersa di contratti, ò di cambij di diuersa natura, nella maniera che si dà la distinzione, trà i reali, e li secchi; Oueramente tra li plateali, & i nundinali, mà nell'istessa specie di plateali, ò nundinali, respettiuamente, col presuppposto della realtà, si dà questa distinzione per vn nostro modo d'intendere, cioè che nell'istesso cambio identifico di piazza,

ò di

ò di fiera rispettiuamente, quando si faccia semplicemente, e senz' altra tassa fra le Parti, si dice cambio corrente, cioè che gl'interessi dè cambij di ciascuna fiera, ouero di ciascun termine di piazza, siano douuti nella maniera che corrono, e secondo la più volte accennata variazione, la quale nasce dall' euentualità del prezzo maggiore, ò minore dell' oro, e che in tal maniera se ne faccia il ragguaglio à capo d'anno.

Mà perche coloro, li quali pigliano il denaro à cãbio, non vogliono stare soggetti à quest'euentualità, la quale alle volte, per moti di guerra, ò per altri accidenti, suol cagionare alterazioni notabili; Però vogliono fare il cambio limitato, cioè di tassare d'accordo vna somma certa, per esempio del quattro, ò del cinque per cento à capo d'anno, sicche corrano in qualsiuoglia maniera gl'interessi dè cambij, non possano passare questa somma, in maniera che il di più, s'intenda rimesso, e condonato al debitore.

Però ciò non altera la natura del contratto, sicche sarà cambio ordinario, e corrente, come tutti gli altri, e si continueranno gl'interessi nella stessa maniera, mà solamente vi si scorge la differenza di questa remissione, che'l creditore faccia al debitore di quel di più. A

A *Nel disc. 6. di questo titolo, & in molti altri seguenti.*

L'ordinaria forma di fare questo cãbio limitato, e particolarmente in Roma (doue senza saperſi il per-

perche questa materia viene regolata con qualche rigore, come se fosse vsuraria, e forse contro l'vso comune di tutta Europa, contiene vna certa inegualità, che li Giuristi dicono claudicazione, frà il creditore, & il debitore; Cioè, che se gl'interessi de cambij, computate le prouisioni, & ogn' altra cosa fossero maggiori della somma tassata, s'intendono rimessi al debitore, nè si può dal creditore pretendere da vantaggio di quel che si sia stabilito; Mà all'incontro, se in ciascun' anno non arriuassero à quel segno, non si possa dimandare, nè esigere se non quel che sia realmente corso; A tal segno che, con la solita santa simplicità, si crede per alcuni, che quando non si faccia tal' espressione, mà che semplicemente si dica, che i cambij debbano essere alla ragione di tanto per cento à capo d'anno, si debba dire contratto vsurario, quasi che sia vn dare il guadagno certo, il qual' è proibito in questo contratto, come quello che viene saluato dall'incertezza, conforme altroue di sopra si è accennato. B

B
*Ne luoghi accennati.*

Come ancora si crede, che se il caso portasse, che il creditore, senza badare diligentemẽte à quel che in ciascun' anno i cambij siano corsi, esigesse quest' interessi nella somma stabilita, la qual fosse in qualche poco eccedente, vogliono che quel di più, come vsura vada subito per operazione della legge computato nella sorte principale, e così succes-

uamente anno per anno, ò pagamento per pagamento, in maniera, che vi entri quello ſcomputo, ouero imputazione, che volgarmente ſi dice per via della ſcaletta.

Per non eſſere queſta materia conoſciuta dalla ragione comune, ciuile, e canonica, ne meno trat-
3 tata da quei primi maeſtri Ciuiliſti, ò Canoniſti, li quali trattarono le materie ſcientificamente per quelli termini veri, li quali oggidì ſono banditi appreſſo i moderni, non può darſi in ciò vna regola certa, mentre ciaſcuno ſi figura le coſe à ſuo modo, e non eſſendo materia bene inteſa, ſe non da negozianti più che verſati, e pratici nel negozio, ciaſcuno ſi figura le coſe à ſuo modo, e ſi pigliano degli equiuoci groſſi, confondendo gli vni termini con gli altri; Conforme occorre ancora in alcune queſtioni di ſopra accennate, & in altre da accennarſi ne i capitoli ſeguenti, ſiche pare che ſi debba ſtimare paradoſſo, e coſa marauigliosa, che ſi ritrouino nel Mondo perſone, le quali diano il loro denaro con queſto contratto in quei paeſi, ne i quali la materia viene regolata con le ſuperſtizioni dè Giuriſti, li quali ſono poco pratici del negozio; Atteſo che à capo di qualche tempo, l'auer dato il ſuo denaro, e l'auere ſouuenuto l'amico nel biſogno, ſerue per trauagliarlo di diſpendioſa, e penoſa lite, e di farlo trouare ſenza il ſuo capitale, così minutamente anno per anno conſumato col

pre-

presuppoſto che foſſero frutti leciti, e che per altro non ſi ſarebbono ſpeſi, contro ogni veriſimilitudine, e per vna certa ſottigliezza, la quale pizzica del giudaiſmo, quando veramente il contratto nella ſua ſoſtanza ſia lecito e reale, ſiche nel creditore non vi ſia vna poſitiua malizia, di commettere l'vſura, mà che naſca dalle ſottigliezze, e ſuperſtizioni dè Giuriſti.

Che però non eſſendo la materia capace d'vna
4 regola certa e generale, e ſcorgendouiſi vna gran varietà d'opinioni, la qual naſce dalla ſolita cagione della tante volte accennata diuerſità dè ceruelli, ne ſegue, che nõ ſi può far'altro, che ſolamente diſcorrere dè proprij ſentimenti, per vn certo lume, ouero per vna ſcorta à non profeſſori della materia, ſenza fermare coſa alcuna, & in forma di ſemplice diſcorſo, laſciando la verità al ſuo luogo, e ciaſcuno in libertà di ſeguitare quell'opinione, che gli paia più probabile, conforme tante volte ſi è proteſtato.

Col preſuppoſto dunque, che ſi tratti di cambio reale, e lecito, ſiche ſiano douuti quell'intereſſi, li quali realmente corrono per l'interuento delle lettere, ouero dè ſpacci, ſecondo la Bolla Piana; Oueramente che ſi debbano auere per interuenuti, conforme occorre quando il debitore ſe ne aſſume in ſe il peſo, nella maniera che ſi è accennato di ſopra nel capitolo terzo, mentre quando (ceſſando queſta circoſtanza) ſi tratta di cambio ſecco, non

entrano queſte iſpezioni, del più, ò del meno, e ſe vi ſia eccesſo, ò nò, atteſo che in tal caſo, veramente non ſi dice cambio, mà vn ſemplice mutuo vſurario da non produrre frutto, nè intereſſe di ſorte alcuna.

In più maniere può ſeguire queſta taſſa; Primieramente nell'accennata di ſopra, che ordinariamente ſi vſa in Roma, cioè che s'intenda quando gl' intereſſi ſiano maggiori, ſiche il di più s'intenda rimeſſo, mà non già quando ſiano minori, nel qual caſo non ſi può eſigere ſe non quel che veramente ſia corſo; Secondariamente che ſi ſtabiliſca generalmente vna taſſa certa, come per vna ſpecie di cõcordia, ad vtile, & à danno comune, così nel caſo, che gl'intereſſi foſſero maggiori, come nell'altro che foſſero minori; E terzo, che facendoſi nella prima maniera, ſi faccia il patto, che quel che in vn'anno ſi rimette del di più che correſſero gl' intereſſi, vada compenſato con quel dimeno, che in vn'altro anno correſſe.

Nel primo caſo, non cade dubbio alcuno ſopra la validità, mentre il patto è vantaggioſo al debitore, & è pregiudiziale al creditore; Mà ſolamente occorre il dubbio, quando non ſapendo il creditore quel che realmente corrano i cambij, abbia per qualche tempo continuato ad eſigere l'intereſſe, ouero li frutti ſecondo la ſomma limitata, la quale rieſca eccesſiua, ſe quel di più vada imputato nel

capi-

capitale, ſiche ſi faccia l'accennata ſcaletta; Oueramente che vada ſolamente ciò reſtituito, quando il debitore ne faccia iſtanza, come per vna repetizione dell'indebito, ò pure che ne anche ſia luogo à queſta reſtituzione.

Et in ciò, diſcorrendo (conforme ſi è detto) ſecondo i proprij ſentimenti, pare che ſi debba caminare con la diſtinzione dè caſi, cioè ſe il peſo, e la cura di cambiare ſia del creditore, ò reſpettiuamẽte del debitore, ſecondo la diſtinzione accennata di ſopra nel capitolo terzo; Atteſo che, quando ſia del creditore, il quale abbia fatto correre i ſpacci, e ſenza i quali non potrebbe pretendere coſa alcuna, in tal caſo, non auendo ſcuſa che non abbia ſaputo il corſo dè cambij, e quel che abbiano importato, pare che vi ſia la chiara mala fede, in auere eſatto quel di più, e per conſeguenza, che ſia luogo all'imputazione con la ſcaletta.

Tuttauia, ciò non oſtante, pare che nè anche debba entrare queſto rigore dell'imputazione con la ſcaletta, mà che ſolamente ſia luogo alla reſtituzione dell'eſatto di più, mentre il rigore dell'imputazione, camina in odio dell'vſure, e quando ſi tratta di materia vſuraria; Mà non già quando, ceſsãdo l'infezzione vſuraria, l'eccesſo riguarda ſolamente l'ingiuſtizia, oueramẽte l'indebito, mentre in tal caſo ſi deue caminare con li termini della repetizione dell'indebito, e non con quelli dell'imputa-

putazione; E questo è il caso, mentre, conforme si è accennato più volte nell'antecedente titolo del-
7 l'vsure, queste non si danno senza il mutuo, vero, ò interpretatiuo, cioè che essendosi dato il denaro sotto nome d'altro contratto lecito, questo sia concepito in tal forma, che si corrompa la sua natura, ouero la sua sostanza, siche si trasformi in vn contratto diuerso di mutuo, (e perciò si dice interpretatiuo); Mà quando il contratto ritenga la sua sostanza, siche sia valido nel suo genere, e che sia abile à produrre li frutti, ò gl'interessi leciti fino ad vn certo segno, in tal caso, il di più importerà lesione, & offesa della giustizia, e per consequenza vn'indebito, mà nõ l'vsura, mentre questa si dice di natura malignante, la qual corrompe tutto l'atto, e la sua sostanza, facendolo passare, (come si è detto) in vn contratto diuerso di mutuo, per il quale non si può riceuere cosa alcuna per piccola che sia, siche non vi cade la differenza del più, e del meno; Che però si crede che sia improprio il caminare in ciò con li termini dell'vsure, li quali entrano in questa materia di cambij in vno dè due casi; Vno cioè che si tratti di cambij secchi, come sopra; E l'altro che si tratti d'interessi conuenzionali, alterati per la sola ragione della maggior dilazione, siche vi sia il mutuo implicito nella maniera, che si è discorso nel capitolo secondo.

Anzi, che anche in questo caso si può verificare

la

8 la giusta scusa del creditore, siche nè meno sia luogo alla restituzione, ouero alla ripetizione dell'indebito già consumato con buona fede, in maniera, che non vi sia la locupletazione preesistente; Cioè che, se bene si sia data à lui la facoltà di cambiare, e di trasmettere i spacci, nondimeno, ciò sia seguito per mezzo di qualche mercante, ò scritturale, siche realmente, e secondo la verità naturale, egli sia stato in buona fede, e senza sapere quel che abbia importato il corso dè cambij, giustamente credesse, che non passasse la somma limitata.

E se bene nella materia vsuraria non si dà scusa di buona fede, ò d'ignorãza; Nondimeno, ciò camina in quel difetto, il qual nasce dalla dispositione chiara della legge, e dalla sola natura dell'atto, il quale sia in sostanza malo, siche sia vn' ignoranza di legge chiara, la quale non si stima scusabile, mẽtre facilmente si può sapere, anche dagl'idioti consultandosene con i sauij; Non già quando sia giusta ignoranza, ò credulità di fatto, conforme si è accennato ancora nel titolo precedẽte dell'vsure. C

C *Nel titolo dell' vsure nel disc. 17. & in altri dell'istesso titolo, e nel disc. 28. & in altri di questo titolo, e nel supplemẽto.*

Mà se il peso fosse del debitore, il quale volontariamente abbia pagato al creditore la somma conuenuta, senza auuisarlo, che il corso dè cambij sia stato minore, siche il creditore abbia giustamente creduto, che non vi fosse eccesso alcuno, douendo supporre, che il debitore abbia adempito il suo peso assunto di mandare i spacci, e di tenere

i con-

i conti, e per conseguenza, che ne fosse informato, e che con tal buona fede abbia consumati i frutti pagati; In tal caso, non si sà vedere qual ragione, nè legale, nè naturale possa mai persuadere à douere imputare, ò restituire tal' eccesso, mentre la buona fede, non nasce dall'ignoranza della legge, nel creder valido quel contratto, che sia intrinsecamente illecito, & inualido, mà nasce da vna giusta ignoranza di fatto.

E ciò maggiormente, quando in tempo della tassa, i cambij correuano à maggior somma, siche la limitazione si fosse fatta in grazia del debitore, e che il creditore non fosse negoziante di professione, ò che per altre circostanze auesse già certa scienza di tempo in tempo, quale sia stato il corso dè cambij; Appunto come, se facendosi vn censo sopra il fondo, che in quel tempo fosse capace; oueramẽte promettendosi i frutti recompensatiui à giusta proporzione di quel che frutta la robba vẽduta, in progresso di tempo il frutto riceuesse diminuzione; Mentre in tal caso, non potrà il creditore esigere frutto maggiore di quel che porta la capacità di quel fondo, quando il debitore l'opponga, ò che in altra maniera egli n'abbia la certa scienza; Mà se il debitore, senza opporre cosa alcuna, paga il frutto solito, & il creditore, continuando nella buona fede, e nella credulità dello stato solito, lo prende, e lo consuma; In tal caso

pare

pare vna cosa troppo repugnante ad ogni ragione, così legale, come naturale, che doppo vn lungo corso d'anni, in tal modo debba il debitore fare questa scaletta, & addormentando il creditore, farlo ritrouare (non volendo) priuo d'vn capitale, & anche debitore di qualche somma con vna fraude, e supplantazione manifesta.

Anzi quando anche non pagasse volontariamẽte, mà sforzato per via giudiziaria, pare che ciò maggiormente confermi la buona fede del creditore, essendo molto verisimile, che il debitore, vedendo che il creditore gli perda il rispetto, e che sia vscito dalle regole della conuenienza, e dell'amoreuolezza, gli aurebbe opposto ogni eccezzione, non trouandosi più fini dialettici, ò metafisici in aguzzare l'ingegno, di quel che facciano i debitori, contro i loro creditori; Siche il dire il contrario, pare che sia vn chiaro giudaismo leguleico, troppo lontano da ogni ragione, e da ogni vmano discorso. D

D
*Ne luoghi di sopra allegati.*

Nel terzo caso di sopra distinto, cioè del patto, che quel di più che in vn'anno si rimette al debitore dè cambij correnti, debba ragguagliare quel dimeno, che occorresse in vn'altro anno; Pare che nõ cada niuna probabile ragione di dubitarne, mẽtre se il creditore potea lecitamente esigere tutto il cambio corrente, e non donarne cosa alcuna, non vi è ragione, la quale proibisca di donarlo, ò di rimetterlo sotto questa condizione, atteso che l'i-

stessa legge in alcuni casi stima ragioneuole, e giusta la compensazione dell'anno fertile con lo sterile, con casi simili. E

E
*Nel disc. 17. & in altri di questo titolo.*

La difficoltà maggiore cade nel secondo caso; che si stabilisse vna tassa vniforme senz' auere à badare, se i cambij corrano più, ò meno, mentre alcuni senza discorrere d'altro, col solito stile di caminare cõ le sole tradizioni, stimano paradosso il volere sostenere tal conuenzione, quasi che sia vn dare il lucro certo, il qual'è proibito nel cambio; Tuttauia, quando con quel discorso ragioneuole, il qual distingue gli vomini dalle bestie, si rifletterà bene al punto, purche la tassa sia onesta, e verisimile con quella regola, che si è accennata nel titolo antecedente dell' vsure nel capitolo quarto, e quinto, sopra la tassa del futuro guadagno in qualche negozio, ouero sopra la tassa, ò stabilimento del futuro prezzo incerto dè grani, ò di altre merci, cõ la verisimilitudine, e cõ la giusta proporzione del comodo, e dell'incomodo dell'vno, e dell'altro cõtraente, si vedrà che nõ vi sia ragione da dubitarne. F

F
*Nell'istesso discorso 17. & in altri, & anche nel supplemẽto.*

Che però il tutto consiste in questa verisimilitudine, e nella buona fede, che da essa nasce, secondo le circostanze del fatto, senza badare alle formalità, con le quali (conforme in detta materia dell' vsure si è accennato) si rende migliore la cõdizione del tristo, che dell'vomo da bene, il quale camina con vna semplicità, e con vna buona

fede,

fede, alla quale si deue principalmente badare, anche se si trattasse del caso più forte di sopra accennato, cioè dell'ignoranza della legge, quando questa fosse giusta, e verisimile, secondo l'esempio accennato nel titolo seguente di quei censi, che si fanno nel Regno di Napoli, senza la forma della pecunia numerata ordinata dalla Bolla Piana, con casi simili.

E perche in questi cambij limitati è solito mettersi il patto, che quando il debitore non pagasse il
11 debito nella sorte, ò ne frutti respettiuamente, ne tempi stabiliti, fossero douuti i cambij alla ragione corrente; Quindi suol cadere in pratica il dubbio, se tal patto vaglia; Nascendo la ragione del dubitare, che ciò sia vna specie di pena cóuenzionale, la quale oggidì per l'equità canonica non si esige, conforme nell'antecedente titolo dell'vsure si discorre; Oueramente che vi debba entrare l'altra equità canonica accẽnata nel titolo dell'enfiteusi, sopra la purgazione della mora; Mà nè l'vno, nè l'altro dubbio hà sossistenza alcuna, mentre questa non è pena, essendo più tosto vna sottrazione di donatiuo, il quale si fà di quel più, che per altro sarebbe douuto sotto l'adempimẽto d'vna condizione; Quando l'esorbitanza dè cambij correnti, ouero qualche altra circostanza non dia giusto motiuo al giudice d'interporre il suo officio, ouero il suo arbitrio, per la moderazione di questo rigore, à somiglianza

dell'altra moderazione accennata di sopra, quando il caso portasse interessi troppo esorbitanti. G

G
*Nel disc. 6. e 16 & in altri di questo titolo.*

Credono alcuni, che quando per qualche non adempimento, si abbia da fare questa trasmutazione dalli cambij limitati, alli cambij correnti, vi sia
12 necessaria quella denuncia, ouero intimazione, della quale si discorre nel capitolo seguente; Mà parimente ciò non hà fondamento alcuno probabile di ragione, mentre il debito non muta natura, nè si fà passaggio da vn contratto all'altro diuerso, essendo sempre da principio l'istesso cambio corrente, col sudetto donatiuo d'vna parte nel caso, che s'adempisca vna certa condizione, siche la ragione è totalmente diuersa, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro. H

H
*Nel detto disc. 6. e 16.*

# CAPITOLO SETTIMO.

Di diuersi altri dubbij, ò questioni, che occorrono in questa materia, e particolarmente, se, e quando sia necessaria l'interpellazione del debitore per metterlo sotto i cambij; Ouero se la facoltà di pigliare à cãbio, si possa esercitare con se stesso; E se li chierici, e le donne, ò li nobili possano fare questo contratto; E se il medesimo si possa fare senza denaro cõtante per il prezzo di mercanzie, ò per altro debito.

## SOMMARIO.

1 *QVando per pigliare à cambio vi bisogni l'interpellazione del debitore.*

2 *La facoltà di pigliare à cambio non s'intende da se stesso.*

3 *Se questa facoltà si possa esercitare per via più rigorosa.*

Se

4 *Se il cambio si possa fare senza contante con altro credito.*

5 *Se la facoltà di cambiare spiri per la morte.*

6 *Se possano far cambio i chierici, e li signori, e le donne.*

## CAP. VII.

LE sopradette, & altre simili questioni, non riguardano l'essenza, ouero l'intrinseca natura del cambio per la forma della sudetta Bolla Piana, la quale viene stimata la regolatrice della materia, mà più tosto nascono dalli termini generali della ragion comune, per quella volõtà dè contraenti, che da essa si presume; Conforme particolarmente occorre nella prima questione circa l'intimazione, ò denuncia; Cioè che se per esempio sia vno debitore certo d'vn'altro per causa di qualche affitto, ò per altra cagione, mà si faccia il patto, che non seguendo il pagamento nè tempi stabiliti, sia lecito al creditore di metterlo sotto cambij, e ricambij; In tal caso si desidera l'intimazione, per la ragione, che il debitore così ammonito, e certificato di questa volontà del creditore, possa pensare à casi suoi, e risoluersi di pagare il debito, po-

1

tendo

tendo per altro credere, ò sperare, che l creditore fosse per vsargli qualche ageuolezza, e non valersi di questo patto rigoroso, di metterlo sotto intereſſi.

E molto più ragioneuolmente, si stima necessaria questa interpellazione, quando il debito non sia certo; Come per esempio, secondo la maggior frequenza, occorre quando il mercante faccia la cedula bancaria, obligandosi di pagare per vn'altro, secondo la pratica delle compre, che si facciano per la Congregazione dè Baroni, con casi simili ne quali per ordinario nell'istessa cedula, ouero inscrittura à parte, si suol mettere il patto, che à quel mercante, in caso che sia costretto à pagare, sia lecito di pigliare il denaro à cambij, e ricambij, stimandosi douere, quando segue il caso del pagamento, che il debitore ne sia auuisato, potendo credere, che il caso non fosse seguito, e che sapendolo, aurebbe sodisfatto prontamente, senza soggettarsi à gl'intereſſi dè cambij, conforme più distintamente si và discorrendo nel Teatro. A

A *Di questi, & altri casi simili si tratta nelli discorsi 2. e 14. & in altri.*

Tutto ciò però resta oggidì ideale, per il patto, il quale ordinariamente si suole mettere, di rimettere la necessità di questa denuncia, non dubitandosi della validità di questo patto; E da ciò nasce, che tal necessità non riguarda la forma, ò la natura del cambio, mentre in tal caso la conuenzione delle Parti non sarebbe operatiua.

Pari-

Parimente ſtà riceuuto, almeno per la pratica della Curia Romana, che la facoltà ſemplicemente data al creditore di pigliare à cambio, s'intenda da altri, e non da ſe ſteſſo, ogni volta che non ſi dica eſpreſſamente, richiedendoſi la ſpecial menzione; B Mà reſta ſimilmente oggidì coſa ideale per eſſer ſolito ſecondo l'ordinario formolario dè Notari, ò dè Negozianti di eſprimere queſta facoltà di prendere anche da ſe ſteſſo.

2

B
*Nel diſc. 2. e 12. & in altri.*

Cade bene il dubbio, in queſto caſo, ſe il creditore debba eleggere la ſtrada più dolce, e di meno intereſſe, oueramente poſſa à ſuo arbitrio eleggere quella ch'egli ſtimi di maggior ſuo vtile; E pare, che la deciſione dipenda dalle circoſtanze del fatto di ciaſcun caſo, ſiche non ſia materia capace d'vna regola certa, e generale, conforme in occaſione di caſo ſeguito ſi và diſcorrendo nel Teatro. C

3

C
*Nel detto diſc. 2*

Oltre che, la ſudetta propoſizione, che la facoltà di pigliare à cambio, non s'intenda da ſe ſteſſo, quando eſpreſſamente non ſi dica; Pare che oggidì contenga vna delle ſolite formalità, ſenza alcuna ragione probabile, ſtante l'introduzione di ſopra accennata della taſſa generale, & vniforme del prezzo dell'oro, ouero dell'aggio, ſiche gl'intereſſi dè cambij ſono vniformi tra tutti; Atteſo che tal propoſizione viene appoggiata á quella ragione, che il creditore, quando non abbia da fare il cambio con ſe ſteſſo, mà con vn terzo, cercareb-

be

be vantaggiare la condizione del debitore, e di pigliare i cambij à minor intereſſe, di quel che farebbe per ſe ſteſſo; Atteſo che queſta ragione caminaua anticamente, quando l'intereſſe maggiore, ò minore, dipendea dalla conuenzione delle Parti, mà non camina oggidì, che il prezzo è vniforme per tutti, ſiche importa poco ſe il cambio ſi faccia più con vno, che con vn'altro, eccetto nel caſo ſudetto, d'eleggere vna ſtrada più rigoroſa dell'altra, come per eſempio quella di piazza, e non quella di fiera.

Circa l'altro dubbio, ſe il cambio ſi poſſa fare ſenza denaro contante per prezzo di mercanzie, ò
4 per altro debito, anche d'intereſſi decorſi d'vn'altro cambio; Pare che non vi ſia probabil ragione da dubitarne, per non eſſerui legge, che lo proibiſca D; Et ancora per la ragione accennata di ſopra in occaſione di diſcorrere del recambio.

D *Nelli diſc. 3. & 19. & in altri di queſto titolo.*

E' ſtato ne tempi paſſati, anche della noſtra età dubitato, ſe la facoltà, la quale ſi dia al creditore di
5 pigliare à cambio, ſpiri per la morte naturale, ò ciuile del mandante, ò del mandatario, ſecondo la regolar natura del mandato; Mà oggi è riceuuta in pratica l'opinione negatiua, come più probabile per la ragione che ſi tratta di mãdato neceſſario, il quale, ſe non ſi può riuocare eſpreſſamẽte, molto meno deue ammettere quella riuocazione tacita, ò presũta, la quale naſce dalla morte naturale, ò ciuile;

Tuttauia per togliere ogni occasione di lite, nelli formularij moderni ciò è solito esprimersi per patto, che tal facoltà non spiri per morte, nè dell'vno, nè dell'altro, mà che passi à gli eredi. E

E
*Nel disc. 2. e 4. di questo libro.*

Parimente nella nostra età, è stato dubitato, se questo contratto, così attiuo, come passiuo si possa fare per le donne, ouero per signori, e caualieri, ò per chierici, ò pure che si debba dire contratto, ò negoziazione illecita, mà tutti questi sono dubbij senza probabile fondamento, siche basta che il contratto abbia li suoi requisiti secondo la forma della Bolla Piana, importando poco la qualità del creditore, ò del debitore, mentre si può adempire per sostituto; Eccetto il caso che la qualità della persona cagionasse l'accennata certezza totale, che il cambio nõ si possa adempire, conforme più distintamente si discorre nel Teatro. F

6

F
*Nelli disc. 6. e 13. 18. & in altri, & anche nel supplemento.*

CA-

# CAPITOLO OTTAVO.

## Delli cambij di Spagna sopra le spedizioni di Dataria.

### SOMMARIO.

1 *DElla causa delli cambij di Spagna.*
2 *Della forma di detto cambio.*
3 *Della loro canonizazione, & osseruanza.*
4 *In che cada in essi il dubbio sopra le diligenze.*

### CAP. VIII.

1 ESsendo la Spagna, particolarmẽte per l'vso delle decime più generale di quel che sia in Italia, molto copiosa di beneficij ecclesiastici, in numero, & in qualità, & osseruandouisi per la pietà cattolica, così di quel Rè, come dè popoli le riserue, e le affezioni Apostoliche; Quindi nasce, che molta quantità di quei nobili, e di altri virtuosi vengono alla Corte di Roma per acquistar merito,

e per esser prouisti di quei beneficij, e particolarmente di quelle insigni dignità, e canonicati di metropolitane, e di catedrali; Mà perche per il loro valore suol correre qualche spesa notabile per le spedizioni di dataria, e di cancellaria per il pagamento dell'annate, nè quelli, li quali sono presenti, ouero li corresponsali degli assenti, per lo più si ritrouano auere pronto quel denaro, che per ciò sia necessario, maggiormente per la difficoltà del cambio, che vi corre, così per la distanza del paese, come anche per la qualità della moneta di viglione; Quindi da tempo antico si è introdotta vna specie di cambio particolare trà li mercanti, e gli altri negozianti della Corte, li quali abbiano corrispondenza in Spagna, cioè di dare il denaro à cambio alli spedizionieri, ò ad altri, li quali attendono à questi negozij, con vna particolar natura, non vsata in Italia, nè in altre parti.

Cioè, che si dà il denaro per la spedizione, con
2 l'obligo di chi lo riceue, ouero del suo procuratore di farne pagare l'equiualente trà due mesi nel luogo conuenuto, e con vn altro mese di termine à mostrare in Roma, che il pagamento sia seguito in mano del corrisponsale, e che altrimenti corrano i frutti del cambio per il primo anno, à ragione del tredeci per cento, e nelli seguenti à ragione di sette, senza che il creditore, ouero il suo corrisponsale, il quale riceue le lettere di cambio per il

paga-

pagamento, & anche (secondo l'vso più comune corrente) riceue il piego delle spedizioni per consegnarsi à chi farà il pagamento, sia tenuto di fare iui proteste, ò diligẽze alcune, bastando al creditore, per esercitare la sua azione contro quello, il quale abbia riceuuto il denaro, che non ne mostri il pagamento dentro il sudetto termine.

3 Di questa forma di cambio fù dubitato sotto il pontificato di Clemente Ottauo per causa della sudetta tassa certa del tredici per cẽto nel primo anno, e de sette per gli altri, con vna continuazione senza quei requisiti, li quali sono indotti dalla Bolla del B. Pio Quinto, e che però quella douesse ostare; Mà essẽdosene dal Papa chiesto il voto della Ruota, fù risoluto, che questo contratto auesse vna natura, ouero vna ragione speciale, e che per conseguenza non cadesse sotto la sudetta Bolla, mà douesse sostenere, e questo voto fù approuato dal Papa, che però se n'è continuata, e se ne continua la pratica, senz'altra difficoltà.

4 Tuttauia ciò nõ ostante, per quella varietà dè ceruelli, che alla giornata si sperimenta, e per la quale (conforme si è accennato nel proemio) si rende impossibile, che le leggi possano rimediare à tutti i casi, e togliere le liti, si vanno alle volte risuegliando delle difficoltà sopra il punto delle diligenze da farsi in Spagna, per poter' auere il regresso contro di quello, il quale riceue il denaro in Roma, maggior-

giormente quando se gli fosse consegnato il piego, nel quale si asserisca, che vi siano le spedizioni.

Però la più vera, e la più ragioneuole opinione, pare, che assista al creditore, non solamente per l'vso inueterato, mà ancora per l'impraticabilità; Atteso che il negoziante di Roma, il quale dia il denaro, aurà il suo corrispondente nella Corte di Madrid, ouero in Siuiglia, ò in altra Città mercantile; Et il prouisto del beneficio, oueramẽte quello, il quale aurà auuto la spedizione (come particolarmente occorre nelle dispense matrimoniali) starà in paese lontanissimo dal luogo, nel quale sia tal corrispondente, senza che vi sia trafico continuo, in quel modo, che suol'essere trà le Città, ò piazze mercantili; E per conseguenza sarebbe mettere vn peso impraticabile, con pregiudizio grãdissimo dè medesimi Spagnuoli, à quali bisognano le spedizioni, mentre in tal modo non trouarebbono più chi desse loro il denaro in Roma per pagarne l'equiualente in Spagna, ridondando ciò in gran loro comodità, conforme più distintamente se ne discorre nel Teatro.

A

A *Di questo cambio di Spagna si tratta particolarmente in questo titolo nel disc. 21.*

# CAPITOLO NONO.

## Delle lettere, ouero delle polize di cambio.

### SOMMARIO.

1 *DElla materia delle lettere di cambio.*
2 *Che abbiano la via esecutiua.*
3 *A danno di chi vada il fallimento di quello, che hà fatto la tratta.*
4 *Della pena della decozione.*
5 *Della fraude, che si fà in questi casi.*
6 *Come si debbano decidere queste materie.*
7 *A danno di chi vada la decozione del màndatario à chi sono indirizzate le lettere di cambio.*
8 *Se l'adietto, al quale si deue pagare la lettera di cãbio abbia azione contro quello à cui sia diretta.*
9 *Quando lo scribente non sia tenuto, mà quello che paga la tratta se ne debba rimborsare da vn' altro.*
10 *Trà negozianti non si dà l'eccezzione di non numerata pecunia, e quando l'adietto sia in cosa propria.*
11 *Delle lettere di cambio a se medesimo, & à che fine; E di altro in questa materia.*

CAP.

## CAP. IX.

1 LA materia del presente capitolo, veramente non cade sotto questo titolo dè cambij, atteso che non riguarda la forma, ouero la natura del contratto per la sua validità, e per escludere l'vsura, mà più tosto riguarda la materia del dare, e dell'auere, e particolarmente circa il punto, il quale principalmente cade nelle dispute, sopra il fallimento dello scribente, ouero dell'accettante, se, & à dãno di chi debba andare; Come ancora riguarda la materia de giudizij, sopra l'ordine del processo sommario, & esecutiuo, il quale per vna certa
2 consuetudine vniuersale, da per tutto introdotta ragioneuolmente per la facilità, e libertà del commercio, si dà alle lettere, ouero alle polize di cambio, così contro lo scribente, quando quello, al quale vanno dirette non le paghi, come ancora contro l'accettante, non potendosi sopra questo particolare della forma de giudizij dare vna certa regola generale applicabile ad ogni caso, & ad ogni luogo per la gran diuersità delle leggi, e de stili particolari in ciascun principato, oueramẽte in ciascuna Città,

che

che però sopra ciò bisognerà deferire agli stili, & alle leggi del paese, nel quale sia la questione.

Due sono le più frequenti, e le più importanti questioni, le quali cadano sopra questa materia; Vna cioè, quando segua il caso del fallimento di quello, il quale faccia la tratta, che si dice il scribente, ouero il mandante, se ne abbia notizia prima che segua il pagamento colui, al quale và drizzata la tratta, che già l'abbia accettata; Cioè se questo pericolo del fallimento vada à danno di quello, il quale abbia accettata la lettera di cambio per douerla pagare à suo tempo, secondo l'vso, ò pure à danno di quello al quale si deue fare il pagamento; E l'altra, se seguendo il fallimento di quello, il quale abbia accettato la lettera di cambio, ò pure, senza che tale accettazione sia seguita, se tal fallimento debba andare à danno del scribẽte, ouero di quello, à fauore del quale sia stata accettata la tratta, ò scritta la lettera.

Per quel che spetta alla prima questione; In alcune Città, e piazze mercantili d'Italia, nelle quali, per conseruare maggiormente la negoziazione, e
3 la libertà del commercio, forse più ragioneuolmẽte queste materie nõ si giudicano da Giuristi con le sottigliezze legali, mà da mercanti, ouero da giudici pettorali li quali siano ben pratici del negozio, cõ le opinioni, e con i stili de negozianti; Si camina con

molto rigore contro quello, il quale accetta la tratta, essendo solito dirsi che si lamenti di se medesimo, se abbia tenuto corrispondenza con persone di poca fede, ò di poca idoneità, e che sia stato facile ad accettar la tratta senza essere bene informato del stato del suo corresponsale; Che però subbito, che sia seguita l'accettazione, ouero la promessa; diuenta perfetto, & irretrattabile debitore di quello, à cui quella si sia fatta, senza badare al caso, che sia seguito nel scribente, quando però non vi concorra la fraude, ò la collusione, della quale di sotto si parla.

Nella Curia però, e ne i Tribunali di Roma, & anche in quelli del Regno di Napoli, tali questioni si decidono da Giuristi con le regole legali, sopra le quali si scorge nõ poca varietà d'opinioni, in maniera che la materia si puol dire molto intricata, conforme insegnano più decisioni della Ruota, e de sudetti Tribunali, e per cõseguenza (conforme per il più ogni dì occorre quasi in tutte le materie legali) non vi si puole stabilire vna regola totalmente certa, e ferma da per tutto, mà solamente si dice quel che paia più probabile, e più comunemente riceuuto.

Si camina dunque con la distinzione di più casi; Il primo dè quali è, quando il fallimento sia seguito, non solamente doppo l'accettazione della lette-

ra di cambio, mà ancora doppo scorso il termine dell'vso, in maniera che il non esser seguito il pagamento, sia cagionato da vn' amoreuole dilazione, ò conniuenza, la quale si sia vsata da quello, à chi si douea fare il pagamento promesso, mentre in tal caso si crede indubitato, che l'accettante non possa auere scusa alcuna, per rispetto che scorso il termine dell'vso, potea essere astretto, ne auea che replicare, conforme più volte si è praticato.

L'altro caso è, quando all'incontro nel tempo dell'accettazione, già fosse seguita la decozione, in maniera però che verisimilmente non fosse possuto venire à notizia dell'accettante; Et in tal caso, con le regole dè Giuristi, stà più comunemente riceuuto, che sia scusato, e che nõ gli pregiudica l'accettazione come fatta col presuppposto, che il scribente continuasse nel suo solito stato, e credito.

Il terzo caso è, quando la decozione sia sopragiũga durante il termine dell'vso, cioè trà l'accettazione, & il pagamento, in maniera che l'accettazione sia seguita in tempo abile; Et in tal caso si scorge qualche maggior difficoltà, e diuersità d'opinioni; Tuttauia, la più probabile, e la più comunemente riceuuta, pare che sia quella, che questo caso vada à danno dell'accettante, che però le maggiori difficoltà sogliono essere più sopra il pũto del fatto, che sopra quello della legge, cioè quando quella deco-

zione, la quale si scuopre publica in questo mezzo tempo, possa dirsi, che vi fosse ancora in tẽpo dell' accettazione; Et in ciò pare impossibile il poterui dare vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre la decisione dipende dalle circostanze particolari del fatto, da considerarsi col prudente arbitrio del giudice, più che dalle proposizioni legali in astratto.

E sopra tutto, per ben regolare tal'arbitrio, si deue auere il riguardo à quella circostanza se colui, à
5 beneficio del quale si sia fatta la tratta, abbia veramente all'ora, e non prima, dato il denaro effettiuo al mandante, il quale giustamente, e con buona fede fosse in quel tempo stimato idoneo, & accreditato; O pure all'incõtro, che fosse fatto per il rimborso di qualche debito contratto per prima, sicche dopoi si fosse finto, che il denaro contante si sia dato all'ora, anche con quelle partite di banco publico, le quali senza che corra il denaro effettiuo, si dicono *passatore*.

Insegnando la pratica, che si sogliono commettere queste fraudi, con mettere in mezzo il terzo; Cioè che quello il quale sia creditore per altre cause d'vn negoziante, sapendo che il suo debitore comincia à fallire, per suo rimborso cerca di farsi fare qualche tratta ad vn' idoneo suo corrisponsale, il quale stia in buona fede; Con altre circostanze

simi-

6 simili, le quali si deuono considerare per la libertà del commercio, mentre conforme di sopra si è accennato, non si deue caminare con i rigori, e con le sottigliezze dè leggisti, mà alla piana, col giudizio, e con l'vso comune de negozianti, in quelle cose, le quali riguardano la libertà, e la facilità del commercio.

Quanto poi all'altro caso, che il fallimento occorra nel mandatario, cioè à quello, al quale si sia
7 scritta la lettera di cambio, ò fatta la tratta; In tal caso, secondo l'opinione più comunemente riceuuta trà Giuristi, dourà ciò andare à danno del scribente, ò del mandante più tosto, che di quello à fauore del quale si sia dato il mandato, ò fatta la tratta, ogni volta che non vi concorra la formal delegazione, ò pure che quella tratta si sia presa in soluto, & à risico di colui che la riceue per tale qual sia; Queramẽte che vi concorra vna gran negligenza, per la quale le regole legali, ouero vna certa equità, ò la ragione naturale persuadano il contrario, conforme si discorre nella materia del credito; Bensì che in ciò non si può dare vna regola certa, e generale, stante che in molte parti vi sono le leggi, e le consuetudini particolari, le quali obligano quello, à beneficio di chi si sia fatta la tratta, ad esigerla, ouero, almeno à fare le proteste, e le diligenze tra vn certo termine, confor-

me si tratta in questo medesimo titolo nel Teatro, & ancora nella sudetta materia del credito, e del debito.

Suole ancora in pratica occorrere il dubbio, se
8 quello, à fauore di chi si sia fatta la tratta, & il quale da Giuristi si chiama adietto, abbia azione alcuna à drittura contro quello, al quale la tratta sia drizzata, ouero che sia scritta la lettera; Et in ciò, quando non sia seguita l'accettazione, la regola generalmente si crede negatiua, da limitarsi quando l'adietto fosse procuratore del scribente, il quale per altro fosse creditore di quello à chi si sia fatta la tratta, mà ciò non nasce dalla lettera di cambio, mentre nasce dà altra cagione.

Mà se fosse seguita l'accettazione, dopo la quale nasceesse qualche giusto motiuo nell'accettante di non pagare la tratta, perche fosse diuenuto creditore del scribente per altra causa, ò pure perche fosse mancato quel presuppposto, col quale auesse fatta l'accettazione, che poi gli mancasse; Come per esempio, se auendo egli fatta qualche tratta allo scribente, col presuppposto che fosse per empirla, egli ne auesse accettato vna del sudetto corrisponsale, mà dopoi fosse auuisato del contrario, con casi simili.

Et in ciò, si camina con la distinzione, che se quello, à fauore del quale sia stata accettata la tratta,

abbia

abbia veramẽte dato la valuta allo ſcribente, ſi che tratti di ricuperare il ſuo, e per conſeguenza che ſi dica adietto alla coſa propria; Et in tal caſo abbia l'azione, importandogli poco quel che paſſi tra il ſcribente, e l'accettante; Mà non già quando queſta circoſtanza mancaſſe, poiche in tal caſo, l'adietto ſarà come vn procuratore del ſcribente, e per conſeguenza non potrà auere maggiore azione di quel che abbia il principale, ſiche gli oſteranno tutte quelle eccezioni, che oſtano al mandante.

Et ancorche, quando il mandatario empie la
9 tratta, abbia per il ſuo rimborſo, ſenza dubbio, il regreſſo contro il mandante, anche con il proceſſo eſecutiuo; Nõdimeno alle volte ſi dà il caſo, che ciò non camini, perche il ſcribente faccia la tratta per conto di vn altro dal quale dourà riualerſene quello che l'accetta, e che l'adempiſce.

Per verificare la ſudetta circoſtanza, ſe quello, á fauore del quale ſi faccia la tratta, ſia adietto in cau-
10 ſa propria, ò nò, ſi deue attendere il tenore delle lettere; Atteſo che ſe diceſſe *valuta auuta cõtanti*, oueramẽte che dicendo ſemplicemente *valuta auuta*, ſi prouaſſe il pagamento vero, e non colluſiuo, mentre trá negozianti, e particolarmente in queſta materia di lettere de cambij, non ſi ammette quell' eccezione della non numerata pecunia, che la legge concede trâ i priuati, & in tal caſo ſi dice in

cauſa

causa propria; Ma non giá quando dicesse, *valuta* semplicemente, ouero *cambiati*, ò altra parola simile, equiuoca, e riferibile al rimborso per altra strada se non si proua altronde; Tuttauia in ciò si deue deferir molto agli vsi, & agli stili de negozianti, i quali sogliono essere diuersi, secondo la diuersità dè paesi.

Si danno ancora le accettazioni delle lettere di
11 cambio per onore di lettere, ouero sotto protesto, ò con termini simili, li quali riguardano più tosto la materia del corso de i cambij, della quale di sopra si è discorso; Et al qual' effetto si sogliono fare le lettere di cambio à se medesimi; E ciò, ancora in alcune parti, anche fuora del negozio de cambij, ouero fuori dell'occasione di tratte, si vsa tra priuati, all'effetto di ottenere il processo esecutiuo contro il scribente, col solo protesto, conforme particolarmente si vsa nel Regno di Napoli, nel quale, & anche nell'altro di Sicilia, sono in vso le polize di banco, ancorche così quello che le fà, come quello che le riceue, sappiano bene, che nel banco non vi sia denaro pagabile, mentre ciò si vsa per il solo effetto sudetto di ottenere il processo esecutiuo, e priuilegiato.

Nel rimanente, hà quasi dell'impossibile il discorrere di tutte le minuzie di questa materia, nella quale nascono alla giornata delle questioni nuo-

ue,

ue, per il diuerſo ſtile de negozianti, e de paeſi; Che però nell'occorrenze biſognerà caminare con la direzione de profeſſori di quel luogo, doue ſia la queſtione, & anche col parere dè negozianti dell' iſteſſo paeſe, potendo baſtare queſto tocco, per vna tale quale notizia della materia, mentre veramente per la ſudetta diuerſità delle leggi, e dè ſtili nõ vi ſi può dare vna regola ferma, e generale adattabile à tutti i caſi, & à tutti i paeſi. A

A

*Di queſta materia delle lettere di cambio, e delle coſe tutte accẽnate ſi tratta in queſto titolo nel diſc. 21. con molti ſeguẽti, e nel lib. 8. del credito, e del debito nelli diſc. 65.*

✠

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO.

*PARTE TERZA*

## DELLI CENSI CONSIGNATIVI.

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO.

PARTE TERZA

## DELLI CENSI CONSIGNATIVI.

# INDICE

## DELLI CAPITOLI

### DI QVESTA TERZA PARTE.

## DE' CENSI.

### CAPITOLO PRIMO.

DElle diuerſe ſpecie, ò ſorti de' cenſi, e di quale ſpecie quiui ſi tratti, e della loro origine, & introduzione.

### CAP. II.

Delli requiſiti neceſſarij per la validità del cenſo; E particolarmente ſopra quelli della Bolla del B. Pio V. Et in quei luoghi, ne quali non ſia in vſo, quali ſiano i reǫuiſiti neceſſarij; E ſe mettendouiſi de' patti proibiti, queſti annullino il contratto, oueramente reſtino eſſi annullati, in maniera, che il contratto reſti valido.

## CAP. III.

Delli luoghi, ne quali non sia in vso la Bolla Piana, mà si camina con altra forma.

## CAP. IV.

Della sanazione, la quale si suole concedere quando il contratto sia mal fatto; E quando si conceda, ò si neghi, e delli suoi effetti; E se essendo il contratto inualido, produca, ó nò i frutti, & in che modo.

## CAP. V.

Della giustizia, ò ingiustizia del contratto, e del suo prezzo; E particolarmente sopra la tassa de frutti: E quando nelli censi già constituiti debba esser luogo alla moderazione, ouero allo sbassamento de frutti, come eccessiui.

## CAP. VI.

Delle ragioni, che si acquistano al creditore del censo sopra il fondo censito; E delli

delli priuilegij, che gli ſpettano così per l'eſazione de' frutti, come per la prelazione nella compra del medeſimo fondo in caſo di vendita ad altri; Et all'incontro delli peſi, alliquali il creditore del cenſo ſia tenuto, ò delle contribuzioni, e coſe ſimili.

CAP. VII.

Dell'eſtinzione del cenſo, & in che forma ſi deue fare; E quando entri l'eſtinzione preſunta, ouero la preſcrizione, così della ſorte, come de' frutti, quando per lungo tempo non ſi ſiano pagati; E quando il cenſo ſi perda in tutto, ò in parte per il mancamento, ouero per la diminuzione del fondo.

CAP. VIII.

Del cenſo vitalizio.

DEL

# CAPITOLO PRIMO.

## Delle diuerse specie, ò sorti de censi, e di quale specie quiui si tratti, e della loro origine, & introduzione.

### SOMMARIO.

1 *DElla parola* Censo, *e delle diuerse sue significationi.*
2 *Legalmente che cosa significhi, e di qual censo si tratti in questo titolo.*
3 *Dell'origine, e dell'introduzione de' Censi consignatiui.*
4 *Come s'introdussero in Spagna.*
5 *E come in Italia.*
6 *Delli dubbij sopra la validità di questo contratto, e come li togliesse il B. Pio V.*

CAP.

## CAP. I.

I LA parola CENSO, è antichiſſima, così appreſſo i Giuriſconſulti, nelle leggi ciuili de' Romani, come anche appreſſo i profeſſori della lingua latina ; E nelle lettere così ſacre, come profane, in ſua vera, e propria ſignificazione, denota quel tributo, ò altra contribuzione, ò colletta, che à proporzione della quantità delle robbe, ò vero dell'età, ò della qualità delle perſone ſi pagaua alla Republica, overo al Principe.

Bensì, che da i profeſſori della lingua latina, è ſtata ſolita applicarſi ad ogni annua ò temporale riſpoſta, ò pagamento, anzi anche à quello, che ſi faccia per vna volta; O pure ſignificando quel che ſi poſſegga, ò che s'impieghi in qualche coſa; Come anche nella noſtra lingua Italiana, ſe gli danno diuerſe ſignificazioni, ſecondo le diuerſe vſanze de' paeſi; Atteſoche quel ſeruizio feudale, il quale ſia ſtato commutato in denaro, ouero in altre coſe, in alcune parti ſi ſuole chiamar cenſo, conforme particolarmente inſegna la pratica della

Camer

Camera Apoſtolica, ſecondo la quale, ſi dice cenſo, quella pigione, ò altra riſpoſta, che ſi paga per le Teſorerie, ò per altri appalti camerali.

Siaſi però quel che ſi voglia, per importar poco alla pratica del foro, lo ſtare ſopra la rigoroſa ſignificazione delle parole, mentre ciò ſuol' eſſer trattenimento degli ſcolaſtici, ò vero degli academici, cadendo ſotto la materia de Regali quel cenſo, il quale ſignifica, li tributi, e le contribuzioni?

Per quel che ſi appartiene à Giuriſti per il foro; Queſta parola Censo, ſignifica vn'annua riſpoſta, la quale ſi paghi da vn priuato all'altro, e queſta è di due ſorti, ò ſpecie; Vna cioè laqual ſi dice di cenſo reſeruatiuo, che vuol dir l'iſteſſo, che il canone, ouero il liuello, ò altra riſpoſta, che ſi paga al Padrone diretto per recognizione del dominio, nella maniera, che ſi paga per l'enfiteuſi, ouero per la locazione perpetua; E l'altra è quella, che ſi dice di cenſo conſignatiuo, cioè, che s'impone da vno ſopra la ſua robba á fauore di vn'altro, mediante il ſuo prezzo in denaro, ouero in altro equiualente, come per vna ſpecie di ſeruitù, ò di penſione.

Di queſta ſeconda ſorte di cenſo propriamente ſi tratta in queſto titolo come anche

dell'istesso comunemente trattano li Giuristi, & li Morali, per esser contratto, nel quale puol cadere qualche sospetto dell'vsura, essendosi dell'altra specie toccato qualche cosa nel libro quarto nel titolo dell'enfiteusi, per esser quasi promiscui, e soliti alle volte confondersi questi contratti di enfiteusi, di liuello, di locazione perpetua, e di censo, il quale per lo piú si suole spiegare col termine di censuazione per contradistinguerlo da questo censo consignatiuo, il quale per più comun' vso di parlare viene sotto questo nome, ò termine di censo.

Per quel che dunque si appartiene à questa specie di censo consignatiuo; Certa cosa è, che quello non è stato conosciuto dalle anti-
3 che leggi ciuili de' Romani, nemeno dalle più moderne de' Longobardi, le quali per gran tempo in Italia fecero figura di ragion comune; Anzi nemeno dalla legge canonica compilata nelli sei libri delli decretali; Posciache dell'vso di questo contratto cominciato ad introdursi in Germania, & in altre parti, fù principiato à dubitare, se fusse lecito, ò vero vsurario, nel tempo dello sciisma così grande, che regnò nella Chiesa, per anni quaranta, e più, e fù sopito nel Concilio di Costanza, mentre nell'istesso Concilio, non già in forma publica,

e con-

e conciliare, mà più tosto per dispute, e discorsi priuati, ne fù trattato, e per la maggior parte fù concluso, che fusse valido.

Mà perche, ciò non ostante li seguaci dell' altra opinione sopra l'inualiditá, non si quietauano; Quindi dopò alcuni anni, l'istesso Pontefice Martino quinto eletto nel sudetto concilio, con vna sua costituzione dichiarò valido questo contratto, ogni volta però che fusse fatto con giusto prezzo, cioè che il frutto non passasse il diece per cento l'anno.

Et essendosi in Spagna, cioè nelli Regni spettanti alla corona d'Aragona, la quale in quei tempi era distinta da quella di Castiglia, che sono li Regni d'Aragona, di Valenza, e di
4 Maiorica, il Principato di Catalogna, & il Contado di Rosiglione, per antica consuetudine introdotto quest' istesso contratto; Quindi seguì, che il Rè Alfonso primo d'Aragona, il quale oltre li detti Regni e Principati, possedea in Italia per successione de maggiori l'Isola di Sicilia, la quale sotto il Rè Carlo primo d'Angiò, nel famoso vespero siciliano si diede al Rè Pietro d'Aragona, & anche il Regno di Napoli, da lui conquistato col titolo dell'adozione fatta nella sua persona dalla Re-
5 gina Gioanna seconda; Volendo introdurre anche in questi Regni l'vso del medesimo con-

tratto, ne ottenne la canonizatione da Nicolò V., mediato ſucceſſore del ſudetto Martino V.; E ſucceſſiuamente anche per la Germania, continuando tuttauia l'iſteſſa queſtione, e dubbij, fù dichiarato valido da Caliſto terzo immediato ſucceſſore di Nicolô.

Continuauano tuttauia, ciò non oſtante, i dubbij de' Teologi, e particolarmente in Ger-
6 mania, nè mancauano di quelli, che ne dubitaſſero anche in Italia; Naſcendo la ragione del dubitare, che non eſſendoui la neceſſità d'imporre il cenſo ſopra vn fondo certo, fruttifero, e capace, con lo ſtare ſoggetto al pericolo della perenzione del medeſimo fondo; Come anche non eſſendo proibito il repetere la ſorte principale ad arbitrio del creditore, ſi ſtimaua, che in fatti, ouero in ſoſtanza, queſto contratto fuſſe più toſto vn mutuo vſurario così palliato da queſto nome, ò contratto di cenſo.

Per toglier dunque li ſudetti dubbij, e per conciliare l'opinioni contrarie, che in queſta maniera ſi ſcorgeano, ad effetto di aſſicurar la coſcienza de' contraenti; Il B. Pio V. fece vna bolla, con la quale preſcriſſe la forma di queſto contratto; Cioè, che non ſi poſſa fare ſenza il denaro contante, in quell'atto, e debba farſi ſopra beni ſtabili fruttiferi, e capaci

per

per giusto prezzo, con la totale proibizione di ripetere la sorte principale, e col pericolo di star soggetto alla perenzione, ò diminuzione del fondo censito, e con la libertà totale del debitore di poter redimere il censo, prescriuendo vna certa forma per tal redenzione; E con questa bolla oggidì si camina, eccetto in alcuni luoghi, nelli quali, ò in tutto, ò in alcune parti, quella non sia stata riceuuta, ne sia in vso, conforme si discorre nel capitolo prossimo, e negli altri susseguenti. A

* * *

A *Di tutto ciò si tratta in questo titolo nel supplemento in quella causa Romana, nella quale si discorre se si douesse fare vna generale riduzione de frutti à minore ragione.*

## CAPITOLO SECONDO.

Delli requisiti necessarii per la validità del censo; e particolarmente sopra quelli della Bolla del B. Pio quinto, Et in quei luoghi ne' quali non sia in vso, quali siano i requisiti necessarii: E se mettendouisi patti proibiti, questi annullino il contratto, overamente restino essi annullati, in maniera che il contrato resti valido.

### SOMMARIO.

1 *DElla forma introdotta dal B. Pio V. della pecunia numerata.*
2 *In quali casi non sia necessaria.*
3 *Se l'ordine al banco basti quanto la cedola.*
4 *E quando l'ordine debba bastare.*
5 *Quando si dice interuenir il denaro contante per detta forma.*
6 *Se basti la mostra del denaro, che poi si restituisca per altro debito al creditore.*

Se

7 *Se la forma si osserui in parte non basta, & il contratto si annulla in tutto, e questa forma non è necessaria quando sia per dote.*

8 *Si deue il censo imporre sopra vna robba stabile fruttifera certa.*

9 *Quali siano gli stabili, e se siano tali li censi, & i luoghi di monti.*

10 *Della certezza del fondo con la descrizione de' confini.*

11 *Se si ammetta l'obligo generale de beni.*

12 *Se si possa imporre sopra il fondo d'altri.*

13 *La sorte non si può ripetere, e quando si dia la repitizione.*

14 *Il debitore può redimere il censo sempre che vuole.*

25 *Il creditore è sogetto al pericolo della perenzione del fondo.*

16 *Se li patti proibiti annullino il contratto, ouero restino annulati.*

17 *A che cosa possa esser forzato il debitore, quando non adempie.*

18 *Se sia necessario far' il censo per istromento publico.*

## CAP. II.

CAminando con la bolla del B. Pio V., in quei luoghi, ne quali sia in vso, oueramente, che si debba osseruare; Li requisiti necessarij del censo sono. Primieramente,
1 che si faccia col denaro contante, il quale sia attualmente in quell' atto numerato auanti il Notaro, e li testimonij, e non possa valere altrimente, in maniera che non si possa fare per credito antecedente, ò per robbe vendute, ò per confessione che il prezzo si sia, già riceuuto.

Questa forma fù introdotta per togliere le fraudi, che si possono commettere nel fare i censi per cause illecite, e debiti di giuoco, ouero per stocchi, ò per ciuanze, ò per vsure, che però dall'istesso Pontefice fù dichiarato, che questa forma non sia necessaria in
2 due casi; Vno cioè quando sia per causa di dote; E l'altro quando in cambio del denaro contante, si consegnasse vna cedola bancaria, la quale in altri luoghi si dice fede di credito, atteso che questa importa l' istesso, che il denaro contante.

Quindi è nato il dubbio, se gli ordini diretti

retti à i banchi publici, pagabili al debitore, per la medesima siano sufficienti, e facciano l' istesso effetto, che fanno le cedule; Et in ciò, quando il creditore nel tempo che fà l'ordine, non vi auesse il denaro, in maniera, che gli ordini non fossero prontamente pagabili, ò che hauendolo, se ne fosse seruito in altri vsi, per lo che quell' ordine identifico non abbia auuto il suo pieno; In tal caso si concorda, che l' atto sia inualido, e che non si possa dire che si sia osseruata la forma della Bolla; Mà quando il denaro vi fusse, di libero, e pronto pagamento, il quale de fatto sia dopoi sinceramente seguito, si che cessi ogni sospetto di fraude; In tal caso; Ancorche vn' opinione, la quale camina più col rigore delle parole, che con la ragione della legge, tenga che non si sia osseruata la forma della Bolla per la possibiltà, che il creditore, in questo mentre potesse con altr' ordine ripigliarsi il denaro prima che lo pigliasse il debitore; Tuttauia pare, che sia più probabile l' altra opinione; Atteso che, quando vi concorra la buona fede, e la realtà dell' atto, si può dire adempita la mente del legislatore, & il fine ouero l' effetto considerato dalla medesima legge, mentre quando si voglia caminare

3

con la possibilità, anche quando si sia consegnata vna cedola bancaria, potrá tuttauia il creditore, col pretesto d' auerla perduta, è con vna sicurtà ripigliarsi il denaro, & esporre il debitore ad vna lite col banco; Che però si deue principalmente badare al fine, ouero all' effetto considerato dalla legge, nè si deue rigorosamente all' vso de gramatici, ouero, come si suol dire, alla giudaica, stare nella sola formalità delle parole.

Tuttauia quando anche volesse ritenersi questa seconda opinione più rigorosa. Pare che si possa probabilmente dire, che non ca-
4 mina quando il denaro, il quale si ritroua nel banco, sia vincolato, all' effetto d' inuestirlo, si che non sia in libertà del creditore il ripigliarselo, mentre in tal caso cessa la ragione, nella quale questa seconda opinione si fonda. A

A *Nelli dis. 4. & 5. di questo libro.*

Sopra l' osseruanza di questo requisito del denaro contante, sogliono frequentemente occorrere delle questioni, quando veramente si
5 possa dire, che vi sia interuenuto il denaro contante, ouero che il Notaro ne parli per confessione delle Parti; Mà ciò consiste più in fatto, che in legge, dipendendo dalla forma delle parole, e dall' altre circostanze del fatto, senza che vi si possa dare vna cer-

ta re-

ta regola generale; Bensì che se il Notaro dica di essersi dato il denaro in presenza sua, è de' testimonij, non è necessario che si faccia la formale numerazione; E ciò perche così hà riceuuto la pratica. B

B
*Nel detto disc. 4.*

Come ancora, nell' istesso proposito di questa forma, si suol disputare, se quella
6 s' intenda osseruata, quando si faccia la mostra del denaro, mà dopoi il debitore, al quale si sia fatta la consegna del sudetto denaro, lo restituisca al medesimo creditore per sodisfazione d' vn altro debito antecedente, mentre in sostanza si viene à creare vn censo per vn debito; Et ancorche sopra ciò li Giuristi moderni caminino con alcune distinzioni, cioè se vi sia patto antecedente, in maniera, che il debitore, anche volendo non possa valersi del denaro in altr' vso; O vero, che all' incontro ciò dipenda dalla sua libertà; O che in altro modo quell' atto istantaneo gli sia di qualche giouamento, conforme si discorre nel Teatro. C

C
*Nelli detti dis. 4 & 5.*

Tuttauia queste paiono nude formalità di parole, che però più probabilmente pare, che si debba attendere la sostanza della verità, cioè se le circostanze del fatto portino la buona, ò respettiuamente la mala fede, auendo il riguardo principale al fine, ouero all' effetto, consi-

derato della legge ; Stimandosi sciochezza il caminare con le solite formalità , ouero con le regole, e con le proposizioni generali , per la gran diuersitá, la quale può essere, tra vn caso , e l'altro , si che in vno vi sia la buona , e nell' altro la mala fede .

Se poi la detta formalità seguisse in parte, cioè che per esempio si facesse vn censo di mille scudi
7 in sorte, de quali se ne dessero cinquecento di contante , e gli altri fussero per altro debito , ò per prezzo di tante robbe , in tal caso entra il dubbio , se l' atto sia nullo in tutto , o vero si sostenga per la rata , nella quale sia osseruata la forma , e pare , che sia più riceuuta la prima parte. D

D *Nelli detti disc. 4. & 5.*

Non è necessaria però questa forma quando il censo s'imponga per causa di dote mentre l' istesso B. Pio V. così espressamente lo dichiaró. E

8 L'altro requisito è , che il censo debba esser imposto sopra certe robbe stabili fruttifere , e capaci , Le quali siano proprie, e libere , in maniera che si vi sia possuto imporre questo peso,del quale le robbe siano capaci,senza che siano assorbite da altri censi, ò vero da ipoteche , ò altri pesi anteriori.

E *Nel disc. 161. del libro 6. della dote .*

Sopra questo requisito , parimente sogliono cadere diuerse questioni , e particolarmente,

mente, quali siano quelle robbe stabili, e fruttifere, che siano capaci di tal imposizione; stimando alcuni che ciò sia ristretto solamente, alli stabili veri, i quali si dicono di fondo, oueramente di suolo, come sono terreni, vigne, case, & altri poderi; Però la più riceuuta opinione è in contrario, cioè che bastino anco quei stabili finti, li quali realmente costituiscono vna terza specie, mà legalmente à molti effetti sono stimati per stabili, come sono altri censi, ouero sono li luoghi de monti, e ragioni simili, poiche anche sopra questi si puol' imporre vn altro censo, e si hanno per stabili fruttiferi. F

F
*Di questi requisiti si parla nel disc. 6. e seguenti, e 31. di questo titolo.*

L'altra questione riguarda la certeza del
10 fondo, il quale à tal effetto dourà esser descritto con li suoi confini certi; Mà perche ciò viene desiderato per vn certo fine, cioè che in questo modo si scorga, se quello sia fruttifero, e capace, ò nò; Et anche, acciò il creditore soggiaccia al pericolo della perenzione, in tutto, ò in parte, quando il caso la portasse, che però è proibito il censo, il quale s'imponga sopra tutti li beni; Quindi nasce che quando questo fine, ò effetto s'ottenga, cioè che il podere sia tale, che con la sola denominazione resti bene specificato, perche abbia li suoi confini certi, e notorij; In tal caso il trascurarsi

rarsi tal' esprèssione di confini, non pregiudica alla validità del contratto, ouero che per altri argomenti ne resultasse il medesimo effetto. G

G
*Nel d. disc. 6.*

Bensì che non è proibito, l' obligo gene-
11 rale di tutti i beni del debitore per lo pagamento de' frutti, e generalmente per l'osseruanza del contratto, purche vi sia il fondo certo, il quale si dica il soggetto del censo, per gli effetti suddetti.

E l'altra questione, la qual cade in proposito dell'istesso requisito, è che il fondo censito sia proprio dell'impositore, ò pure, che essendo d'vn' altro, il padrone se ne contenti; Non essendo proibito, che vno imponga il censo
12 sopra vn fondo di vn altro, che ce lo presti, e che se ne contenti, ancorche il consenso sia tale, che il fondo non resti obligato al creditore per li frutti, e per l'osseruanza del contratto, bastando che il censo habbia il suo subietto, nel quale si possano verificare i sudetti effetti. E che cosa ne segua quando il fondo, sopra, il quale e imposto il censo non sia proprio, ò non sia capace, se ne discore di sotto al capitolo settimo.

Il terzo requisito ordinato dalla detta Bolla, è quello della perpetua irrepetibilità,
13 per parte del creditore, à rispetto del quale la sorte principale deu'essere totalmente morta,

siche

ſiche non ſi poſſa ripetere, riprouandoſi dalla Bolla tutti li patti reſciſſorij, ò altri, mediante i quali poſſa il debitore eſſere forzato à tal reſtituzione; Come ancora ſono riprouati tutti gli altri patti generali, che obligano il debitore agl' intereſſi, ouero alli cambij, ò ad altro peſo, fuorche à quello, il qual naſca dalla natura del contratto.

Si dà bensí il caſo, nel quale poſſa il debitore eſſere forzato à cacciar fuori la ſorte principale, per vn modo indiretto, cioè che ſe gli fà promettere di dare qualche, ſegurtà ò cedola bancaria, ouero di far conſentire alcuno, il quale abbia intereſſe ſopra il fondo, ſiche non ſeguendo l'adempimento, ſi può sforzare à depoſitare la ſorte principale, ad effetto d'inueſtirla, & in queſto modo aſſicurare l'adempimento, mà queſto non è reſtituire, in maniera, che non può dirſi, che il creditore ne abbia la libera repetizione ò diſpoſizione. H

H
*Nel diſc. 10. e ſeguenti di queſto titolo.*

Il quarto requiſito, è all'incontro la piena libertà del debitore di eſtinguere il cenſo quan-
14do gli piace, mediante la reſtituzione del capitale, conforme ſi diſcorre di ſotto nel capitolo ſettimo, nel quale ſi tratta dell'eſtinzione, e della forma, con la quale ſi deue fare.

Il quinto requiſito é, che il creditore ſtia ſog-

15 ſoggetto al pericolo della perenzione, ò della diminuzione del fondo; Bensì che queſto realmente non è requiſito neceſſario per la validità, mà è più toſto effetto, il quale ne riſulta; Si ſuol conſiderare però come requiſito per il caſo del patto contrario, cioé che il creditore non voleſſe ſtar ſoggetto à queſto pericolo, obligando il debitore in tal caſo à ſorrogare vn'altro fondo.

Quando poi li ſudetti requiſiti puntualmenmente non ſi oſſeruaſſero, oueramente che ſi fa-
16 ceſsero patti in contrario; In tal' caſo, entra la queſtione, ſe il contratto reſti annullato, ouero che ſi anullino i patti proibiti, & il contratto reſti fermo; Et in ciò, ancorche vi ſia qualche varietà d'opinioni; Tutta via pare, che la verità ſtia nella diſtinzione, che ſe il defetto ſia nelle parti ſoſtanziali, che ſono di forma preciſa, in tal caſo il contratto reſti nullo; Come per eſempio ſarebbe il non oſſeruare la forma della bolla, che ſi dice della pecunia numerata, ouero di fare il cenſo ſenza fondo, in maniera, che ſi poſſa dire vn' cenſo perſonale, oueramente facendo vn patto libero, & aſſoluto di ripetere la ſorte à ſuo arbitrio; Mà non già quando ſi trattaſſe di vn patto reſciſſorio per mancamento nel pagare i frutti, ò in altro adempimento; Che però, la deciſione dipende dal punto

ſe

se vi sia, ò nò la mala volontà del creditore di voler' fare vn mutuo repetibile à suo arbitrio, palliato con questo manto del censo; Siche quando i patti siano contro li requisiti accidentali introdotti dalla sudetta bolla, onde per altro, in termine di ragion commune sarebbono validi, e leciti; Come sono, il patto resciſſorio in caso che non si paghino i frutti; Ouero che il fondo non si troui libero, e capace; O pure il proibire affatto, ò restringere la libertà di redimere, ò altro patto penale; In tal caso, queste, e simili conuenzioni non annullano il contratto, mà restano essi patti annullati, come se non si fussero apposti; Ilche con minor difficoltà camina, quando nel contratto vi si metta la solita cautela, che quello s'intenda fatto secondo la Bolla Piana, e non altrimente, mentre tal protesta salua il tutto. I

I *Nel disc. 1. & nelli disc. 10. e seguenti di questo titolo.*

Et ancorche di sopra si sia detto, che quando il debitore non adempisse quel che abbia pro-
17 messo, ouero che il fondo non si trouasse libero, e capace, conforme egli l'hà asserito, possa esser forzato almeno à dar fuori la sorte principale per depositarla, & inuestirla; Tuttauia, quando il debitore offerisse l'adempimento equiualente, cioè vn'altro fondo egualmente idoneo, e capace, ouero vn'altra sicur-

tú ſimile alla promeſſa, in maniera, che in ſoſtanza sì adempiſca il fine, per il quale la promeſſa ſi ſia fatta, ciò deue baſtare, nè il debitore potrà eſſer forzato ad altro.

Aggiungono alcuni per vno de' requiſiti deſiderati dalla medeſima Bolla Piana, che il cenſo ſi debba coſtituire per iſtrumento pu-
blico, fondando queſta opinione col' motiuo,
18 che la medeſima Bolla preſcriuendo la forma del denaro contante, dice che ſi debba fare la numerazione auanti il Notaro, e teſtimonij; Nondimeno queſta opinione non è riceuuta, & è più probabile l'altra, che ſi poſſa fare anche per ſcrittura priuata, & in ogni altro modo, parlando la Bolla con queſto preſuppoſto, per riſpetto dell'vſo più frequente, mà non già che ciò ſia ordinato per forma preciſa.

# CAPITOLO TERZO.

## Delli luoghi, ne' quali non sia in vso la Bolla Piana, mà si camina con diuersa forma.

### SOMMARIO.

1 *L'Isola di Malta, viue con le leggi del Regno di Sicilia, e come sia posseduta dalla Religione di Malta.*

2 *In detto Regno di Sicilia, & in Malta, non è in vso la Bolla Piana.*

3 *Se camini l'istesso in alcune parti di Spagna, e nel Regno di Napoli.*

4 *Degli inconuenienti per queste varietà d'opinioni.*

5 *Come si debba caminar' in questa materia del non vso di detta Bolla Piana.*

6 *In quali parti camini il detto non vso.*

7 *Quali patti siano illeciti, anche senza la Bolla Piana.*

8 *Come si pratichino li patti rescissorij nel Regno di Napoli.*

## CAP. III.

1 IL Regno di Sicilia oltre il faro, abbraccia, non ſolamente tutta l'Iſola, che ſi dice di Sicilia con alcune Iſolette adiacenti, mà ancora quella di Malta, come ſuo membro; Atteſoche ſe bene dal Rè Cattolico ne fù infeudato il Gran maeſtro della Religione Geroſolimitana, la quale per ciò volgarmente ſi dice di Malta; A Tuttauia continua à viuere con gli ſtili, e con le leggi di quel Regno particolarmente in queſta materia di cenſi.

A *Se ne parla nel lib. 3. della giuriſdizione nel diſ.*

Eſſendoſi dunque publicata la Bolla Piana, e ſperimentandoſi, che in quelle parti del Regno ſudetto, e ſuoi anneſſi cagionaua incomodo il mutar forma di queſto contratto, ſi-
2 che fuſſe eſpediente di continuare con la bolla di Nicolò V. di ſopra accennata; Quindi Gregorio XIII. immediato ſucceſſore, ad inſtanza del Rè Cattolico, diſpensò nel ſudetto Regno l'oſſeruanza di queſta Bolla Piana, concedendoſegli, che ſi poteſſe continuare nella forma preſcritta dalla ſudetta Bolla di Nicolò; Aggiungendoui però, che ſi debba onninamente il

cenſo

censo constituire sopra vno, ò più beni certi, come subietto del censo, col' permettersi l'obligo degli altri beni per l'osseruanza, conforme si permette anche in quei luoghi, ne' quali si osserua la Bolla Piana.

L'istesso si pretende che si debba dire nel Régno di Napoli, e nel principato di Catalogna, e
3 forse in tutti gli altri regni, e principati, li quali vanno sotto la corona di Aragona, enunciati nella suddetta bolla di Nicolò, cioè che in essi, questa Bolla Piana non sia stata riceuuta, e particolarmente circa la forma della pecunia numerata, & anco circa i patti rescissorij, mà che si debba continuare à viuere con la Bolla di Nicolò, e sopra questo non vso, si scorge gran contrasto trà gli scrittori, così Giuristi, come Morali; Attesoche vna opinione stima, che nelle leggi papali non si debba, ne si possa ammettere il non vso de popoli, per la ragione della differenza accennata nel proemio, & altroue, trà le leggi pontificie, e quelle degli altri Principi, cioè, che questi tirano la lor podestà dalli popoli, e per conseguenza trà li requisiti delle loro leggi, sia l'accettazione, e l'vso de popoli; Mà che il Papa tira la sua podestà direttamente, & immediatamente da Dio, e per conseguenza non auendo dipendenza alcuna dalli popoli, non

possa,

possa ne debba essere in loro podestà, il non accettare le sue leggi.

L'altra opinione, non negando questa teorica, nega però l'applicazione, caminando con la distinzione trà quelle parti della Bolla Piana, le quali siano dichiaratiue di quel che riguarda la sostanza, ouero la natura del contratto, per togliere il sospetto dell'vsura, determinando quando sia valido, e quando nò; E l'altre parti accidentali, nelle quali si prescriua vna certa forma, senza la quale, di sua natura il contratto puol'esser valido, & alieno dal sospetto dell'vsura; Mentre quando tal forma, ò proibizione riguardasse la sostanza, e che per altro il contratto fusse vsurario in tal caso non aurebbe possuto Gregorio XIII. dispensarne dall'osseruanza il sudetto regno di Sicilia; E per conseguenza, che in questa parte contengha più tosto vna legge fatta come Principe temporale nel suo Stato, e non come Pontefice, e Principe ecclesiastico, sopra la materia vsuraria. Come anche non si potrebbono dare le sanazioni, dellequali si discorre abbasso nel capitolo quinto.

E quindi nasce l'istesso inconueniente accennato nell'altro titolo dell'vsure, cioè, che il medesimo contratto, trà l'istesse persone, 4 in vn Tribunale, ò luogo venga stimato lecito,

to, e nell'altro illecito; Mentre la Corte Romana, e gli altri Tribunali, li quali sono da lei dipendenti, seguitano la prima opinione, che non si possa dare del non vso della bolla; Et i Tribunali laicali seguitano l'altra, con la sudetta distinzione, la quale non è lontana dal probabile, per l'accennata ragione, che altrimente il contratto non si potrebbe sanare, ne si sarebbe potuto dare la sudetta dispensa al Regno di Sicilia.

Io non intendo di fare il giudice, ouero il decisore di questa lite, mà lasciando il suo luogo alla verità, credo bene, che sia vn' indiscreto rigore, quando caminando con la prima opinione, e con l'osseruanza della Bolla, sia negata la sanatoria nelli censi fatti in questi luoghi, col caminare con quelle regole, ò stili, che si tengono in quei luoghi, nelli quali la Bolla sia senza dubbio in vso, non parendo douere di vsare l'istesse regole, e gli stessi rigori per la chiara diuersità della ragione, cioè che quelli in vn luogo sono in buona fede, e nell'altro in mala. B

Più indiscreto rigore però viene stimato l'altro di dare l'imputazione de i frutti volontariamente pagati, nella sorte principale, per la buona fede, nella quale pare che il sudett' vso comune costituisca il creditore; Che però

B

*Di ciò si parla nel disc. 1. di questo titolo.*

rò si verifica quel che più volte si è accennato in occasione di diuerse altre questioni, nelle quali si scorge vna simile varietà d'opinioni; cioè che il vizio stà negli estremi.

Gli effetti dunque, li quali resultano dalla seconda opinione, che quando questa nuoua forma non sia in vso, non sia necessario di osseruarla, non feriscono quel che riguarda li
6 requisiti sostanziali del contratto; Come particolarmente si stima la proibita libertà di ripetere à suo arbitrio la sorte principale; Et anche (secondo vna opinione più probabile) che visia il fondo fruttifero, e capace, per escludere quel censo personale, sopra il quale furono le accennate controuersie, siche in questa parte la Bolla Piana deue dirsi, più tosto dichiaratiua del dubbio, che indottiua di nuoua solennità, ò forma; E ciò chiaramente lo comproua la sudetta Bolla di Gregorio XIII. per il Regno di Sicilia, mà feriscono bene l'altre cose che sono piú tosto accidentali, come sono; La forma della pecunia numerata; Che li frutti decorsi non si possano conuertire in capitale; Il togliere, ò restringer la facoltà di redimere; E sopra tutto, sono li patti resciforij in caso di non adempimento, e quali patti più frequentemente, danno occasione di disputa; nelli censi, che si fanno nel Regno di Napo-

li,

li, poiche circa quelli patti, che siano sopra il puro, e libero arbitrio del creditore, di ripeter la sorte quando gli piace, anche secondo li termini della Bolla di Nicolò sono illeciti, anzi viziano il contratto, se qualche circostanza particolare di fatto non li scusasse, in manierache debbano restar viziati conforme anche si accenna nel capitolo antecedente; Mà quando siano sotto qualche condizione, l'adempimento della quale dipenda dalla volontà, ouero dal fatto del debitore, come per esempio non pagando li frutti per due ò tré termini, ouero non dando la promessa securtà, ò cedola, ò pure scoprendosi il fondo non libero, e non capace; In tal caso la repetizione non nasce dalla volontà, e dall'arbitrio del creditore, má più tosto da volontà del debitore, il quale non adempiendo quel, che hà promesso, volontariamente si sottopone all'obligo di restituire il capitale, e di patire la rescissone. C

Come anche sì può considerare, che tal patto contenga vna dichiarazione d'animo del creditore di non fare il contratto, se non con questa legge della puntuale osseruanza di quel che se gli promette; Maggiormente quando le circostanze del fatto non persuadano, che tali patti ò condizioni si mettano con ma-

C

*Nel disc. 1. e nel disc. 10. e seguenti di questo titolo.*

la fede, e con malizia per fraudare l'vsure, mà che la qualità del creditore, ouero l'vso comune di quel paese di mettere questi patti, anche in contratti, li quali si facciano con Chiese, e con luoghi pij, ouero con persone incapaci di questo mal'animo, escluda tal sospetto.

Tuttauia, ancorche nel sudetto Regno di Napoli particolarmente questi patti rescis-
8 sorij siano in vso, e siano stimati validi; Nondimeno in quei Tribunali maggiori, li quali sono li regolatori degli altri inferiori, vi si camina con molta circospezione, attesoche quando anche si sia verificato il caso del patto, non perciò camina subito alla rescissione, mà si fanno alcune monizioni al debitore, che paghi i frutti, ouero che adempisca quel tanto, che deue adempire, e quando non l'adempisca, si procede alla rescissione, ma se gli prefige vn'altro termine à purgar la mora, & ad adempire quel che deue, ammettendo con molta equità anco l'adempimento equiualente; Come per esempio la surrogazione d'vn'altro fondo, ò di vn'altra sicurtá; In maniera, che quando anche passato questo termine non segua l'adempimento si può dire che più tosto ciò sia vn degno castigo della mora del debitore, che vna fraude del creditore, ouer amente vn'effetto del patto. D

D
*Ne luoghi sudetti,*

Delle

# CAPITOLO QVARTO.

Della ſanazione, la quale ſi ſuol concedere quando il contratto ſia mal fatto, e quando ſi conceda, ò ſi neghi, e delli ſuoi effetti. E ſe eſſendo il contratto inualido, produca, ò nò i frutti, & in che modo.

## SOMMARIO.

1 *DElla ſanazione del cenſo malamente fatto.*
2 *Del modo di reſcriuere ſopra detta ſanazione.*
3 *Da che tempo quella operi.*
4 *Se ſi debba ſanar' vn cenſo coſtituito di frutti decorſi.*
5 *Quando la ſanazione ſi debba negare.*
6 *Se anche per il cenſo nullo ſi debbano li danni, & intereſſi.*
7 *Della diſtinzione, ſe il creditore ſappia da principio il difetto.*
8 *Se non lo ſappia da principio, quando pregiudichi il ſaperlo dopoi.*

9 *Che cosa operi l' espressa conuenzione de' danni, & interessi.*

## CAP. IV.

QVando porti il caso che nel contratto del censo non si sia bene osseruata la forma della Bolla Piana, e che il defetto non sia nelle
1 parti sostanziali, le quali portano la nullità, anche per dispositione della ragion comune, ouero delle Constituzioni più antiche di Martino, di Nicolò, e di Calisto, mà che sia per la nuoua forma della pecunia numerata, introdotta dalla sudetta Costituzione Piana; In tal caso si suole ricorrere al Papa per la sanazione di questo difetto; Et essendosi legitimamente citato, & anche inteso il debitore, ò altro interessato, il quale abbia opposto della nullità, per ordinario è solito ciò trattarsi in piena Segnatura di Grazia trà le cause contenziose, esaminandosi le ragioni, le quali si adducano, per l'vna, e l'altra parte, per vedere se la sanazione si debba concedere, ò negare; E quando le circostanze del fatto siano tali, che chiaramente persuadano,

che

che vi debba entrare l'equità per la sanazione, questa si concede puramente nella forma, che di sotto sì dirà; Et all'incontro, quando le circostanze del fatto persuadano il contrario si nega semplicemente, non rescriuendo cosa alcuna; E quando vi sia qualche probabile dubbiezza, e che si tratti di somma considerabile, in tal caso è solito concedersi la sanazione con la clausula ARBITRIO, per lo più dirizzata alla Ruota, che vuol dire, che il Giudice, al quale si rescriue, più maturamente esamini, se la grazia si debba concedere, ò respettiuamente negare; Che però dipende la resoluzione da quel che determinerà quel giudice, al quale tal rescritto sia indrizzato.

Quando poi la grazia della sanazione semplicemente si conceda, la sua forma è, che si
2 rescriue al giudice, auanti il quale fusse introdotta la causa sopra la nullitá, ò non essendo introdotta, si rescriue all'Ordinario del luogo, oueramente nella Corte all'Auditore della Camera, ò ad altro giudice ordinario, che costando del credito vero proceda alla sanazione; Et in questo caso si mette la qualitá del vero credito, per escludere il credito, che appariſſe simulato, e fraudolento, oueramente per causa illecita, come per essempio per gioco, per stocchi, per vsure, e cose simili, mà non

per-

perciò vi sarà la necessità di fare vna proua della vera, & effettiua numerazione del denaro, bastando, che per istrumento, ò per altra scrittura, ò proua antecedente appariſca che quello, il quale impose il censo, fosse veramente debitore, in maniera, che quando non si fusse fatto il contratto del censo, in vigore dell'obligo, il debitore aurebbe potuto essere sforzato al pagamento; Ouero (e sarà meglio) considerando se quando non fusse in essere la Bolla Piana, il contratto sarebbe valido, ó nò, atteſoche se fusse valido, ciò dourá bastare, non facendosi altro in sostanza con questa sanazione, che togliere quest'ostacolo.

Si suole dubitare, se tal sanazione operi per l'auuenire solamente, e non per lo pas-
3 sato, in manierache non scusi dalla restituzione, ouero dall'imputazione de' frutti esatti per il tempo, che il contratto fusse in stato di nullità; Mà non è dubbio, ilquale abbia sossistenza probabile, essendo più comunemente riceuuto, che la grazia operi come da principio, e per conseguenza, che sani anche il pagamento de' frutti, ouero il debito di quei che siano decorsi, e non pagati, mentre in tal modo si toglie l'ostacolo della detta Bolla come se non vi fusse. A

A *Di questa materia di sanazione si parla nelli dis. 2. e 3. di questo titolo.*

La

La maggior difficoltà, che in ciò si scorga,
4 pare che sia, quando si tratta di censo costituito da frutti d'vn'altro censo, se meriti la sanazione, ò nò; Nascendo la ragione del dubitare dalla proibizione della superfetazione, ouero dell'anatocismo, di conuertire i frutti in sorte principale, e per conseguenza, che sia nullità, la quale non risulti dal defetto della forma della pecunia numerata, introdotta dalla Bolla Piana, mà prouenga dalla dispositione legale, perloche alle volte questa sanazione si è negata; Tuttauia è più probabile, e più riceuuta la contraria opinione, che ciò non sia proibito, per quella ragione, che li frutti del censo hanno la natura di debito in sorte principale, siche non gli conuiene il nome, ò il termine di vsure, nelle quali èproibito quest'anatocismo, attesoche essendo la sorte principale morta, & irrepetibile, ne segue, che i frutti vengono considerati, come debito principale, & independente; E da ciò nasce, che in quelle parti, nelle quali non si pratichi la sudetta bolla del B. Pio sopra la forma della pecunia numerata, si fà ordinariamente questa conuersione di frutti in sorte, che però nascendo solamente il defetto dalla sudetta forma, se gli concede la sanatoria; E particolarmente nel detto Regno di Napoli per la ragione accennata, che iui almeno de

fatto

B fatto si viue con questa buona fede, e con que-
*Ne' luoghi sudetti.* sta osseruanza. B

Si suole ancora dubitare, se la sanazione si debba dare, quando si sia opposto della nullità in giudizio; Et in ciò per ordinario si camina con la distinzione, se vi sia nata sentenza, ò nò, cioè che essendoui nata, si debba negare, quasi che in questo modo si sia acquistata qualche ragione al debitore; Tuttauia questa distinzione non è ferma, & alle volte 3 là Segnatura hà praticato il contrario, dando la sanatoria, non ostante la sentenza; E ciò con molta ragione, particolarmente, quand la sentenza non sia passata in giudicato, sicho resti sospesa per l'appellazione; Così per la ragione che l'appellazione impedisce ogni suo effetto; Come ancora perche ciò per lo più suol nascere dalla negligenza de' procuratori, e de' causidici, li quali non auuertono à questo remedio così facile dal principio dell'oppositione, che però si crede vn rigore irragioneuole, che vn creditore idiota per la trascuraggine, oueramente per la malizia d'vn suo procuratore, abbia da sentire questo danno, che nasce davna sola formalità ò sottigliezza legale; Ilche deue caminare molto più facilmente, quando si tratta de contratti fatti in quei paesi, ne i quali comune mente si viua di fatto con questa opinione,

che

che la sudetta Bolla non sia in vso, e che però non sia bisogno di osseruare la sua forma, siche comunemente il contratto si faccia senza osseruarla ; Douendosi quest'vso, ancorche per se stesso non fusse stimato sufficiente à sostenere il contratto, auersi in considerazione almeno per quest'effetto di giusta scusa di non negare la sanatoria. C

C
*Ne' medesimi luoghi.*

Per il tempo che il censo in rigore di legge, sia stato in stato d'inualidità; Cade la questione, se ciò non ostante, si debbano al creditore i frutti, almeno come danni, & interessi;

6 Et in ciò entra la distizione, che se il defetto sia nella forma, perloche la nullità sia chiara, e sia patente dal medesimo contratto, siche non abbia scusa, se non quella dell'ignoranza della legge; Et in tal caso, quella non gioui, nè si debbano i danni, & interessi, ancorche si fussero espressamente promessi, non solamente, all'effetto che il creditore non li possa esigere, mà eziandio per la restituzione, oueramente per l'imputazione dell' esatto nel capitale; Purche questa ignoranza di legge non si possa dir giusta, e degna di scusa, siche fusse rassomigliata all'ignoranza di fatto; Come particolarmente occorre in detti luoghi, ne quali l'vso comune sia in contrario, siche ciò non possa giouare per la consecuzione de'

frutti ineſatti, mà bensì per la ſcuſa dell' imputazione, ò reſtituzione degli eſatti, atteſoche ſarebbe vn rigore indiſcreto, & irragioneuole.

Quando poi la nullità del cenſo naſca da vn' altra cauſa accidentale, la quale non riguardi la forma, ouero la ſoſtanza del contratto, come per eſempio per l'inabilità della perſona del principal debitore, per il che ſi moleſtino le ſicurtà, ò li correi; Oueramente che ciò naſca dalla incapacità del fondo, ò dal non eſſer libero, ò dal non ſpettare all'impoſitore; Et in tal caſo ſaranno douuti gl'intereſſi alla medeſima ragione, che ſi ſiano tra le Parti taſſati i frutti del cenſo, atteſoche queſta taſſa fatta trà le Parti, ſi deue attendere à queſto effetto. D

D
*Nel diſc. 17. nel titolo dell' vſure, & in queſto titolo nel diſc. 31. & in altri.*

Camina però tuttociò, quando la nullità reſulta da circoſtanza tale, la qual riguarda la ſoſtanza, ouero la natura del contratto, e che non
7 ſia già nota al creditore da principio; Come per eſempio quella del fondo non proprio, ouero non libero, ò non capace, mentre quando il creditore non lo ſappia, ſiche in buona fede abbia creduto all'impoſitore, ilquale l'abbia aſſerito proprio, libero, e capace, in tal caſo non è di douere, chè quello ilquale abbia detto la buggia, debba fare queſto guadagno in

pre-

pregiudizio del creditore innocente, il quale con buona fede hà creduto alla sua asserzione, essendo cosa che espressamente ripugna, non solamente alla legge scritta, mà anche à quella di natura; Mà se lo sapesse da principio, in tal caso non è degno di scusa, ne tali interessi se gli deuono, atteso che sapendo, ò douendo sapere, che senza fondo proprio libero, e capace, non puol farsi il censo valido, in tal modo si presume più tosto in mala fede, e che abbia volsuto fare vn mutuo vsurario palliato; Quando però la qualità della persona, ouero le altre circostanze non tolgano questa mala presunzione, e che prouino vna buona fede, ò vna giusta scusa, che però sì stima errore caminare indifferentemente in tutti i casi con le sole generalità.

Se poi tal scienza soprauenga, credono alcuni, che anche debba cessare il corso de frut-
8 ti; Però questa non è buona opinione, essendo più probabile la contraria, cioè che basta che il contratto sia fatto in stato di buona fede. E

B

*Nel detto dif. 31. di questo titolo.*

Et ancorche alcuni credano, che quando vi sia l'espressa conuenzione de' danni, & interessi, anche in caso della nullità, questi siano
9 douuti; Tuttauia ciò s'intende quando per altro quelli danni, & interessi siano giustificati,

e legitimi, in maniera che la conuenzione ſerua ſolamente per vna taſſa, & anche pér per produrne l'azione più proficua, mà non già che la ſola conuenzione delle Parti poſſa in ciò baſtare, quando per altro non ſiano douuti, mentre in queſta materia d'vſure, la ſola conuenzione delle Parti non opera coſa alcuna.

F

F

*Nel ſudetto diſc. 31. di queſto titolo, e nel detto diſc. 17. dell'Vſure, & in altri in tutto quel titolo dell'Vſure.*

Della

# CAPITOLO QVINTO.

Della giuſtizia ò ingiuſtizia del contratto, e del ſuo prezzo; E particolarmente ſopra la taſsa de' frutti; E quando nelli cenſi gia coſtituiti, debba eſser luogo alla moderazione, ouero allo sbaſſamento de'frutti come eccesſiui.

## SOMMARIO.

1 *DElla taſsa de' frutti fatta dalle Bolle Apoſtoliche.*
2 *L'eccesſo de' frutti non cagiona vſura, ma ſi riducono.*
3 *Che coſa venga ſotto nome di frutti, e che vengano anche le franchizie*
4 *Se vn cenſo già impoſto ſi poſſa vendere più ò meno del primo prezzo intrinſeco.*
5 *Quando ſi venda per meno, non entra l'vſura, ò la nullità, mà l'ingiuſtizia.*
6 *Quando ſia luogo alla reduzione.*
7 *Di quella, che ſi ſuol fare per le comunità.*
8 *Della particolare con le perſone priuate.*

Se

9 *Se il Principe posſa far queſta riduzione.*
10 *Della riduzione generale di tutti li cenſi.*
11 *Delle ragioni particolari circa la reduzione doppo la bolla.*

## CAP. V.

NOn hauendo ſopra di ciò diſpoſto coſa alcuna la più volte accennata Bolla Piana, la quale ſolamente ordina, che il cenſo ſi debba imporre col giuſto prezzo ſenza eſplicar altro; Quindi naſce, che ſia comunemente riceuuto, che in ciò ſi debba deferire alla taſſa contenuta nell' altre Apoſtoliche Coſtituzioni di Martino, di Nicolò, e di Caliſto, e parimente accennate di ſopra, cioè che non ſi poſſa paſſare la ſomma del dieci per cento à capo d'anno; Atteſo che ſebene alcuni credono, che queſta taſſa ſia locale, cioè quella di Martino, e di Caliſto per la Germania, e quella di Nicolò per li Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il Faro, cioè quello dell' oltre che vol dire l'Iſola di Sicilia con quella di Malta dipendente; E citra, quello del Regno di Napoli; Tuttauia

non

non trouandosi altra legge in contrario, nè concorrendoui ragione particolare, per la quale questa tassa sia precisamente locale, mà
1 che in occasione di questi luoghi li Pontefici l'abbiano dichiarata giusta, si deue à quella deferire. A

A
*In questo titolo nel supplemento.*

E quando vi fosse eccesso, questo non cagionerá vsura, ancorche per vn cert'vso di parlare si soglia adoprare questo termine, che il di più sia vsurario; Atteso che l'vsura
2 propriamente riguarda la sostanza dell'atto, si che non consiste, nel più ò nel meno, mà tal'eccesso riguarda più tosto la giustizia, e per conseguenza non vizia il contratto, ma resta viziato quel di più. B

B
*Di ciò si parla ancora oltre il luogo accennato nel titolo dell'vsure in proposito de' frutti recompensatiui. e nel titolo de' cãbij.*

Sotto nome di prezzo, ò vero di frutti non vengono solamente quell'annue, ò mestrue prestazioni, che siano conuenute, ma ancora tutti quei vantaggi, & vtili, che per patto si acquistino dal creditore; E particolarmente
3 l'esenzione da quelle collette, ò altri pesi, alli quali, ò per dispositione di ragione, ò per vso del paese, sarebbe tenuto il creditore, e se le assuma il debitore. C

G
*Nel titolo de Regàli nel disc. 92.*

Camina bene tutto ciò nella prima impositione del censo, cioè che per ogni cento non
4 si possa stabilir'il frutto, se non sotto il diece per cento all'anno; Però suol cadere la disputa,

puta quando non si tratti della prima impo-
sizione, mà che il censo già costituito si ven-
desse, ò si cedesse da vno all'altro, se si pos-
sa fare per minor prezzo, in maniera che ha-
uendo riguardo al capitale, che se ne paga
per l'acquisto, i frutti passino la sudetta somma
del diece per cento; Come per esempio; Ti-
zio hà vn censo in sorte di mille scudi, im-
posto à suo fauore da Sempronio à prezzo giu-
sto, in maniera che non passi il diece per cen-
to, mà lo vende à Caio per sei, ò settecento
scudi, in maniera, che auendo riguardo à que-
sto prezzo, li frutti importano il dodici, ouero
il tredici per cento; Et ancor che sopra ciò
alcuni abbiano auuto delle difficoltà; Tutta
via queste sono mal fondate, che però più
comunemente stà riceuuto, che ciò si possa fa-
re; Nell'istesso modo, che all'incontro, vn
censo imposto per la sorte di mille scudi, dal
creditore si puol vendere ad vn altro per som-
ma maggiore di scudi mille, e ducento, & anche
più; Atteso che se bene il prezzo intrinseco,
e naturale sia delli scudi mille; Nondimeno
la qualità accidentale della poca, ò respetti-
uamente della molta sicurezza, può cagionar-
ne l'aumento, ò la diminuzione di quel prez-
zo, il quale si dice estrinseco, ouero acciden-
tale; Nell'istessa maniera, che si è detto nel-

la

la materia de' regali parlando de' luoghi de' monti, ne quali cosí insegna la pratica cotidiana di tutta Europa, cioè che se bene il prezzo intrinseco d'ogni luogo è di scudi cento tra il debitore del monte, & il primo creditore; Tutta via tra i terzi si contrattano à prezzo maggiore, ò minore, conforme alla loro qualità, atteso che l'essere poco sicuro, ouero di difficile esazione, cagiona la diminuzione del prezzo, e quell'eccesso de' frutti resta compensato dal pericolo, che si asume il compratore. D

D
*Nel lib. 2 de Regali nel discorso 30. con più seguenti.*

E quando questa ragione non si adattasse, perche forse il censo fusse sicuro, & esigibile, nondimeno ciò riguarderà la lesione trà il compratore, & il venditore secondo i termini generali del contratto della compra, e vendita mà non entrano quelli dell'vsura, ouero della nullità del contratto del censo contro la forma delle Bolle Apostoliche mentre queste riguardano quel contratto, il quale si faccia trà il debitore, & il creditore, oueramente tra l'impositore, e quello, à fauore di chi s'impone, importando poco all'impositore, che il creditore doni, ò venda per minor prezzo quel censo, che lo potrebbe anche donare, douendo bastare à lui, che non sia leso; E conforme quando vn terzo l'auesse compro per maggior prezzo, basta al de-

bitore di restituire il suo prezzo intrinseco, e per quanto egli l'abbia imposto; Così all'incontro deue restituire quello che abbia riceuuto, & non hà da cercare se il cessionario, ouero il compratore, con la sua industria ò pure con ingannare il debitore, l'abbia auuto per meno.

La maggiore difficoltà dunque in questo proposito de frutti, consiste nella reduzio-
6 ne, la quale si suole di mandare dalli debitori al Prencipe sourano, oueramente ad vn supremo Magistrato, se, e quando à questa debba esser luogo ò nò; Et ancorche sopra di ciò si scorga qualche varietà d'opinioni, e forse anche vi si scorgono de' molti equiuoci, per alcuni esempi di reduzioni fatte in Germania, & in Francia, e forse anche in Spagna, & in altre parti; Tuttauia, caminando con l'osseruanza della nostra Italia, e particolarmente in quei luoghi, ne quali si osserui la Bolla Piana, oueramente si viua con quella di Nicolò, col presuppposto però che il censo sia reale, e non personale secondo l'accennata Costituzione di Gregorio XIII. fatta per il Regno di Sicilia; In tal caso la decisione dipende dalla distinzione, tra i censi douuti per le Communità, e gli altri douuti da particolari.

Nel-

Nella prima ſpecie, per il notabile aumento de peſi, e delle grauezze delle Com-
7 munità, cagionato dalle guerre, e da molti altri infortunij patiti per l'Italia; Et anche per l'altra ragione, che per qualche loro diſcredito, non facilmente ritrouano da imporre nuoui cenſi à minor frutto per eſtinguere gli antichi, nella maniera che poſſono fare li particolari probabilmente è nato l'vſo, che quaſi tutti li Principi, ouero li loro ſupremi Vicarij, e magiſtrati, li quali abbiano la poteſtà di fare, e disfar le leggi, e di togliere la ragione del terzo, facendo le parti de tutori, e de padri di popoli, abbiano fatto le reduzioni de' cenſi, & alla giornata ne vadano facendo, ſecondo la qualità de' paeſi, e ſecondo la condizione de' tempi, e per altre circoſtanze, nella maniera che ſi è accennato ſopra nella materia de' regali circa la reduzione de' luoghi de' monti con l'iſteſſo Principe, oueramente con la Republica.

Mà per quel che ſi appartiene all'altra ſpecie di cenſi con i particolari; In due maniere ſi ſuol
8 trattare di queſta materia di reduzione; Primieramente cioè per i caſi particolari, & indiuidui; Come à dire, che Tizio grauato di alcuni cenſi impoſti in tempi antichi, quando ſoleano farſi à maggior frutto, ricorra dal

Principe, e faccia istanza per la reduzione ad vn frutto più moderato; Et in ciò non si può dare vna regola certa, mentre in alcuni principati ciò si vsa, & in altri nò; Et anche doue si vsi, la maggiore, ò minore facilità dipende dallo stile del regnante, ouero de' suoi officiali; Come ancora circa la quantità, si attende la qualità del luogo, e delle prouincie per l'vso che iui communemente corra, dal quale dipende il giudicare, se la somma sia esorbitante, ò nò, in maniera, che sia luogo all'equità per la moderazione.

E se bene alcuni vanno dubitando della podestà, e che non possa il Principe mettere le mani nelli contratti, quasi che sia vn violare la legge di natura, ò delle genti; Tutta via questo dubbio, nel foro esterno non cade, conforme si è discorso nella materia de' Regali in occasione di trattare della podestà del Prencipe di togliere la ragione del terzo; E Che però il tutto si restringe alla volontà, e come questa si debba regolare, perche si possa dirsi guidato dalla ragione.

E *Nel disc. 148. del lib. 2. de Regali.*

Mà quando si tratta di fare vna reduzione generale di tutti i censi in quel Regno, ò Principato; In questo caso i Scrittori moderni, e particolarmente i Morali pare che s' intrichino, e caminando con gli accennati esempij di diuer-

diuerse reduzioni, ad vna tassa moderata vniforme in varij tempi fatte, in Germania, in Francia, in Spagna, & in altre parti; Nondimeno ciò contiene qualche equiuoco; Attesoche quei censi, nelli quali sono occorse queste reduzioni, non sono quei reali, i quali oggidì si fanno, secondo l'accennata forma della Bolla Piana senza necessità precisa del fondo fruttifero, e capace, e col pericolo della perdita ò diminuzione per la perenzione, ò infruttuosità del fondo, e con altre restrizioni; Mà caminano nelli censi della forma antica, secondo le Constituzioni di Martino, e di Calisto, le quali à differenza di questi moderni secondo la Bolla Piana, si chiamano personali, e si accostano molto al mutuo vsurario, siche se bene per le costumanze de paesi, siano stati dichiarati validi per le sudette Constituzioni Apostoliche, tuttauia perche pizzicano molto del mutuo, vi puol cadere qualche sospetto; Che però conuiene che vi si camini con qualche circospezione, secondo la contingenza, e la proporzione de' tempi.

Queste ragioni non caminano in questo altro censo reale per la totale irrepetibilità del
11 capitale, & anche per la detta precisa realtà, col pericolo di perdere il capitale in tutto,

ò in

ò in parte, & anche i frutti, con la perenzione, ò diminuzione del fondo; E quindi segue che non è pratticabile vna tassa vniforme; Atteſoche quando ſi tratta di cenſi impoſti ſopra poderi molto ſicuri, e qualificati, come ſono per eſempio, caſtelli, caſali, tenute, palazzi, & edificij inſigni, e robbe ſimili, nelle quali, con quella moral certezza, che ſi dà nelle coſe vmane, non ſi corre il ſudetto pericolo della perenzione, ò della diminuzione del fondo, o che in altro modo il creditore ſia ſicuro, in tal caſo, comple fare i cenſi à molto minor frutto, di quel che ſi facciano particolarmente in luoghi piccoli, & anche in Città grandi, ſopra caſette, ò vigne, & altri beni sì fatti, li quali ſono facilmente ſoggetti alla diminuzione ò infruttuoſità.

Come ancora per quel che la ſperienza inſegna, gran differenza ſi ſcorge trà le Città grandi, & i luoghi piccoli, ò veramente tra i luoghi di marina, e mercantili più abbondanti di denaro; Et i luoghi di montagne, ouero, non mercantili, doue corra più ſcarſezza di dénaro, e che ſi tratti di cenſi piccoli; Come per eſempio vediamo in Roma, che ne tempi correnti, li cenſi ſicuri, e ben fondati, appena ſi fanno à trè, e mezzo, & in Genoua ſi fanno à tre, e molto mèno; E pure in luoghi piccoli

vici-

vicinissimi à Roma, come per esempio, in Frascati, in Albano, in Marino, & in altri luoghi simili, e molto più in dentro nella Sabina, & in altri luoghi di montagna, più remoti si fanno al sette, & all' otto, e forse più, perche così porta la conditione de paesi per la scarsezza del denaro, & anche per le somme piccole, e per la qualità de fondi poco sicuri.

L' istessa varietà si scorge per la qualità de debitori, li quali siano di più facile, ò più difficile esazione per causa della lor potenza, ò per altri rispetti; Come per esempio insegna la pratica in alcuni paesi, che con li particolari sicuri, li censi si fanno á quattro per cento, & anche meno, mà con i Baroni si fanno forse al doppio, per non essere così facili ad esser forzati al pagamento de frutti; Et anche in Roma si scorge la medesima differenza tra i priuati, & i Baroni, e se bene non vi si scorge la ragione della potenza, bisogna tuttauia caminare con qualche circospezione, e rispetto, il quale alle volte pizzica dell' istessa ragione della potenza; Et anche per il pericolo il quale non si scorge con li priuati, di essere forzati li creditori à riceuere il pagamento della sorte, e de frutti, per via della Congregazione de Baroni, con vincoli tali,

tali, che ſminuiſcono il denaro quaſi per metà, conforme ſi diſcorre nel libro primo de feudi, in occaſione di trattare di detta bolla, con altre circoſtanze ſimili.

E' anche conſiderabile all'iſteſſo effetto, la piena libertà di redimere, che ſi dà dalla Bolla Piana; Atteſoche quando il debitore ſia idoneo, & abbia buoni fondi, correndo oggidì abbondanza del denaro, e ſcarſezza dell'inueſtimenti buoni, e ſicuri, non mancano occaſioni di ritrouar denaro à cenſo dà altri à minor frutto; mà queſta ragione non entraua prima della ſudetta bolla quando (conforme ſi accenna di ſotto nel cap. ſettimo) non era proibita la perpetuità de cenſi, anche per parte del debitore, cioè che non poteſſe redimerli, in maniera che vi entraua la ragione della ſuffocazione, ò pure quell'altra, per la quale alle volte anche ne i cenſi reſeruatiui, ouero nelli canoni, e liuelli deue entrar l'equità per la moderazione; E per conſeguenza non è praticabile vna regola generale, & vniforme per tutti i paeſi, e per ogni qualità di perſone per le ſudette notabili ragioni di differenza. F

F *Di tutto ciò ſi parla nel ſupplemẽto in queſto titolo trattando di queſta materia della reduzione generale.*

## CAPITOLO SESTO.

Delle ragioni, che si acquistano dal creditore del censo, sopra il fondo censito; E delli priuilegii, che gli spettano, così per l'esazione de frutti, come per la prelazione nella compra del medesimo fondo, in caso di vendita ad altri; Et all' incontro delli pesi, alliquali il creditore del censo sia tenuto, cioè per le collette, e per le contribuzioni, e cose simili.

### SOMMARIO.

1 *QVali ragioni si acquistino al creditore sopra il fondo censito.*

2 *Se il creditore sia tenuto contribuire alle collette, e pesi del fondo censito.*

3 *Della prelazione, che si dà al creditore nella compra del fondo.*

4 *Qual' azione spetti per la consecuzione de' frutti, e se si dia la via esecutiua.*

5 *Del priuilegio de' censi circa la via esecutiua nelli Regni delle due Sicilie.*

6 *Dell'altre azioni, ò remedij.*

## CAP. VI.

1 ANcorche frà i Dottori sia gran varietà d'opinioni, se è qual ragione si acquisti al creditore del censo sopra il fondo censito; Volendo alcuni, che si acquisti vna certa parte del dominio almeno vtile, e subalterno ne i frutti; Et altri, che si acquisti vna certa ragion reale, come vna specie di seruitù; Tuttauia l'opinione più comunemente riceuuta, vuole che non importi, nè l'vno ne l'altro, mà vna semplice ipoteca, con qualche maggior specialità di quello, che importi l'ipoteca, che si acquista ad vn creditore indifferente; Attesoche, conforme di sopra si è detto, si può imporre il censo sopra il podere d'vn'altro, col consenso del padrone, all'effetto di dare il subietto del censo per il pericolo, e per gli altri effetti, bastando che restino gl'altri beni obligati per l'adempimento del pagamento de' frutti; E per conseguenza non si

acquista

acquista dominio, ò altra ragione reale, la quale cagioni qualche partecipazione del dominio. A

A *Nel disc. 18. di questo titolo, e nel disc. 92. del lib. 2. de Regali.*

Quindi nasce, che anche sia più vero, e più riceuuto (ancorche non manchino de' contra-
2 ditori) che il creditore censuario non è tenuto à contribuire alli pesi delle collette, e simili, li quali s'impongono sopra i poderi, ouero sopra li loro frutti, per non auerui partecipazione alcuna di dominio, siche in alcune parti, li possessori de' censi pagano delle collette, ò altre contribuzioni, non già per causa de fondi censiti, mà per li medesimi censi, come effetti, che in quel paese si possedono, independentemente dalli pesi del fondo censito. B

B *Nel disc. 92. de Regali.*

Dalla Bolla bensì del B. Pio Quinto, dalla quale il creditore censuario riceue molti gra-
3 uami, alliquali per prima non era soggetto, viene solleuato con quel priuilegio della prelazione nella vendita, che si volesse fare ad vn' estraneo del fondo censito, in manierache sia vna specie di retratto legale, in quell'istessa maniera, che in molti luoghi, e particolarmente in Roma per la Bolla di Gregorio XIII. spetta al vicino, al consorte, ò all'inquilino, con l'istesse ampliazioni, dichiarazioni, e limitazioni, che si sono addotte di sopra nel li-

bro quarto in occasione delle seruitù, trattando di questa materia del ritratto; Con questa specialità, à fauore del creditore censuario, che secondo l'intelletto dato dalla Ruota alla Bolla Piana, vi bisogna l'interpellazione espressa, e giudiziale, siche non basti l'estragiudiziale, ó la scienza come negli altri casi.

Questo ritratto però è il più debole, e l'vltimo di tutti, in maniera che in Roma, nel concorso del vicino, ò del consorte, ò del inquilino è posposto à ciascuno delli sudetti. C

C
*Di questo ritratto si parla nel supplemento in questo titolo.*

Quanto poi all'azione, ouero al priuilegio, che al creditore spetti per la consecuzione
4 de frutti, corre questione trà scrittori, se il censo per se stesso abbia il priuilegio, della via esecutiua; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni, parendo, che per vn certo vso comune sia riceuuta l'affermatiua; E ben vero, che per lo più resta vna questione ideale, atteso che per ordinario questo contratto è solito farsi per istromento publico, nel quale vi si mettono li patti esecutiui, e quando non vi sia istromento, mà si dimandi in vigore d'antichi pagamenti continuati, cioè secondo l'opinione de Ciuilisti, per diece anni, e secondo quella de Canonisti per quaranta con i suoi requisiti, in tal caso si suole intentare il rimedio sommario, & esecutiuo della manutenzione, che batte nell'istesso.

Nelli

Nelli ſudetti Regni però delle due Sicilie,
5 citra, & oltre il Faro per la Prammatica del Rè Alfonſo primo d'Aragona, fatta per oſſeruanza della più volte accennata Bolla di Nicolò, la quale fù conceduta à ſua ſupplica, ſi concede la via eſecutiua, non ſolamente contro il principal debitore, e li ſuoi eredi, má eziamdio contro i terzi poſſeſſori delli beni del debitore; Bensì, che in queſta parte del terzo poſſeſſore, ciò non è riceuuto in pratica nel Regno della Sicilia citeriore, che oggidì ſi dice di Napoli, ma ſolamente contro il terzo reſtano i remedij, li quali per la ragion comune, oueramente per leggi del Regno iſteſſo, ſi danno ſopra i beni obligati; E particolarmente quell' iui vſitato rimedio dell' aſſiſtenza; Mà nell'altro regno di Sicilia oltre, & anche nell'adiacente Iſola di Malta, la quale viue con le medeſime leggi, e ſtili, tuttauia è in vigore con grandiſſimo rigore, eſſendo quaſi queſto il giudizio più frequente, che in quei Tribunali ſi tratti. D

D
*Nel lib. 15. de giudizij nel diſc. 17. 42. & in altri.*

Nel rimanente, per l' azioni, le quali riſultaſſero per l'adempimento del contratto, entrano le regole generali, le quali caminano per
6 qualſiuoglia credito indifferente, conforme ſi diſcorre nel libro decimoquinto doue ſi tratta de la forma de' giudizij, dandoſi in prattica nel-

la

la Corte di Roma per i frutti de' censi sopra il fondo censito, il giudizio dell'associazione, il quale secondo l'opinione più riceuuta in pratica, non ammette l'appellazione sospensiua, per causa della clausula del costituto. E

E
*Nel disc 44 del detto lib. a 5. de gudizij.*

## CAPITOLO SETTIMO.

Dell' eſtinzione del cenſo, & in che forma ſi debba fare; E quando entri l' eſtinzione preſunta, ouero la preſcrizione, coſi della ſorte, come de' frutti quando per lungo tempo non ſi ſiano pagati; E quando il cenſo ſi perda in tutto, ò in parte per il mancamento, oueramente per la diminuzione del fondo.

### SOMMARIO.

1 *NElli Cenſi prima della Bolla del B. Pio non ſi dà la facoltà di redimere, mà per detta Bolla è ſempre redimibile.*

2 *Della forma dell'eſtinzione, ò ricompra.*

3 *Doppo fatta la diſdetta il debitore non ſi può più pentire.*

4 *Se ſi poſſa far l'eſtinzione d' accordo ſenza oſſeruar la forma della bolla.*

5 *Quado nel cenſo entri la compenſazione.*

*Per*

6 *Per quanto tempo si debbano pagar li frutti.*
7 *Quando la disdetta fatta non gioui.*
8 *Della qualità della moneta che si deue restituire per la ricompra.*
9 *Della rescissione del censo per la decozione del debitore.*
10 *Se il censo estinto con la restituzione della sorte, reuiuisca quando al creditore sia tolto il denaro, ò altra robba data per tal' effetto.*
11 *Della prescrizione.*
12 *Se li frutti de' censi producano altri interessi.*
13 *Della presunta estinzione.*
14 *Cessa il censo per la perenzione del fondo, e quando.*

## CAP. VII.

NElli censi antichi, imposti prima della tante volte accennata Bolla Piana, quando nell' imposizione si dica, che debbano essere perpetui, siche non vi sia patto di redimere, non hà facoltà il debitore d'
1 estinguerli, e di forzare il creditore à ripigliarsi la sorte, attesoche questa facoltá nasce dalla detta Bolla; Et all'incontro, nelli moderni fatti dopò la Bolla sudetta, resta indubitato ancorche non vi sia patto alcuno di redimere, che tal facoltà sempre spetti, e sia impreſcrittibile, non ostante qualsiuoglia lunghissimo, & antico passaggio di tempo; Anzi se si facesse patto in contrario non valerebbe, eccetto se fosse limitato à qualche breue tempo, ilche anche patisce delle difficoltà; E quando non appariſca dell'imposizione, in maniera che non vi sia certezza dell'affermatiua, ò della negatiua di tal facoltà; In tal caso il dubbio contro il debitore, che non possa redimere, nasce dalla qualità del censo, mentre il creditore potrà dire che sia censo reseruatiuo

che però si douranno attendere gli argomenti, e le congetture, sopra l'vna, ò l'altra natura del contratto. A

A
*Nel supplemento in questo titolo in una causa Napolitana.*

Sopra la forma di fare questa estinzione, la medesima Bolla Piana prescriue la sua forma,
2 cioè che il debitore debba intimarlo al creditore per due mesi prima, che volgarmente si dice fare la disdetta, e nel fine del termine di detti due mesi, dourà citare il creditore à riceuere il denaro, così della sorte, come delli frutti decorsi, e non riceuendoli sia lecito, con il decreto del giudice competente, farne deposito validamente, e con quei requisiti, li quali per termine di ragione commune generalmente in ogni credito sono necessarij per la validità, acciò il debitore resti liberato, non concorrendoui specialità alcuna in questo contratto del censo; Cioè che il deposito sia intiero, così della sorte, come de' frutti; Che sia puro, e non contenga condizioni estrinseche; E che sia fatto con ordine del giudice competente, quando vi concorra la vera contumacia del creditore, con quel di più, che sia richiesto nelli sudetti termini della ragion comune, ò per stil e. B

B
*Di ciò si parla nel discorso 22 e seguenti di questo titolo.*

In caso, che il debitore, fatta la disdetta,
3 la reproduca negli atti, in maniera che si faccia comune, non è più in sua podestà di ripi-

gliar-

gliarsela, nè è in suo arbitrio di pentirsi, mà stimandosi il contratto resoluto, subito che il creditore accetti la disdetta, può sforzare il debitore al pagamento anche della sorte.

Per questa forma indotta dalla sudetta bolla, hanno creduto alcuni, che l'estinzione del cen-
4 so non possa seguire validamente in altro modo, che col'istess'atto della pecunia numerata, precedente la sudetta disdetta; Mà questa opinione contiene vn'error chiaro attesoche quella è ben necessaria, quando il creditore non accordi col debitore sopra l'estinzione, ma quando si camina d'accordo, si può fare in qualunque modo, anche per via di compensazione, ò di contrapposizione di partite, ò in qualunque altro modo, mentre il creditore, volendo, ne puol far donatiuo, e così liberare il debitore senz'altra restituzione di sorte.

Quel che dunque si dice, che nel censo non si dia compensazione per la ragione che la
5 sorte sia morta, & irrepetibile, camina nel sudetto caso, che non si accordino, per il che sia di bisogno d'osseruare questa principale forma. C

C
*Nè luoghi accennati, & altroue.*

Li frutti si deuono pagare, oueramente depositare, non solamente fino al tempo del-
6 la disdetta, mà anche per li due mesi, li

quali si concedono al creditore, acciò abbia vn termine competente à ritrouare vn'altra occasione d'impiegare il suo denaro si che non auendo la bolla altro fine, quindi nasce, che se dal principio della disdetta, si cita nel medesimo tempo il creditore à riceuere il denaro in vn certo luogo, & in ora certa, e non riceuendolo, sia lecito depositarlo, inclusi anche li frutti delli detti due mesi, da decorrere, tanto il deposito restarà ben fatto, importando poco, che il termine non sia scorso. D

D
*Ne'medesimi luoghi di sopra.*

Mà se dentro detto termine il debitore non citasse legitimamente à riceuere, e respettiuamente in contumacia del creditore non facesse il deposito, in tal caso la disdetta suanisce, e si ha per non fatta, che però bisogna rifarla di nuouo, e quando però non vi concorra vn tale impedimento, che per termini generali di ragione, il termine non corra. E

7

*Nell'istessi luoghi.*

Sopra la qualità della moneta, la quale si deue restituire per l'estinzione di vn censo antico, occorre alle volte disputare per causa della mutazione delle monete, la quale sia in questo mentre occorsa, e sopra tutto per il notabile aumento del prezzo dell'oro, e dell'argento, quando per esempio il censo

8

fosse

fosse impostо in scudi d'oro in tempo, che valeano à ragione di diece, ò vndici giulij l'vno, correndo di presente à quindici ò sedeci, cioè se basti restituirne l'equiualente della moneta corrente alla detta ragione antica, oueramente bisogni fare l'estinzione nella medesima specie di moneta, e quando questa non si possa facilmente auere, se si debba fare nell'equiualente, secondo il valore corrente.

Questa seconda opinione vien stimata la più vera, e la più riceuuta, non già per qualche specialità che si scorga in questo contratto del censo, mà per i termini generali del dare, e dell'auere, con la distinzione trà la bontà intrinseca, e l'estrinseca, e trà la moneta vera, e l'imaginaria, conforme si discorre nel libro ottauo del credito, e nel libro decimoterzo delle pensioni, e si è accennatò nel libro secondo de regali, in occasione di trattare delle monete.

Nel Regno di Napoli, per vn certo stile di quei Tribunali stá riceuuto, che l'estin-
9 zione, ouero la rescissione di questo contratto segua per la decozione del debitore, e subbito, che nelle sue robbe si forma il concorso de creditori; Mà ciò nasce da vno stile particolare, non già che così caminasse di ragione

ne, atteſoche la Curia Romana non há volſuto riceuer queſta opinione; Che però quando il cenſo ſia validamente impoſto, non ſi dà altra eſtinzione ſenza la ſudetta forma, ſe non quella, la quale reſulta dell'autorità della Congregazione de' Baroni, del tenore della quale ſi è diſcorſo nel libro primo de feudi, oueramente per chirografo pontificio particolare.

E perche tanto in queſto caſo, quanto in ogn' altro, nel quale non ſeguiſſe l'eſtinzione ſecondo la detta forma, e per via di reſtituzione della ſorte irretrattabile, ſuol' occorrere che il creditore, il quale abbia riceuuto il denaro, ſia forzato à reſtituirlo alli creditori anteriori, oueramente che gli ſia tolta la robba datagli in pagamento; Quindi naſcono le diſpute, ſe il cenſo reſuſciti, come ſe il pagamento non ſi foſſe fatto; Et in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni, per la quale, e per dipendere la deciſione da diuerſe diſtinzioni, non facilmente vi ſi puol dare vna regola certa, che però nell' occorrenze biſognerà ricorrere alli profeſſori, & à quelche ſe ne diſcorre nel Teatro in queſto medeſimo titolo. F

F
*In queſto titolo nel diſc. 15. e nel lib. 1. de feudi nel diſc. 81.*

L'eſtinzione per via di preſcrizione non è così facilmente praticabile, ancorche vi concorreſſe vn lungo ſpazio di tempo; Atteſoche la ſorte principale è irrepetibile, e per con-

conſeguenza entra la regola legale, che non corre preſcrizione contro quello, il quale non può dimandar il credito, & eſercitare le ſue azioni, che però la materia della preſcrizione entra più toſto nelli frutti decorſi, circa i quali, nelli Tribunali particolarmente d'Italia, è più communemente riceuuta l'opinione, che non baſta vna preſcrizione, mà che ſene ricerchino tante, quanti ſono gli anni, mentre eſſendo morta la ſorte, quindi ſegue, che i frutti di ciaſcun'anno, e di ciaſcun termine, coſtituiſcono vn debito, il quale viene conſiderato da per ſe, come vna ſpecie di capitale.

Quindi, con qualche probabilità, in alcune parti, e particolarmente nelli Tribunali del
12 Regno di Napoli è riceuuto in pratica, che per queſti frutti de' cenſi ſono douuti gl'intereſſi, ſenza che vi entri il difetto dell'anatociſmo; E per conſeguenza, conforme di ſopra ſi è accennato, ſi poſſono mettere in capitale, e farne vn'altro cenſo, atteſoche l'oſtacolo, ilquale ſi ſcorge nella Corte di Roma, & in altre parti, non naſce dalla detta ragione dell'anatociſmo, mà dalla ſpeciale proibizione della Bolla Piana, & anche dal non darſi l'intereſſe, ſenza la ſua proua ſpeciale con quei requiſiti, delliquali ſi tratta nel titolo

dell'

dell'vſure, in occaſione di trattare generalmente dell'intereſſe del lucro ceſſante, e del danno emergente.

Bensí che quando vi concorra il paſſaggio di lungo tempo, accompagnato da altri am-
13 minicoli, vi può entrare l'eſtinzione preſunta; Circa laquale però non può darſi vna regola generale, atteſoche il tutto dipende dalle circoſtanze del fatto, e di ciaſcun caſo particolare, ſecondo i termini generali del pagamento preſunto, de quali ſi tratta nel libro ottauo del credito, e del debito.

Ceſſa in tutto, ò in parte il cenſo, anche ſenza che ſegua l'atto dell'eſtinzione, per la
14 rouina, ò per altra perenzione del fondo cenſito, quando ſegua in tutto, mà ſeguendo in parte, oueramente, che eſſendo più fondi, vno ne manchi, e l'altro nò, in tal caſo, ſi ſoſtiene il cenſo per la capacità di quel che reſta, e per la ſua rata per eſſer materia diuidua, nella quale il mancamento in parte non guaſta in tutto.

S'intende però, quando la rouina, ouero la perenzione naſca da diſgrazia, non già quando da colpa, ò negligenza del debitore, ò di altro poſſeſſore del fondo, mentre in tal caſo entrerà l'obligo à i danni, & intereſſi, come ſe la rouina non foſſe ſeguita.

E con

E con l'istessa proporzione si camina nel corso de' frutti, quando il fondo censito non rouini, nè manchi nella sostanza, mà che per accidente diuenti infruttifero, in tutto ò inparte; Quando però tal'accidente sia perpetuo, ò di lungo tempo, non già per alcuni anni solamente.

* *
*

# CAPITOLO OTTAVO.

## Del censo vitalizio.

### SOMMARIO.

1 *CHe il censo vitalizio sia lecito.*
2 *Della tassa de frutti di questi censi.*
3 *E quando si dica il prezzo giusto ò ingiusto, e del modo di stimar la vita dell'vomo.*
4 *Se nel censo vitalizio bisogni osseruare la Bolla Piana.*
5 *La sorte muore affatto, ne può il creditore ripeterla.*
6 *Se importi vera alienazione, e che cosa importi.*
7 *Qual notizia debba bastare nelle materie, e quale strada si deue tenere per giudicare.*

## CAP. VIII.

ANcorche alcuni Morali, & anche de' Giuristi, dubitino molto della validità del censo vitalizio;
1 Tuttauia la più vera opinione, comprouata dall' vso vniuersale, toglie questo dubbio, che veramente non hà fondamento probabile, ogni volta, che non vi sia fraude, la quale generalmente vizia ogni contratto, ancorche sia senza alcun dubbio lecito. A

A *Nel disc. 9. di questo titolo.*

Sopra la tassa de' frutti di questo censo, parimente si scorge qualche varietà d' opinioni, che però in alcuni principati, come par-
2 ticolarmente (restringendosi alla nostra Italia) si vede nel Regno di Napoli che à somiglianza di quel che ne censi perpetui hanno fatto le costituzioni Apostoliche, per legge particolare, si é stabilita vna certa somma del quatordeci per cento, dipendendo dalla conuenzio- delle parti, secondo le varie circostanze del fatto, il farli à somma minore; Má doue non vi sia questa legge, il tutto dipende dalla conuen-

zione; E quando in questa vi sia qualch'esorbitanza, entraranno i termini dell'ingiustizia, ouero della lesione, mà non già quelli dell'vsura oueramente dell'inualidità, quando la lesione non fusse tale, che portasse seco il dolo vero, ò il presunto, secondo i termini generali d'ogn'altro contratto, anche di compra, e di vendita, perilche debba esser luogo alla moderazione, riducendolo à giustizia.

Quando poi si debba dire il prezzo giusto, ouero ingiusto, certa cosa è che non vi si puol dare vna regola generale & vniforme, mentre
3 si tratta della vita degl'vomini, la quale sempre si dice incerta; E se bene la legge hà dato vna certa regola à misura dell'età; Tuttauia ciò riguarda alcuni altri effetti, mà è chiaro errore l'applicarla à questi termini de' censi ò di altre ragioni vitalizie, mentre il prezzo maggiore, ò minore, dipende dalla complessione buona, ò cattiua, ouero dalla qualità della persona, se sia sregolata, ò regolata, & anche dalla qualità del suo esercizio, e dal modo di viuere; Come anche da quella dell'aria, ò del paese, nel quale viua, e da altre considerazioni simili, da considerarsi ad arbitrio del Giudice, col parere de periti, essendo impossibile il darui vna regola certa, e generale. B

B
*Nel lib. 2. de regali nel dis. 30. & nel lib. 7. delle donazioni nel dis. 54.*

Cade

Cade la disputa, con qualche varietà d'opinioni, se questo censo vitalizio sia compre-
4 so nella più volte accennata Bolla del Beato Pio V., così nella forma della pecunia numerata, come ancora nella necessità, che si debba imporre sopra vn fondo stabile, fruttifero, e capace; Però si crede più vera, e più fondata l'opinione negatiua, conforme si discorre nel Teatro in questo medesimo titolo; C Et anche à rispetto della libertà di redimerli, attesoche secondo la più probabile, e
5 la meglio fondata opinione, nelli censi vitalizij, non solamente la sorte muore affatto, con la totale irrepetibilità, mà non vi entra la sudetta facoltà di redimere, essendo realmente vn diuerso contratto, da quel che sia il censo perpetuo.

C
*Nel disc. 9. di questo titolo.*

Nel rimanente, se questo contratto di censo perpetuo, ò vitalizio, importi vna vera alie-
6 nazione, e quali siano le persone proibite di farlo, non riguarda questa particolare materia del censo, mà cade sotto la generalità dell'alienazioni, e de' contratti proibiti, che però se ne discorre nel libro settimo, nel titolo delle alienazioni, e de' contratti proibiti; Et il di più si dourà vedere nel Teatro, & anche appresso coloro, li quali fanno professione di trattare particolarmente della materia, bastando

ſtando à non profeſſori queſta notizia, così generale, come per vn' barlume, mentre
7 (conforme più volte ſi accenna) queſt'opera non aurà da ſeruire à Giudici per giudicare, ne à defenſori delle cauſe per eſercitare la profeſſione con eſſa ſolamente; Má pigliando da quella i primi lumi, ſi dourà rintracciare più maturamente la verità, appreſſo gli Autori, li quali trattano delle materie particolari, più di propoſito, e più accuratamente.

# IL DOTTOR VOLGARE

## LIBRO QVINTO.

### *PARTE QVARTA.*

### DELLA

# COMPAGNIA D' OFFIZIO.

# IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO QUINTO

PARTE QUARTA

DELLA

COMPAGNIA

D'OFFIZIO

# CAPITOLO VNICO.

## Della compagnia d' offizio; E della sua introduzione, & origine, e del modo, nel quale si faccia, col di più che occore nella materia.

### SOMMARIO.

1 *Questo contratto si usa in Roma.*
2 *Donde nasca il dubbio de Morali, e della ragione del dubitare.*
3 *Che cosa veramente contenga questo contratto.*
4 *L' offizio è il subietto del contratto e non il pericolo.*
5 *Dell' uso di tassare li frutti certi.*
6 *Delle bolle che cononizano questo contratto, & à che si debba più referire.*
7 *Della vera & originaria introduzione di questo contratto per comprare l'offizio.*
8 *Si fà dall'offiziale anche dopò l' acquisto.*

9 *Della compagnia con altri che non sono officiali.*
10 *Delli requisiti necessarij.*
11 *Del pericolo della vita.*
12 *Della mutazione del pericolo.*
13 *La compagnia si fà con l' officiale e non con il debitore, e però con esso si fanno tutti gli atti.*
14 *Del caso che il pericolo si metta in persona d'vn' moribondo.*
15 *Delli casi soliti eccettuarsi di morte.*
16 *Della morte per via di giustizia.*
17 *Della cautela per non correre il pericolo.*
18 *Della resoluzione del contratto senza il guadagno.*
19 *Come si faccia la renouazione.*
20 *Se si possano fare più compagnie sopra vn' officio.*
21 *Come si debbano gli danni, e gl' interessi quando la compagnia non si sostenga.*
22 *Dell' altre questioni.*
23 *Che si dourebbe moderare la tassa antica dè frutti.*

## CAP. VNICO.

1 Forse singolare nella Corte Romana questo contratto di compagnia d' offizio, che però non è merauiglia, se alcuni scrittori, e particolarmente i Morali, ò perche non fussero pratici nella Curia; O perche dimorando anche in Roma nondimeno come racchiusi nè chiostri, non praticassero il foro giudiziario, vi si siano tanto intricati, credendo alcuni che ciò contenga vn contratto di mutuo sopra il pericolo della vita, in maniera che
2 in questo pericolo consista la sostanza del contratto, e che sia il suo subietto, oueramente che fusse vna specie di sponsione anche proibita.

Attesoche così nell'vno, come nell'altro si sono ingãnati di grã lunga, mẽtre questo è vn vero contratto di società, il quale si faccia sopra gli emolu-
3 menti dell' officio venale vacabile, trà l' officiale, e quello, il quale dia il denaro; Appunto com' è quella specie di lecita società, della quale si è più volte discorso di sopra nel titolo dell' Vsure, & anche in quello dè Cambij; Cioè che vno metta il denaro, e l'altro l' opera in qualche negozia-

zione,

zione, della quale l' vtile, & il danno sia comune; Essendo appunto questo il caso, cioè che volendo Tizio comprare vn' offizio vacabile, il quale ricerchi l'industria, e l' opera personale, come per esempio gli officij delli Cursori, sopra ì quali per il più questo contratto si pratica, & anche sono quelli delli Notari, e non auendo il denaro in tutto, ò in parte per comprarlo, lo piglia da vn'altro à questa compagnia, cioè che gli emolumenti siano comuni all' officiale per la sua fatica, & opera personale, & all' altro compagno per la rata del denaro che vi mette, nell' istesso modo che siegue nell' accennato esempio delle compagnie le quali si fanno sopra le altre mercanzie, nelle quali vno metta il denaro, e l' altro l' opera.

E dà ciò siegue, che il subietto del contratto, non è il pericolo, conforme alcuni malamente credo-
4 no, mà sia l' offizio, sopra il quale, la società si contrae, dentro ì limiti della capacità del medesimo offizio, in maniera che il denaro che si dà, non può eccedere il suo valore, siche il pericolo è vn' effetto connaturale di questo contratto della società, come consecutiuo; Che però se bene questo requisito del pericolo viene stimato precisamente necessario; Nondimeno ciò nasce dalla, generale natura della società, che li compagni deuono essere egualmente esposti al pericolo del negozio sociale, e senza il quale non può vno de com-

compagni participare degli vtili, li quali altrimente resterebbonovsurarij,cõforme nelli termini generali di questo contratto della società, si è accennato più volte nel sudetto titolo dell' Vsure.

Mà perche sopra la quantità degli emolumenti dell'officio,soleano nascere continue liti trà i com-
5 pagni; Quindi nell' istessa maniera, che si è accennato nell'istesso titolo dell' Vsure, in occasione di trattare della compagnia, ò del mandato negli altri negozij; E stato introdotto l' vso di tassare dà principio la participazione del guadagno à fauore di quello che dia il denaro in vna certa somma, purche non passi il dodici per cento, che però il dubbio deMorali,e degli altri,li quali nõ sono pratici della materia, non hà fondamento alcuno probabile.

Maggiormente che sopra la canonizazione di questo contratto vi sono diuerse Bolle Apostoli-
6 che, e particolarmente quella di Pio quarto, nella quale si enunciano le altre antiche, mẽtre se bene l' vsura è proibita dalla legge diuina, ne à quella si puol dispensare dalla legge positiua anche Apostolica; Tuttauia da questa si può interpretare, quando il contratto sia vsuario, ò nò, che però non deuono i priuati scrittori stimare inualido quel contratto, il quale dalla Sede Apostolica, con legge espressa sia stato stimato lecito,e valido,quando

do abbia li suoi requisiti, e che nel foro esterno con proue sufficienti non si giustifichi la fraude, la quale dalli medesimi Morali in questo proposito si considera; Attesoche il foro esterno giudiziario non giudica dell' interno, che però in questa materia si deue più tosto deferire alle decisioni della Ruota Romana, & al parere de Giuristi versati nella Curia, e nelle materie forensi, ouero alli Morali per lo più Religiosi, li quali non praticano le materie forẽsi, lasciando à loro, com'è di doure la parte del, giudicare nel foro interno.

E ben vero, che l' antica introduzione di questo contratto, e la sua vera, e diretta natura, camina nel modo di sopra esemplificato, quando cioè,
7 volendo vna persona abile all' esercizio di alcuno degli offizij suddetti, e non hauendo il modo d' acqquistarlo, faccia questa compagnia con vn' altro, il quale à tal' effetto gli dia, il denaro, secondo l' accennato esempio d' vn negozio sociale, che si aprisse, nel quale vno mettesse il denaro, e l' altro l' opera.

Tuttauia l' vso antico hà introdotto vn' altra forma, la quale pare che si possa dire obliqua, cioè
8 che il contratto, in sostanza non segua trà l' officiale per acquistare l' offizio, e quello, il quale dia il denaro à questo effetto, mà che il medesimo contratto si pratichi con l'istesso offiziale, anche dopoi, che per qualche tempo notabile abbia acquistato,

e pa-

e pagato l' offizio, e che abbia bisogno di denaro per vn altr' vso, cosi ammettendo vn' altro in compagnia, in quell'istesso modo, che se vn negoziante abbia già vn fondaco, ouero vn'altro mercimonio, ò qualche appalto, e vi ammetta vn altro per compagno, ò vn' partecipe, il quale per tal' effetto paghi qualche somma proporzionata, non essendoui ragione che lo proibisca.

Mà quelche più importa, e che particolarmente alli sudetti Morali dà maggior motiuo di dubitare, consiste che, il medesimo vso hà introdotto,
9 che questo contratto in sostanza si faccia trà due particolari, li quali non abbiano offizio alcuno, in maniera che l' officiale vi dia il solo nome, siche non vi abbia comodo, mà faccia quella parte la quale volgarmente si dice di testa di ferro; Cioè, che auendo Tizio bisogno del denaro, e volendolo pigliare à compagnia d' offizio per correre la fortuna di guadagnare il capitale, conuiene con Sempronio à quel frutto, che trà loro si stabilisca; E poi si ritroua vn cursore, ouero vn Notaro, ò vn' altro officiale, il quale, con qualche mercede, la qual'è solita darsegli, faccia questo contratto sopra il suo offizio, siche egli faccia figura di contraènte, e l' altro, il quale piglia il denaro, e che in effetto sia il principal debitore, faccia la figura di securtà, obligandosi di rileuare indenne l' offiziale, il quale in sostanza presta il nudo nome.

Non si nega, che in questo caso vi cade qualche più prõbabil ragione di dubitare, e che se la materia fosse noua, e si auesse à disputare con i suoi termini rigorosi, il contratto forse più tosto meriterebbe la proibizione; Mà essendo cosa molto antica di più secoli, approuata dalla Sede Apostolica, non solamente esplicitamente, con bolle Pontificie, e parricolarmente di Pio quarto, e con l' altra di Paolo quinto, sopra la risorma de Tribunali, mà ancora con l'osseruanza in faccia del Papa cõ la sua sciẽza, e permissione; Quindi segue che nõ se ne deue dubitare, purche l'atto sia sincero, e sẽza fraude, e vi cõcorrano i suoi requisiti, li quali sono; due Primieramente cioè l'officio capace, e dentro li
10 limiti della sua capacità, à somigliãzadi quel che si è detto del fõdo censito nel antecedẽte titolo deCẽsi; E secondariamente il pericolo della perdita del capitale, per morte della persona, nella quale il pericolo si sia stabilito, essendo questo requisito essenziale per il corso dè frutti, li quali in somma cosi graue non si possono douere senza pericolo.

La persona, sopra la vita della quale deue correre il pericolo, non è sempre la medesima, atteso-
11 che alle volte è quella dell'istesso creditore, il quale dà il denaro, & allevolte quella dell'officiale, ouero di quello, il quale in effetto sia il debitore principale, e che pigli il denaro, & alle volte di vn terzo, ò

sia parente, ò sia estraneo, nell' istessa maniera che si pratica negli officij vacabili oueramente nelli censi vitalizij.

Alle volte si riserua la facoltà al creditore di mu
12 tare il pericolo della vita in vna diuersa persona; Mà perche sopra ciò si soleano commettere delle fraudi; Quindi la riforma di Paolo quinto, vi hà stabilito vna certa forma, cioè che l' intimazione della mutazione del pericolo si debba fare per tanti giorni prima, con intimarsi all' officiale, e con annotarsi nella margine del medesimo istromẽto,
13 attesoche la sostanza della compagnia s' intende contratta con l' officiale, e non con l' altro, il quale deue sentire il comodo, ò l' incomodo del contratto, e per conseguenza gli atti sostanziali per la compagnia, e per la sua durazione, ouero per la sua dissoluzione, si deuono fare con l' officiale, senza il quale non bastano quelli, li quali si facciano col reconoscitore della bona fede, il quale in sostanza è il debitore principale.

Hà portato bensi il caso alle volte, che il pericolo della vita si sia stabilito in persona assente, la
14 quale in quel tempo si ritrouasse grauemente inferma, & in pericolo di morte, che trà pochi giorni sia seguita, senza che se ne auesse notizia, perilche si è dubitato, se tal pericolo si douesse attendere, e si è stimato più probabile la parte negatiua.

Dal medesimo pericolo si sogliono eccettuare alcuni casi di morte violenta, o pure che abbia-
15 no vna specie di questa morte; E ciò frequentemente produce delle questioni, sopra le quali non facilmente si puol dare vna regola, certa dipendendo per lo più dalle circostanze particolari del fatto, e di ciascun caso; Che però nell' occorrenze in questi casi insoliti, conuerrà ricorrere alli professori, & à quelche se ne discorre nel Teatro, in questo medesimo titolo; Maggiormẽte per non esser questa materia vniuersale, mà particolare della Corte di Roma solamente, che però à forastieri basterà questa tal quale notizia generale, per sapere che cosa sia questo contratto.

Come ancora è occorso dubitare se la morte la quale segua per ordine della giustizia e per mano
16 del carnefice si debba dire naturale, ò violenta, e se entri, ò nò tal pericolo, conforme nel suddetto Teatro si discorre.

Per fraudare questo pericolo, e per guadagnare sẽza tal pericolo i frutti cosi eccessiui, si vanno alla giornata sottilmẽte ritrouãdo delle nuoue cautele,
17 alle quali si è cercato, e si ricerca al possibile rimediare, mà non puol mai la legge togliere la radice dell'vmana malizia, per il detto volgare, che fatta la legge, si ritroua subbito la fraude, per eluderla; E particolarmente si è ritrouata la cautela di far promettere al debitore vn' adempimento; Come

per

per esempio di dare vn altra sicurtà, ouero di dare la cedula bancarica, ò pure di far promettere il consenso di qualche persona, senza che il creditore sia sollecito dell'adempimento, anzi che lo cerchi sfuggire addormentando quanto più sia possibile il debitore, per l' effetto, che da ciò risulta secondo le regole generali di ragione, cioè, che venendo il caso della morte della persona, nella quale sia posto il pericolo, il debitore non guadagni la compagnia, per la regola che non si puol, ne si deue riportare il guadagno da quel contratto che non si sia adempito.

Questa fraude è stata conosciuta, e si è cercato fin' ora di rimediarui, con vna dichiarazione, che ciò nò debba suffragare quando il pericolo occorra in quel semestre, ouero dentro vn' altro termine per il quale il creditore abbia riceuuto i frutti, non ostãte che gli auesse riceuuti con clausule preseruatiue, eccetto se si trattasse del primo semestre, per il quale i frutti si fossero pagati anticipatamente, secondo lo stile.

Nondimeno ciò non basta, e non riesce rimedio sufficiente, atteso che presupponendosi che per il più coloro, li quali pigliano denari con questa sorte di contratto, siano persone imprudenti e trascurate, li maliziosi creditori, col manto di compassione ò di beneuolenza, trascurano l' esazione de frutti, finche termini quel semestre, stando

ſempre sù la parata, acciò in quel ſemeſtre, nel quale poteſſe occorrere il pericolo, non vi ſia pagamento alcuno, mentre quando anche vi fuſſe in poca parte baſterebbe; Che però, per lo più comun ſenſo di perſone prudèti, viene ſtimata nec eſſaria, non che opportuna vna prouiſione, ò legge generale, per la quale ſi ſtabiliſſe, ch' eccetto il primo ſemeſtre, nel quale così il debitore, come il creditore ſono ſcuſabili, mentre l' adempimento ſi promette di futuro nell' auuenire, indifferentemente ſi debba correre il pericolo, ſenza ammetterſi queſte cautele, le quali ſono veramente capzioſe; Atteſoche, quando finito il primo ſemeſtre, vede il creditore, che il debitor non abbia adempito, deue fare la ſua diſdetta, e dichiarare eſpreſſamente l' animo ſuo di non continuare più nel contratto, ſiche non facendolo, ſi deue preſupporre l' animo della continuazione, ancorche non vi concorrà l' eſazione dè frutti, vedendoſi chiaramente, che queſta ſia vna cautela affettata, e fraudolentè.

Si dà il caſo ancora, che queſto contratto ſi riſolua, ancorche il debitore non guadagni la compagnia, ſiche reſti tuttauia debitore della ſorte,
18 ſenza però il corſo de frutti, che però quando queſti ſi paghino, vanno imputati nella ſorte; Cioè per la morte dell' officiale, non ſolamente naturale, quando il pericolo della vita ſia in perſona d

vn'

vn' altro, mà anche per la ciuile, perche venda, ò perda l'efficio, in maniera che non sia più officiale; Ouero perche dal debitore, ò dal creditore si sia fatta la disdetta, riprodotta negli atti, per la quale la compagnia resta disciolta siche volendosi dopoi continuare, fà di bisogno di rinouarla per via
19 di rinouazione espressa, non bastando la tacita, ò la presunta.

E perche sopra vn medesimo officio si sogliono fare più compagnie, le quali passano di gran lun-
20 ga il suo valore; Quindi nascono le questioni, se si possano sostenere più compagnie create sopra vn medesimo officio, in somme, le quali di gran lunga superino il valore dell' officio.

Et ancorche vi sia qualche varietà di parenti; Tuttauia si crede più certo, che si debba caminare con la medesima distinzione, con la quale si camina nelli censi; Cioè, che se il creditore abbia notizia dell' altre compagnie create sopra il medesimo officio con altri, e molto più con se medesimo, in tal caso non si possano sostenere per mancamento di subietto, attesoche (conforme si è detto di sopra) il subietto di questo contratto, non è il pericolo della vita, conforme malamente credono alcuni, mà è l'officio, dentro li termini della sua capacità; Quando poi non lo sappia, siche sia in buona fede, in tal caso, entra l'azione alli danni & all' interessi, nella stessa manie-

ra

ra che si è detto dè censi.

Bensì che non pare che si debba ammettere la
21 medesima tassa, per la gran diuersità della ragione; Attesoche in questo caso il creditore non corre il pericolo, in riguardo del quale si permette quel maggior frutto à somiglianza dè vitalizij; E se bene col solito abuso di caminare alla cieca, con le tradizioni, senza distinguere, ne esaminarne la ragione, si ammetta alle volte il medesimo; Nondimeno ciò non è ragioneuole, che però si dourà vn' interesse più moderato, conforme alle volte si è praticato.

Molte altre questioni cadono in questa materia, le quali non è facile ridurre ad vna moralità, per la capacità d' ogn' vno; E particolarmente se con i frutti d'vna compagnia se ne possa creare vn' altra;
22 Et ãche sopra la disdetta, ò rinouazione rispettiuamente; Che però (conforme di sopra si è accennato) nell'occorrenze si potrà vedere nel Teatro, & appresso quelli Autori, li quali formalmente trattano della materia, bastando questo tocco per vna notizia superficiale; Maggiormente per non essere materia comune, à tutti mà particolare di vna Città, conforme si è accennato.

Quello, che particolarmente si stima degno di considerazione, anzi di prouisione, consiste nella tassa de frutti, per le ragioni accennate di sopra in questo medesimo libro nel titolo dell' vsure, in

occa-

occasione di trattare della moderazione dell' vsure degli Ebrei, per la gran differenza che corre trà i tempi antichi, e li correnti; Mentre essendo oggidì notorio, che gli officij vacabili appena fruttano la metà di quelche fruttauano anticamente; Quindi segue che comunemente si crede troppo incongruo, che oggidì si debba tollerare vna tassa così esorbitante, del dodici per cento; Non entrandoui le ragioni accennate nell' altre questioni de censi per la varietà de paesi, e de fondi, mentre questo è vn contratto, il quale si fà in vna medesima Citta, e sopra vn' istesso genere d' officij.

Nè vi può entrare la considerazione, la quale si hà nel medesimo titolo de censi nel capitolo finale, in proposito dè censi vitalizij, circa la varietà dell' età, e delle compleßioni, ò altre circostanze, mentre (cunforme si è accennato), il subietto della compagnia, non è il pericolo della vita, nel qual caso questa còsiderazione caminerebbe bene, mà è l'officio, & il suo frutto; Siche anticamente con qualche ragione caminaua là sudetta tassa del dodici per cento, perche gli officij vacabili fruttauano à questa ragione, mentre ì luoghi di monti non vacabili, & ì censi fruttauano al sette, & all' otto; Mà oggidì che gli officij vacabili appena arriuano al sei, non si sà vedere come ciò si debba tollerare A; E delle altre cose si potrà vedere

A *Di tutta questa materia, e delle cose accennate si parla nel disc. 12. di questo tit. nel quale si citano gl' altri.*

dere nel Teatro, mentre alla giornata occorrono casi nuoui, per le nuoue fraudi, ò malizie che si sogliono commettere per il sudetto fine di guadagnare i frutti in somma grande senza correre il pericolo, oueramente perche lo portino impensatamente gli accidenti.

✠